

Contratto: FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

*per i dipendenti degli enti autonomi lirici e delle istituzioni
concertistiche assimilate*

17 GENNAIO 1989

(Decorrenza: 1° aprile 1987 - Scadenza: 30 giugno 1990)

rinnovato

22 MAGGIO 1992

(Decorrenza: 1° luglio 1990 - Scadenza 31 dicembre 1993)

Parti stipulanti

Associazione nazionale enti lirici e sinfonici (ANELS)
e
FILIS-CGIL
FIS-CISL
UILSIC-UIL

(Il testo dell'accordo di rinnovo è riportato in calce al testo del c.c.n.l.)

Testo del c.c.n.l.

Art. 1
(Assunzione)

Per l'assunzione dei lavoratori gli Enti si atterranno alle disposizioni legislative vigenti nonché a quelle previste dal presente contratto.

Tranne che per il personale per il quale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è prescritta la richiesta numerica di avviamento al lavoro, le assunzioni a tempo indeterminato del personale devono avvenire per concorso pubblico, dando la precedenza, a parità di punteggio, ai concorrenti già dipendenti dell'Ente.

Le tre Organizzazioni nazionali dei lavoratori congiuntamente sottoscrittrici del contratto saranno rappresentate nella Commissione giudicatrice del concorso da un unico delegato concordemente designato ovvero da un delegato per ogni Organizzazione. In tal caso tuttavia i delegati plurimi potranno esprimere un unico voto cumulativo.

Della Commissione giudicatrice faranno altresì parte un membro designato dal Consiglio di azienda ed un membro designato dal complesso professionale interessato.

Per le assunzioni a termine di personale artistico - tranne che si tratti di sostituzioni improvvise o che ricorrano esigenze eccezionali od impreviste - gli Enti procederanno ad una selezione annuale prima dell'inizio della stagione formulando apposita graduatoria degli idonei ferma restando, una volta esaurita la graduatoria degli idonei, la possibilità di ricorrere a chiamate dirette. Il personale artistico assunto stagionalmente per il triennio precedente avrà diritto di precedenza in sede di assunzione a termine per esigenze stagionali purchè nella stagione precedente non abbia dato luogo a contestazioni artistico-professionali o disciplinari.

Le strutture territoriali delle tre Organizzazioni nazionali dei lavoratori congiuntamente sottoscrittrici del contratto saranno rappresentate nella Commissione giudicatrice delle selezioni da un unico delegato concordemente designato ovvero da un delegato per ogni Organizzazione. In tal caso tuttavia i delegati plurimi potranno esprimere un unico voto cumulativo.

Della Commissione giudicatrice faranno altresì parte un membro designato dal Consiglio di azienda ed un membro designato dal complesso professionale interessato.

Per le assunzioni a termine per esigenze stagionali di personale amministrativo e tecnico, salvo che si tratti di sostituzioni improvvise o che ricorrano esigenze eccezionali od impreviste, gli Enti si avvarranno del parere del Consiglio di azienda, fermo restando il diritto di precedenza per il personale amministrativo e tecnico che sia stato assunto nella stagione precedente che conservi i requisiti per l'assolvimento della specifica mansione e che non abbia dato luogo a rilievi disciplinari.

L'assunzione viene comunicata direttamente al lavoratore per lettera, nella quale devono essere specificati:

- la data di assunzione;
- la categoria cui il lavoratore viene assegnato;
- la durata del periodo di prova;
- il trattamento economico iniziale;
- tutte le altre condizioni eventualmente concordate.

All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare:

- la carta di identità o altro documento equipollente;
- il libretto di lavoro;
- le tessere delle assicurazioni sociali, in quanto ne sia già in possesso;
- eventuali altri documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.

L'Ente potrà richiedere al lavoratore eventuali titoli professionali e gli attestati di lavoro per le occupazioni precedenti. Al maestro collaboratore l'Ente potrà richiedere il diploma di composizione e di direzione d'orchestra o altro diploma di magistero conseguito presso un Conservatorio o Istituto musicale parificato. Al professore d'orchestra l'Ente richiederà il diploma di magistero conseguito presso un Conservatorio o Istituto musicale parificato per gli strumenti per i quali è previsto.

A richiesta dell'Ente, il lavoratore ha l'obbligo di munirsi del passaporto.

Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'Ente il suo domicilio, che deve essere fissato nella città ove ha sede l'Ente, a notificarne tempestivamente i cambiamenti ed a consegnare dopo l'assunzione lo stato di famiglia nonché gli altri documenti necessari per beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare.

L'Ente rilascerà al lavoratore una tessera di riconoscimento.

Norma aggiuntiva

Il maestro collaboratore, il professore d'orchestra e l'artista del coro docenti di conservatorio che prestino la propria opera in seno all'Ente nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato, di un contratto di collaborazione o di un contratto di scrittura professionale ai sensi delle vigenti disposizioni legislative sono tenuti a garantire l'effettuazione di tutte le prestazioni loro richieste dall'Ente stesso.

Art. 2

(Visita medica)

Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore può essere sottoposto a visita medica da parte di un medico di fiducia dell'Ente.

Art. 3

(Norme di assunzione)

Nel contratto a tempo indeterminato con sosta stagionale i periodi di sospensione dal lavoro non risolvono, di per sé, il rapporto.

Tuttavia, ai fini del computo dell'anzianità a tutti gli effetti, verranno considerati utilmente solo i periodi di effettivo servizio prestato ivi comprese quelle sospensioni che, ai sensi del presente contratto, non interrompono l'anzianità (ferie, malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ecc.).

Le norme previste dal presente contratto si applicano, sino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato o stagionale, ad eccezione di quelle relative al preavviso.

I minimi tabellari e l'indennità di contingenza dei lavoratori assunti con contratto a termine di durata non superiore a 30 giorni saranno maggiorati del 50% rispetto ai minimi tabellari e l'indennità di contingenza stabiliti per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. La maggiorazione in questione, che viene corrisposta in sostituzione di tutti gli istituti previsti dal presente contratto nonché delle indennità di qualsiasi natura corrisposte dai singoli Enti in sede

aziendale, assorbe comunque fino a concorrenza le eventuali eccedenze della retribuzione percepita dal lavoratore in base al contratto individuale di lavoro rispetto al minimo tabellare ed all'indennità di contingenza.

Nel caso che il contratto sia stipulato per un periodo superiore a 30 giorni al lavoratore comperterà, salvo quanto disposto dal precedente terzo comma, il trattamento previsto dal presente contratto in relazione all'effettivo periodo di servizio prestato.

Nel caso di una o più rinnovazioni del contratto a tempo determinato o stagionale sarà riconosciuta al lavoratore, a tutti gli effetti del presente contratto e con decorrenza dalla prima rinnovazione, una anzianità pari alla somma dei diversi periodi di effettivo lavoro prestato alle dipendenze dello stesso Ente sempre che lo stesso sia stato prestato per almeno tre stagioni consecutive.

Non saranno comunque considerati agli effetti di cui sopra i periodi di lavoro prestati anteriormente ad una interruzione superiore a tre stagioni, fermo restando l'obbligo per l'Ente stesso di corrispondere in tal caso il trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai mesi di effettivo servizio prestato.

Nota a verbale

A decorrere dall'inizio della stagione teatrale 1979-1980 è abolita la normativa contrattuale secondo la quale dopo la terza rinnovazione successiva il rapporto di lavoro a tempo determinato o stagionale si trasforma automaticamente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale.

I lavoratori che risultino dipendenti dagli Enti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale conservano questo stato giuridico. Peraltro, in deroga alla normativa concernente i concorsi, gli Enti nelle assunzioni a tempo indeterminato daranno la precedenza ai suddetti lavoratori mediante chiamata diretta.

Art. 4 (Classificazione del personale)

Area artistica

Con decorrenza dal 1° marzo 1988 i lavoratori appartenenti all'area artistica sono inquadrati nei seguenti 6 livelli:

1° Livello

1° violino
1° violoncello
direttore musicale di palcoscenico
maestro collaboratore con obbligo di direzione orchestrale

2° Livello

maestro collaboratore gruppo A
maitre de ballet
1ª cat. A orchestra
tersicorei extra

3° Livello

maestro collaboratore gruppo B
1ª cat. B orchestra
1ª cat. A tersicorei

4° Livello

2ª cat. orchestra

5° Livello

2^a cat. orchestra ingresso
cat. speciale coro
1^a cat. B tersicorei
2^a cat. speciale tersicorei

6° Livello

coro ingresso
tersicorei ingresso

Area tecnico amministrativa

Con decorrenza dal 1° marzo 1988 i lavoratori appartenenti all'area tecnico-amministrativa sono inquadrati nei seguenti 9 livelli:

Funzionari A

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive e con elevato grado di professionalità, autonomia e responsabilità preposti al coordinamento ed al controllo di un'area organizzativa costituita da più uffici e servizi, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi aziendali, nonchè lavoratori con mansioni altamente specialistiche di rilevanza fondamentale equivalente.

Es.: direttore del personale, direttore amministrativo, direttore allestimento scenico.

Funzionari B

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che richiedono particolare partecipazione e capacità professionale e che, con discrezionalità di poteri e facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite, sono preposti al coordinamento ed al controllo di un servizio di notevole importanza, nonchè i lavoratori con mansioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalente.

Es.: capo scenografo realizzatore.

1° Livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che, svolgendo mansioni direttive di minore importanza rispetto a quelle del livello precedente, con autonomia ed iniziativa, entro norme e direttive sulla base di specifici programmi di lavoro, espletano compiti variabili e di rilievo richiedenti la conoscenza completa di tecniche e procedure specialistiche nonchè notevole esperienza e capacità professionale ovvero implicanti al coordinamento e la programmazione del lavoro proprio ed altrui e/o l'espletamento di autonome attività specialistiche.

Es.: scenografo realizzatore; tecnico responsabile della conduzione di un reparto che si caratterizzi per il determinante rilievo ai fini del processo produttivo aziendale oppure per il particolare livello specialistico dei compiti svolti.

2° Livello

Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto che, in condizioni di autonomia operativa e decisionale nell'ambito delle proprie funzioni, svolgono mansioni che possono implicare il coordinamento e la programmazione del lavoro altrui e per le quali è comunque richiesta una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa e che possono anche assumere temporaneamente responsabilità e ruoli analoghi a quelli del 1° livello.

Es.: scenografo collaboratore; tecnico vice responsabile della conduzione di un reparto come individuato nella esemplificazione del precedente 1° livello; tecnico responsabile della conduzione di un reparto di minor rilievo rispetto a quello individuato nella esemplificazione del precedente livello.

Livello 3° a

Appartengono a questo livello:

- 1) i lavoratori di concetto che svolgono attività caratterizzate da autonomia operativa nell'ambito dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività, in cui operano e che richiedono specifica competenza professionale e che possono comportare anche l'assunzione di iniziative sotto il controllo dei superiori con l'ausilio di altro personale;
- 2) i lavoratori specializzati che, oltre a possedere le caratteristiche della relativa definizione, guidino e controllino, partecipando al lavoro, in qualità e con responsabilità di capi-squadra, il lavoro di un gruppo di operai prevalentemente inquadrati nei livelli 4° e 3°b;
- 3) i lavoratori che, sulla base di sommarie ed essenziali disposizioni del caporeparto, con ampia autonomia e piena responsabilità di risultati, eseguano lavori tecnici altamente specialistici anche con l'utilizzo di strumenti e macchinari ed attraverso la lettura e la interpretazione di disegni tecnici (schemi elettrici, piante di palcoscenico, ecc.) con propria iniziativa tecnica, costruttiva ed organizzativa.

Livello 3° b

Appartengono a questo livello:

- 1) i lavoratori che, nell'ambito di istruzioni ricevute, svolgono attività di concetto di minor rilievo rispetto a quelle proprie del livello 3°a.

Es.: aiuto scenografo;

- 2) i lavoratori specializzati che, oltre a possedere tutte le caratteristiche della relativa definizione, svolgono in condizioni di specifica autonomia esecutiva mansioni per cui è richiesta una particolare abilità ed esperienza professionale ed adeguate conoscenze teoriche;
- 3) i lavoratori specializzati che, oltre a possedere tutte le caratteristiche della relativa definizione, guidino e controllino, partecipando al lavoro, in qualità e con responsabilità di capi-squadra, il lavoro di un gruppo di operai prevalentemente inquadrati nei livelli 5° e 6°.

4° Livello

Appartengono a questo livello:

- 1) i lavoratori d'ordine che, seguendo istruzioni precise e dettagliate, svolgono attività di servizio con compiti meramente esecutivi;
- 2) i lavoratori specializzati che in palcoscenico, nei laboratori, nel settore della manutenzione, ecc., compiono lavori per l'esecuzione dei quali è necessaria una speciale competenza tecnico-pratica e che svolgono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro "specialità".

Nota a verbale n. 1

Per gli operai specializzati addetti alla produzione in palcoscenico ed ai reparti tecnici ed inquadrati nel 4° livello il passaggio al livello 3°b è subordinato:

- a) all'inquadramento nel 4° livello per un periodo non inferiore a 4 anni (i periodi di aspettativa non sono utili agli effetti della maturazione di tale periodo). A tali effetti sarà considerata l'anzianità maturata a partire dalla data di sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, salve eventuali condizioni di miglior favore preesistenti aziendalmente;
- b) all'accertamento dell'idoneità all'espletamento, in condizioni di specifica autonomia esecutiva, di mansioni per cui è richiesta una particolare abilità ed esperienza professionale ed adeguate conoscenze teoriche, sulla base di apposite prove di esame teoriche e pratiche, da

parte di una Commissione tecnica di cui fanno parte, tra gli altri, un rappresentante sindacale dei lavoratori ed un esperto esterno.

Il passaggio di livello non esime il lavoratore dall'obbligo di continuare a svolgere anche le mansioni del livello inferiore.

5° Livello

Appartengono a questo livello:

- 1) i lavoratori con mansioni d'ordine che senza alcuna esperienza specifica, svolgono attività di servizio seguendo istruzioni precise e dettagliate;
- 2) i lavoratori qualificati che compiono lavori che richiedono una normale specifica capacità per la loro esecuzione.

Nota a verbale n. 2

Per gli impiegati d'ordine inquadrati nel 5° livello il passaggio al 4° livello è subordinato all'inquadramento nel 5° livello per un periodo di 2 anni (i periodi di aspettativa non sono utili agli effetti della maturazione di tale periodo). Il passaggio di livello non esime il lavoratore dal continuare a svolgere le mansioni del livello di provenienza.

Nota a verbale n. 3

Per gli operai qualificati addetti alla produzione in palcoscenico ed ai reparti tecnici ed inquadrati nel 5° livello il passaggio al 4° livello è subordinato all'inquadramento nel 5° livello per un periodo non inferiore a 3 anni (i periodi di aspettativa non sono utili agli effetti della maturazione di tale periodo), salvo parere contrario al passaggio di livello espresso dal responsabile del reparto cui è addetto il lavoratore.

Per i lavoratori che abbiano maturato il suddetto periodo di inquadramento nel 5° livello entro la data del 27 luglio 1988, i benefici economici connessi al passaggio al 4° livello, ferme restando le altre condizioni sopra previste, decorreranno dalla data del 27 luglio 1988, senza alcun effetto retroattivo.

Il passaggio di livello non esime il lavoratore dall'obbligo di continuare a svolgere anche le mansioni del livello inferiore.

6° Livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori ed operazioni che non richiedono specifiche capacità.

Nota a verbale n. 4

Per gli operai inquadrati nel 6° livello il passaggio al 5° livello è subordinato all'inquadramento nel 6° livello per un periodo di 2 anni (i periodi di aspettativa non sono utili agli effetti della maturazione di tale periodo). Il passaggio di livello non esime il lavoratore dall'obbligo di continuare a svolgere anche le mansioni di livello inferiore.

Norma aggiuntiva

La norma di cui alla nota a verbale n. 3 non riguarda i lavoratori per i quali abbia trovato applicazione la norma di cui alla nota a verbale n. 4.

Nota a verbale n. 5

L'individuazione dei reparti agli effetti degli inquadramenti nei livelli 1° e 2° verrà definito in sede aziendale.

Quadri

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della legge n. 190/1985, le parti si danno atto che caratteristiche indispensabili della categoria dei quadri sono costituite: dallo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'Ente; dalla responsabilità di unità organizzative di particolare rilevanza per l'attività aziendale, da ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità prefissate nonché dal possesso di equivalenti professionalità e competenze tecnico-specialistiche il cui apporto risulti determinante nel processo di formazione delle decisioni gestionali e di sviluppo dell'azienda.

In base a quanto sopra le parti riconoscono che appartengono alla categoria dei quadri di livello A i lavoratori dell'area tecnico-amministrativa inquadrati nel livello Funzionari A e convengono inoltre di rinviare in sede aziendale l'individuazione delle eventuali figure professionali per le quali ricorrano le caratteristiche indispensabili della categoria dei quadri nell'ambito dei lavoratori dell'area tecnico-amministrativa inquadrati nel livello Funzionari B (quadri di livello B).

L'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata a decorrere dal 1° ottobre 1988.

Ferma restando la normativa contrattuale prevista per la categoria degli impiegati si conviene quanto segue:

Informazione

Sul piano informativo, l'Ente fornirà agli interessati gli elementi necessari circa gli obiettivi aziendali concernenti l'area di attività nella quale sono inseriti.

Formazione

Nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico di interventi formativi, a livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici e organizzativi.

Responsabilità civile e/o penale

Gli Enti si impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi professionali, sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.

Brevetti

Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetto e diritti di autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e/o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta.

Indennità di funzione

A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati verrà corrisposta una indennità di funzione nella misura di L. 100.000 lorde mensili per il quadro di livello A e di L. 70.000 lorde mensili per il quadro di livello B.

Tali indennità è utile ai soli effetti della tredicesima e quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione hanno dato attuazione al disposto della legge n. 190/1985.

Anche in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 190/1985 la distinzione tra quadri, impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte quelle norme (legislative, contrattuali, fiscali, previdenziali, sindacali, ecc.) che prevedano un trattamento differenziato e che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.

A tali fini il collegamento tra l'inquadramento nei livelli dell'area tecnico-amministrativa ed il trattamento normativo è il seguente:

- qualifica di quadro:

Funzionari A; Funzionari B cui tale qualifica sia stata riconosciuta in sede aziendale;

- qualifica impiegatizia:

Funzionari B; livelli 1°, 2°, 3°a1), 3°b1), 4°1), 5°1);

- qualifica operaia:

livelli 3°a2), 3°a3), 3°b2), 3°b3), 4°2), 5°2), 6°).

*Art. 5
(Periodo di prova)*

L'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore può avvenire con un periodo di prova non superiore a:

- 6 mesi per i maestri collaboratori, professori d'orchestra, tescicorei, artisti del coro e funzionari A);
- 5 mesi per i funzionari B) e per gli impiegati di 1°) livello;
- 3 mesi per gli impiegati di livello 2°), 3°a1) e 3°b1);
- 2 mesi per gli impiegati di livello 4°1) e 5°1);
- 1 mese per gli operai.

L'assunzione a tempo determinato del lavoratore può avvenire con un periodo di prova di 15 gg. per contratti di durata fino a 2 mesi e di un mese per contratti di durata superiore.

Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.

Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. La risoluzione del rapporto può aver luogo ad iniziativa di ciascuna delle parti, in qualsiasi momento, senza preavviso nè relativa indennità sostitutiva. In caso di risoluzione al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione per il periodo di servizio prestato.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'Ente non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio. Per l'eventuale disdetta o per la conferma in servizio del lavoratore assunto a seguito di concorso saranno dall'Ente consultati i rappresentanti di cui al 4° comma dell'articolo 1.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro con il lavoratore assunto a seguito di concorso si risolva nel corso del periodo di prova, il candidato che nella graduatoria del concorso risulti immediatamente successivo al vincitore e che abbia conseguito almeno il minimo punteggio stabilito dalla Commissione giudicatrice per l'idoneità al posto dovrà essere invitato dall'Ente ad esperire il periodo di prova. L'invito in questione dovrà essere effettuato dall'Ente non oltre il dodicesimo mese dalla conclusione del concorso.

*Art. 6
(Assunzioni fuori piazza)*

Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato in Comune diverso da quello in cui ha sede l'Ente è dovuta una indennità, da non computarsi ad alcun effetto nella retribuzione, per tutti i giorni di calendario dell'impegno contrattuale, peraltro per un massimo di 90 giorni, di L. 11.000 qualora la distanza non superi i 50 km e di L. 13.500 qualora la distanza sia superiore a 50 km.

Al lavoratore assunto in Comune diverso da quello ove ha sede l'Ente, saranno rimborsate, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, le spese di viaggio in prima classe per via terra ed in classe corrispondente alla prima per via mare. Al professore d'orchestra saranno altresì rimborsate le spese di trasporto per i seguenti strumenti: contrabbasso, violoncello, arpa, timpani, cassa, basso tuba, controfagotto, nei limiti della riduzione prevista dalla Concessione settima. In caso di contratto a tempo determinato di durata fino a 90 giorni saranno rimborsate anche le spese di viaggio per il ritorno in sede e le spese per il trasporto degli strumenti sopra indicati.

Inoltre l'Ente corrisponderà su richiesta del lavoratore, prima della partenza, un anticipo corrispondente ad almeno tre giorni di retribuzione.

*Art. 7
(Lavoro a tempo parziale)*

Al fine di favorire il formarsi di differenziate e nuove occasioni di lavoro, le parti, in riferimento alla legge 19 dicembre 1984, n. 863, concordano di rinviare alla contrattazione collettiva in sede aziendale la fissazione:

- 1) del numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno;
- 2) delle mansioni alle quali possono essere adibiti i lavoratori a tempo parziale;
- 3) delle modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale.

Resta fin d'ora inteso e convenuto, da una parte, che la particolare esplicazione ed articolazione dell'attività teatrale non consente la predeterminazione dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, dall'altra, che le specifiche esigenze organizzative dell'attività teatrale postulano necessariamente la possibilità di prestazioni di lavoro eccedenti rispetto all'orario concordato e risultante dal contratto individuale.

*Art. 8
(Retribuzione ed elementi della retribuzione)*

Per retribuzione si intende:

- a) il minimo tabellare previsto per il livello cui il lavoratore è assegnato;
- b) gli aumenti periodici di anzianità;
- c) gli aumenti di merito;
- d) l'indennità di contingenza.

Le indennità previste dal presente contratto o da particolari accordi aziendali fanno parte della retribuzione qualora siano corrisposte al lavoratore in forma continuativa e con carattere di corrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa.

Non sono invece ad alcun effetto computabili nella retribuzione le indennità corrisposte da parte dell'Ente al lavoratore a titolo di rimborso spese o di liberalità.

Sono elementi aggiuntivi della retribuzione:

- 1) il compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo;
- 2) le eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze o per particolari prestazioni od incarichi;
- 3) la tredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo.

La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26.

La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per:

- 122 per i professori d'orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei;
- 169 per gli impiegati ed i maestri collaboratori;
- 173 e, con decorrenza dal 1° giugno 1990, 169 per gli operai.

*Art. 9
(Corresponsione della retribuzione)*

Al lavoratore sarà corrisposta una retribuzione non inferiore a quella prevista dal presente contratto in relazione al livello di appartenenza.

La retribuzione sarà corrisposta al lavoratore non oltre la fine di ogni mese mediante busta paga o prospetti equipollenti in cui dovranno essere specificate le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e l'elencazione delle trattenute.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta paga nonché sulla quantità e qualità della moneta dovrà essere fatta all'atto del pagamento.

Nel caso di contestazione sulla retribuzione o sui relativi elementi costitutivi, al lavoratore deve essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Nel caso che l'Ente ritardi di oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione il lavoratore ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e di mancato preavviso.

Qualsiasi trattenuta per risarcimento di danni non deve mai superare il 10 per cento della retribuzione mensile, salvo che intervenga risoluzione del rapporto.

*Art. 10
(Tredicesima mensilità)*

L'Ente corrisponderà al lavoratore una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile.

La corresponsione avverrà normalmente entro il 20 dicembre di ogni anno.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Ente, computandosi come mese intero la frazione di mese eguale o superiore a 15 giorni.

Art. 11

(Quattordicesima mensilità)

Entro il 1° luglio di ciascun anno l'Ente corrisponderà al lavoratore una quattordicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Ente, computandosi come mese intero la frazione di mese eguale o superiore a 15 giorni.

Dichiarazione a verbale

La quattordicesima mensilità, nell'ambito della disciplina di cui al presente articolo, assorbe, sostituendoli, gli eventuali istituti già esistenti allo stesso titolo in sede aziendale nonché i premi e le gratifiche attribuiti annualmente ovvero in occasione di particolari festività.

Art. 12

(Premio di produzione)

A decorrere dal 1989, in occasione delle festività di Pasqua e comunque entro il 15 aprile verrà corrisposto ai lavoratori, in rapporto al servizio prestato dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, un premio di produzione di importo pari al 3% di una base retributiva annuale composta dai minimi tabellari, dalla indennità di contingenza e dagli aumenti periodici di anzianità calcolata in rapporto a 12 mensilità.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare del premio di produzione per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Ente, computandosi come mese intero la frazione di mese eguale o superiore a 15 giorni.

In sede di liquidazione individuale del premio di produzione lo stesso verrà ridotto in relazione alle mancate prestazioni lavorative annuali del singolo lavoratore conseguenti a permessi senza assegni, assenze ingiustificate, aspettative, sospensione per motivi disciplinari, assenze per malattia di durata fino a 4 giorni. A tal fine l'ammontare del premio di produzione sarà proporzionalmente ridotto sulla base del rapporto percentuale risultante tra il totale delle mancate prestazioni lavorative annuali del singolo lavoratore dovute ai motivi di cui sopra ed il totale delle prestazioni lavorative annuali della categoria di appartenenza.

Il premio di produzione come sopra individuato potrà essere integrato in sede di contrattazione aziendale sulla base degli indicatori e dei parametri che saranno concordati in tale sede. L'integrazione sarà comunque collegata all'aumento qualitativo e quantitativo della produzione ed all'incremento della produttività desumibile da elementi obiettivi quali ad esempio l'incremento rispetto all'anno precedente del numero degli spettacoli realizzati con complessi dell'Ente, la riduzione delle prestazioni straordinarie, la finalizzazione della produzione a specifici progetti culturali. Agli effetti della integrazione aziendale del premio di produzione non sarà comunque considerata la produzione realizzata nell'ambito dell'attività promozionale per tale intendendo quella specificamente prevista e disciplinata dall'art. 26 del presente contratto.

La liquidazione individuale dell'integrazione aziendale del premio di produzione dovrà essere rapportata all'effettiva attività lavorativa del singolo dipendente, fatti salvi i fattori organizzativi e produttivi non direttamente collegabili al lavoratore.

Art. 13

(Indennità sostitutiva mensa)

L'indennità sostitutiva mensa viene corrisposta nella misura di lire 9.000 mensili. Tale misura assorbe sino a concorrenza ogni altro trattamento già corrisposto allo stesso titolo in sede aziendale.

L'istituto è per ogni altro profilo regolato dall'accordo interconfederale 20 aprile 1956.

Art. 14

(Aumenti periodici di anzianità)

I lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 30 aprile 1982 per l'anzianità maturata dopo il diciottesimo anno di età presso lo stesso Ente e nella medesima categoria di

appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione biennale della retribuzione mensile pari a:

a) un importo corrispondente al valore percentuale di ciascuna maggiorazione biennale - quale risulta dalla colonna 1 della successiva Tabella - calcolato sul solo minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza;

b) un importo in cifra fissa per ciascuna maggiorazione biennale quale risulta dal 1° gennaio 1983, dalla colonna 2 della successiva Tabella.

Le maggiorazioni biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Esse non potranno comunque essere assorbite da precedenti o successivi aumenti di merito nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dalle maggiorazioni biennali maturate o da maturare.

Rimangono tuttavia assorbiti gli aumenti concessi per lo stesso titolo.

Le maggiorazioni biennali già maturate devono essere ricalcolate percentualmente sui minimi tabellari di retribuzione in atto alle singole scadenze mensili.

Nel caso di passaggio di livello le maggiorazioni biennali già maturate saranno ricalcolate percentualmente sul minimo tabellare di retribuzione del nuovo livello.

Anzianità convenzionali

Agli esclusivi effetti degli aumenti periodici di anzianità saranno riconosciute le anzianità professionali pregresse secondo i criteri di cui appresso e fatte peraltro salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti presso i singoli Enti alla data del 30 aprile 1982.

a) Personale assunto a tempo indeterminato successivamente alla data del 30 aprile 1982 - riconoscimento a favore di tutto il personale (artistico, tecnico ed amministrativo) assunto a tempo indeterminato dei periodi di effettivo servizio prestato presso altri Enti lirici, Teatri di tradizione, Istituzioni concertistico-orchestrali, RAI e bande militari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporti di lavoro a termine purchè di durata non inferiore a sei mesi. Saranno peraltro riconosciuti anche i rapporti a termine di durata inferiore a sei mesi intercorsi con Enti lirici qualora tale durata coincida con quella della stagione dell'Ente;

- ai fini del riconoscimento il personale artistico e tecnico deve aver svolto negli Enti e nelle Istituzioni di provenienza le stesse mansioni attribuitegli dall'Ente. Quanto al personale amministrativo, ai fini del riconoscimento, deve aver svolto negli Enti e nelle Istituzioni di provenienza mansioni rientranti nell'ambito del livello attribuitogli dall'Ente;

- il riconoscimento dei pregressi periodi di effettivo servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità opera fino a concorrenza del numero di aumenti periodici spettante contrattualmente.

b) Personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 30 aprile 1982

I criteri e le modalità per il riconoscimento dei pregressi periodi di effettivo servizio sono gli stessi indicati alla precedente lettera a).

Si conviene peraltro che i benefici economici derivanti da tale riconoscimento decorrono dal 1° luglio 1982, senza alcun effetto retroattivo.

Norme transitorie

Per i lavoratori già in forza agli Enti a tempo indeterminato alla data del 30 aprile 1982 verrà mantenuto sino al 31 dicembre 1981 il sistema in atto ai sensi dei c.c.n.l. 4 agosto 1979, mentre dal 1° gennaio 1982 si opererà nei seguenti termini:

1) in luogo dell'importo percepito alla predetta data del 31 dicembre 1981 a titolo di aumenti periodici di anzianità si corrisponderà:

a) un importo corrispondente al valore percentuale complessivo di aumenti periodici di anzianità maturati al 31 dicembre 1981 - determinati sulla base del valore percentuale di ciascun aumento periodico di anzianità quale risulta dalla colonna 1 della successiva Tabella - calcolato sul solo minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza;

b) un importo pari alla somma degli importi in cifra fissa corrispondente a ciascun aumento periodico di anzianità già maturata al 31 dicembre 1981 quale risulta, dal 1° gennaio 1983, dalla colonna 2 della successiva Tabella;

2) i lavoratori proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici di anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva finale di cui alla colonna 1 della successiva Tabella. Tali ulteriori aumenti periodici di anzianità saranno calcolati - secondo il valore percentuale previsto dalla colonna 1 della successiva Tabella per ciascun aumento periodico di anzianità - sul solo minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza nè si darà luogo a ricalcoli

sulla contingenza. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposto, per ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 31 dicembre 1981, un importo in cifra fissa quale risulta, dal 1° gennaio 1983, dalla colonna 2 della successiva Tabella.

Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° gennaio 1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza.

Resta peraltro confermato il ricalcolo percentuale degli aumenti periodici di anzianità sui minimi tabellari di retribuzione in atto alle singole scadenze mensili.

Nel caso di passaggio di livello gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare di retribuzione del nuovo livello.

Tabella

Numero aumenti periodici di anzianità	Colonna 1		Colonna 2	
	Valore percentuale		Importo in cifra fissa dal 1° gennaio 1983	
	Maestri collab., professori orchestra, artisti coro, quadri, impiegati, operai	Tersicorei	Maestri collab., professori orchestra, artisti coro, quadri, impiegati, operai	Tersicorei
1	4,000%	5,000%	22.512	27.140
2	4,160%	5,250%	22.932	27.796
3	5,408%	6,615%	26.212	31.384
4	5,678%	7,012%	26.921	32.427
5	5,962%	7,433%	27.668	33.533
6	6,260%	7,879%	28.451	34.705
7	6,573%	8,351%	29.273	35.946
8	6,902%	8,852%	30.138	37.262
9	7,247%	9,384%	31.044	38.660
10	7,610%	9,947%	31.998	40.140
11	7,990%		32.997	
12	8,390%		34.048	
Finale	76,180%	75,723%		

*Art. 15
(Riposo settimanale)*

Il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.

Il giorno destinato al riposo settimanale verrà stabilito dall'Ente all'inizio delle singole stagioni liriche e sinfoniche in relazione alle effettive esigenze organizzative della produzione sentito preventivamente il Consiglio di azienda al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione.

La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della stessa settimana in relazione a particolari esigenze e previa comunicazione al Consiglio di azienda almeno 48 ore prima.

In difetto di tali termini la prestazione sarà considerata straordinaria.

*Art. 16
(Disciplina delle festività soppresse)*

In riferimento alla legge 5 marzo 1977, n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi ed al D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, al lavoratore che ha prestato attività lavorativa ovvero sia stato assente per riposo settimanale nelle giornate di S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie. Il periodo di godimento dei giorni aggiuntivi di ferie sarà fissato dagli Enti, sentito il Consiglio di azienda e tenuto conto delle esigenze di servizio e dell'attività

programmata, entro il periodo feriale dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le ex giornate festive.

Al lavoratore che ha prestato attività lavorativa, nei termini previsti dal presente contratto, nella prima domenica di giugno e di novembre, rispettivamente giorni di celebrazione della Festa nazionale della Repubblica e della Festa dell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, una quota giornaliera di retribuzione senza alcuna maggiorazione. Al lavoratore che sia stato assente in tali due giornate per riposo settimanale sarà corrisposta una quota giornaliera di retribuzione.

Resta inteso che il 2 giugno ed il 4 novembre sono da considerare normali giorni feriali a tutti gli effetti.

Art. 17 (Ferie)

Al lavoratore per ogni anno di effettivo servizio prestato spetta un periodo di ferie retribuito della durata di 30 giorni lavorativi.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, di scadenza del termine del contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale, oppure di sospensione del servizio per soste stagionali, ove non sia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, al lavoratore spettano tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di effettivo servizio prestato, computandosi come mese intero la frazione di mese eguale o superiore ai quindici giorni.

Le ferie non potranno essere effettuate in periodo di preavviso.

Le ferie avranno normalmente carattere continuativo e non potranno avere inizio in giorni festivi o in giorni di riposo settimanale.

La scelta del periodo feriale verrà stabilita di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio.

Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'Ente è tenuto ad usargli, sia per il rientro in sede sia per il ritorno nella località ove trascorrevano le ferie, il trattamento di trasferta.

Il periodo feriale verrà comunque conteggiato sulla base di 6 giorni lavorativi settimanali anche nell'ipotesi di coincidenza con i periodi di adozione della settimana corta.

Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o stagionale ovvero con contratto a tempo indeterminato con sosta stagionale l'indennità sostitutiva ferie verrà liquidata in base ai mesi di effettivo servizio prestato nell'anno moltiplicati per il coefficiente 2,46.

Art. 18 (Trattamento in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

L'assenza per malattia od infortunio non sul lavoro deve essere immediatamente comunicata, salvo caso di impedimento, e giustificata per iscritto entro le 24 ore successive. Qualora l'assenza superi le 24 ore il lavoratore dovrà esibire all'Ente un certificato medico.

L'Ente può effettuare il controllo delle assenze per malattia od infortunio non sul lavoro del lavoratore nel rispetto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300. L'Ente ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Il lavoratore assente per malattia od infortunio non sul lavoro è tenuto, fin dal primo giorno e per l'intero periodo di assenza, a trovarsi nel domicilio comunicato all'Ente dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 per consentire il controllo della incapacità lavorativa, anche in giornata festiva o di riposo settimanale.

Il lavoratore che, salvo eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altre cause di forza maggiore, non sia reperito al domicilio durante le suddette fasce orarie, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro ai sensi della legge 11 novembre 1983, n. 638. Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti 3° e 4° comma, il lavoratore il quale ha notificato la propria assenza per malattia od infortunio non sul lavoro non può lasciare il proprio domicilio senza averne data preventiva comunicazione all'Ente.

Qualora si verifichi una interruzione di servizio dovuta a malattia, l'Ente conserverà al lavoratore assunto a tempo indeterminato il posto senza interruzione di anzianità per un periodo di:

- a) mesi 5 per anzianità di servizio non superiore a due anni compiuti;
- b) mesi 7 per anzianità di servizio superiore a due anni e fino a cinque anni compiuti;
- c) mesi 10 per anzianità di servizio superiore a cinque anni e fino a dieci anni compiuti;
- d) mesi 12 per anzianità di servizio superiore a dieci anni compiuti.

Il trattamento sopra previsto potrà essere fruito dal lavoratore una sola volta, continuativamente o in più riprese, cumulandosi cioè i singoli periodi di interruzione qualora la malattia sia divenuta cronica o si verifichino ricadute, nel corso di dodici mesi per i casi di cui alle lettere a), b) e c), nel corso di diciotto mesi per il caso di cui alla lettera d). Qualora, però, nel corso dei dodici o diciotto mesi il lavoratore che abbia già fruito, totalmente o in parte, del trattamento di malattia cui ha diritto incorra, dopo aver ripreso servizio, in altra malattia la quale abbia cause e carattere del tutto indipendenti dalla prima, il trattamento stesso sarà riapplicato. A tali effetti il periodo dei dodici o diciotto mesi si intende avere inizio dal primo giorno di assenza per malattia.

Durante il periodo di malattia l'Ente corrisponderà al lavoratore l'intera retribuzione per la prima metà del periodo di conservazione del posto e metà retribuzione per il rimanente periodo. Tale trattamento economico resta assorbito, fino a concorrenza, dalle indennità dovute dall'Istituto assicuratore ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi suindicati l'Ente ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore, oltre al trattamento dovuto per la risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso potrà chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, alla indennità sostitutiva del preavviso. Ove ciò non avvenga e l'Ente non proceda al licenziamento del lavoratore il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

Scaduti i termini massimi indicati al 6° comma potrà essere concessa al lavoratore ammalato la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi. In tal caso questo ulteriore periodo di assenza non sarà ritenuto utile ai fini del trattamento di fine rapporto nè ad alcun effetto contrattuale.

La malattia che abbia inizio nel periodo di preavviso dà diritto al relativo trattamento fino alla scadenza del preavviso stesso.

Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato il trattamento di malattia sarà applicato al massimo fino alla scadenza del contratto.

In caso di assenza per infortunio non sul lavoro il lavoratore avrà diritto al trattamento di malattia. Tuttavia il trattamento economico di cui all'8° comma del presente articolo sarà rimborsato all'Ente dal lavoratore qualora questi abbia diritto ad essere risarcito da un terzo o dal relativo Istituto assicuratore per i danni subiti.

N.d.R.: L'accordo di rinnovo prevede quanto segue:

4) *Trattamento di malattia*

Con decorrenza del 22 maggio 1992 i periodi di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia di cui al 6° comma dell'art. 18 sono sostituiti dai seguenti:

- a) mesi 8 per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti;
- b) mesi 10 per anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni compiuti;
- c) mesi 12 per anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti.

Con la stessa decorrenza il 1° periodo del 7° comma dell'art. 18 è così sostituito:

"Il trattamento sopra previsto potrà essere fruito dal lavoratore una sola volta, continuativamente o in più riprese, cumulandosi cioè i singoli periodi di interruzione qualora la malattia sia divenuta cronica o si verifichino ricadute, nel corso di dodici mesi per i casi di cui alle lettere a) e b) e nel corso di diciotto mesi per il caso di cui alla lettera c)".

Art. 19 (Infortuni sul lavoro)

L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere immediatamente denunciato all'Ente dal lavoratore.

In caso di infortunio sul lavoro l'Ente conserverà il posto al lavoratore sino alla guarigione clinica e gli corrisponderà per tale periodo quanto avrebbe percepito, a qualunque titolo, per le mancate prestazioni lavorative che avrebbe effettivamente svolto, con deduzione di quanto lo stesso abbia diritto a percepire dall'INAIL o da altro Istituto a titolo di indennità temporanea.

Per il lavoratore assunto con contratto a termine il trattamento di cui sopra cesserà alla scadenza del contratto e sino alla guarigione clinica verrà comunque limitato al solo trattamento economico contrattuale con esclusione di ogni altro elemento retributivo.

L'Ente può effettuare il controllo delle assenze per infortunio sul lavoro nel rispetto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300. L'Ente ha inoltre la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 20
(Tutela della maternità)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Per il trattamento della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.

In sostituzione peraltro di quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, l'Ente consentirà l'astensione dal lavoro per un periodo di tre mesi - elevato a 5 mesi per le tescicoree - precedenti la data presunta del parto. Tale periodo assorbe quello eventualmente concesso dall'Ispettorato del lavoro a norma dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

L'Ente corrisponderà alla lavoratrice durante i periodi di astensione dal lavoro previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e durante il periodo previsto dal 2° comma del presente articolo l'87,50% della retribuzione mensile. Per le tescicoree il trattamento economico per il periodo di astensione del lavoro previsto dal 2° comma del presente articolo è invece fissato nel 100% della retribuzione mensile per i primi 2 mesi di astensione e nell'87,50% della retribuzione mensile per i mesi successivi. Dalla retribuzione così corrisposta sarà dedotto l'importo della indennità di maternità spettante alla lavoratrice ai sensi dell'art. 15, 1° comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 ed anticipata dall'Ente.

L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio.

Nel caso di contratti a tempo determinato l'Ente corrisponderà il trattamento di maternità solamente fino alla scadenza del contratto.

La lavoratrice ha l'obbligo di dichiarare all'Ente prima dell'assunzione l'eventuale stato di gravidanza che dovrà essere documentato da certificato medico.

Nota a verbale

In caso di parto prematuro l'Ente corrisponderà alla lavoratrice, durante il periodo previsto dal 2° comma del presente articolo, una indennità integrativa il cui importo aggiunto all'indennità di maternità erogata dall'Istituto assicuratore, consenta di raggiungere il 100% della retribuzione mensile.

N.d.R.: L'accordo di rinnovo prevede quanto segue:

5) Maternità

Con decorrenza dal 22 maggio 1992 l'art. 20 del c.c.n.l. 17 gennaio 1989 è così sostituito:

"Per il trattamento della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge".

In sostituzione peraltro di quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, l'Ente consentirà l'astensione dal lavoro per un periodo di tre mesi - elevato a 5 mesi per le tescicoree - precedenti la data presunta del parto. Tale periodo assorbe quello eventualmente concesso dall'Ispettorato del lavoro a norma dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

L'Ente corrisponderà alla lavoratrice durante i periodi di astensione dal lavoro previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e durante il periodo previsto dal 2° comma del presente articolo il 100% della retribuzione mensile.

Dalla retribuzione così corrisposta sarà dedotto l'importo della indennità di maternità spettante alla lavoratrice ai sensi dell'art. 15, 1° comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 ed anticipata dall'Ente.

L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio.

Nel caso di contratti a tempo determinato l'Ente corrisponderà il trattamento di maternità solamente fino alla scadenza del contratto.

La lavoratrice ha l'obbligo di dichiarare all'Ente prima dell'assunzione l'eventuale stato di gravidanza che dovrà essere documentato da certificato medico".

Art. 21
(Permessi)

Al lavoratore che ne faccia domande l'Ente può accordare permessi di breve durata per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione.

Tali permessi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di ferie.

In caso di grave lutto di famiglia - per decesso dei genitori, figli, fratelli, sorelle e coniuge - il lavoratore avrà diritto ad un permesso retribuito di tre giorni oltre ai giorni eventualmente necessari per il viaggio.

Al lavoratore assunto a tempo indeterminato spettano nel corso di un anno solare tre giorni di permesso retribuito da concedersi compatibilmente con le esigenze aziendali e comunque non in prosecuzione del periodo feriale, non consecutivamente nè in prosecuzione o comunque in collegamento con festività nazionali ed infrasettimanali e con giorni di riposo settimanale.

Art. 22 (Aspettativa)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere concesso, per gravi motivi privati da valutarsi dall'Ente e compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa nella misura massima di 9 mesi.

Tale aspettativa non comporta alcuna retribuzione nè maturazione di alcun effetto contrattuale.

Qualora il lavoratore usi dell'aspettativa concessa in modo diverso da quello dichiarato per ottenerla il rapporto di lavoro potrà essere risolto per giusta causa.

Al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere altresì concesso un periodo di aspettativa nella misura massima di un anno, rinnovabile a discrezione dell'Ente, per necessità dipendenti dall'assunzione di cariche sindacali a carattere nazionale. Tale aspettativa non comporta alcuna retribuzione salvo la maturazione dei benefici connessi all'anzianità di servizio.

Nei confronti dei lavoratori eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali troverà applicazione il trattamento di aspettativa previsto dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Tossicodipendenti

L'Ente concederà, a richiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza un periodo di aspettativa non retribuita per documentata necessità di terapia riabilitativa, assicurando ogni possibile riservatezza.

Le condizioni di tossicodipendenza e la necessità di terapie riabilitative dovranno essere accertate da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Le terapie riabilitative potranno essere eseguite presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle Istituzioni.

L'aspettativa di cui sopra non potrà comunque superare i limiti di conservazione del posto in caso di malattia.

N.d.R.: L'accordo di rinnovo prevede quanto segue:

2) Aspettativa

Con decorrenza dal 22 maggio 1992 l'art. 22 del c.c.n.l. 17 gennaio 1989 è così sostituito:

Al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere concesso, per gravi motivi privati da valutarsi dall'Ente e compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa nella misura massima di 12 mesi.

Al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere concesso, per motivate e documentate esigenze di studio e/o di aggiornamento e riqualificazione professionale, un periodo di aspettativa nella misura massima di 6 mesi.

Tale aspettativa non comporta alcuna retribuzione né maturazione di alcun effetto contrattuale.

Qualora il lavoratore usi dell'aspettativa concessa in modo diverso da quello dichiarato per ottenerla il rapporto di lavoro potrà essere risolto per giusta causa.

Al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere altresì concesso un periodo di aspettativa nella misura massima di un anno, rinnovabile a discrezione dell'Ente, per necessità dipendenti dall'assunzione di cariche sindacali a carattere nazionale. Tale aspettativa non comporta alcuna retribuzione salvo la maturazione dei benefici connessi all'anzianità di servizio.

Nei confronti dei lavoratori eletti a cariche presso enti autonomi territoriali troverà applicazione il trattamento di aspettativa previsto dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Tossicodipendenti e loro familiari

Le parti, in attuazione di quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, convengono quanto segue:

I lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del

posto di lavoro in aspettativa per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

Lo stato di tossicodipendenza dovrà essere accertato dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti. Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza ed il programma di terapia e riabilitazione da svolgere presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali.

Mensilmente, inoltre, il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione rilasciata dalla struttura di cura e riabilitazione attestante l'effettivo svolgimento e la prosecuzione del programma terapeutico.

Il lavoratore è tenuto a riprendere il servizio entro 7 giorni dal termine del programma di riabilitazione.

I lavoratori familiari di tossicodipendenti, per i quali il Servizio pubblico per le tossicodipendenze attesti la necessità di concorrere al programma di riabilitazione, possono essere posti a richiesta in aspettativa, che sarà concessa in relazione alle esigenze organizzative e produttive aziendali.

Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro le attestazioni dello stato di tossicodipendenza del familiare e della necessità di concorrere al programma di cura e riabilitazione. Entrambe le attestazioni saranno rilasciate dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.

La durata massima dell'aspettativa per i lavoratori familiari di tossicodipendenti è di tre mesi non frazionabile.

I periodi di aspettativa di cui al presente articolo non comportano alcun trattamento retributivo diretto, indiretto e differito, e non saranno ritenuti utili ai fini di alcun trattamento contrattuale e di legge.

Art. 23 (Congedo matrimoniale)

Al lavoratore spetta un permesso di 15 giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio.

La richiesta di congedo matrimoniale dovrà essere presentata per iscritto all'Ente almeno 15 giorni prima dell'inizio del permesso stesso.

Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.

Il congedo matrimoniale spetta al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale ovvero a tempo determinato o stagionale, a condizione tuttavia che il periodo di servizio dallo stesso prestato nel corso dell'anno sia comunque superiore a cinque mesi.

Art. 24 (Assegno di nuzialità)

Ai lavoratori che contraggono matrimonio, su presentazione di domanda e dei documenti probatori, spetta un assegno "una tantum" di nuzialità pari al 40% della retribuzione individuale mensile per coloro che hanno una anzianità di servizio da uno a cinque anni ed all'80% della retribuzione individuale mensile per coloro che hanno una anzianità di servizio superiore a cinque anni.

In caso di matrimonio tra dipendenti dello stesso Ente l'assegno intero è corrisposto al coniuge che percepisce la retribuzione mensile maggiore, mentre è corrisposto metà assegno all'altro coniuge.

Art. 25 (Assenze)

Salvo quanto previsto per il caso di malattia, ogni impedimento che non consenta al lavoratore di raggiungere il luogo di lavoro per l'ora indicata nell'ordine di servizio dovrà essere comunicato all'Ente immediatamente salvo giustificato motivo.

Il lavoratore che chiamato in servizio non si presenta senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.

Art. 26 (Attività promozionale)

A) Le parti stipulanti il presente contratto si danno atto della necessità di incrementare l'attività promozionale nel mondo della scuola e del lavoro, nell'intento di diffondere, anche con attività a scopo didattico, la cultura musicale presso sempre maggiori strati di nuovo pubblico.

Convengono pertanto che, nell'ambito del normale orario di lavoro giornaliero, dovrà darsi maggiore sviluppo all'attività di spettacoli gratuiti per studenti e lavoratori nonché alla programmazione di prove generali con la partecipazione di tale pubblico. Resta inteso che la gratuità dello spettacolo non è esclusa dal recupero da parte dell'Ente nelle forme più opportune delle spese vive sostenute per lo svolgimento dell'attività promozionale in sede e fuori sede.

B) Previa intesa fra la Direzione aziendale, il Consiglio di azienda e gli interessati, i maestri collaboratori, i professori d'orchestra, gli artisti del coro ed i tescicorei parteciperanno all'attività di complessi ridotti, anche intercategoriale, qualunque sia la relativa composizione numerica, che svolgano la preparazione e l'esecuzione di manifestazioni artistiche senza o con la presenza di un direttore, purchè, in questo secondo caso, il direttore incaricato sia un dipendente dell'Ente.

Sia la preparazione che l'esecuzione di tali manifestazioni avverranno al di fuori del normale orario di lavoro - senza che ciò comporti alcun pregiudizio per la normale attività istituzionale dell'Ente, in sede e fuori sede - con un compenso forfettario la cui determinazione è rinviata ad intese in sede aziendale.

Nell'ambito dell'attività promozionale potranno esser liberamente utilizzati senza alcuna limitazione gli allievi delle scuole di danza degli Enti, cui competerà per la partecipazione a tale attività un compenso pari al 50%, 60% e 80% del compenso forfettario di cui sopra a seconda che si tratti di allievi del 5° corso, ovvero del 6° e 7° corso ovvero dell'8° corso.

Art. 27

(Utilizzazione di bande magnetiche registrate)

Per incrementare la produzione dell'Ente e favorire la diffusione del balletto fuori della sede principale del teatro possono essere usate bande magnetiche registrate dai complessi stabili dello stesso Ente.

L'uso delle bande magnetiche registrate è comunque consentito per l'attività di balletto svolta per l'attività promozionale di cui all'art. 26.

Nelle locandine e nella pubblicità in genere deve essere precisato che lo spettacolo avviene sulla base di bande magnetiche registrate dai complessi dell'Ente.

Se la registrazione è effettuata nell'ambito dell'orario di lavoro nulla è dovuto ai dipendenti che hanno effettuato la registrazione. Se invece la registrazione è effettuata fuori dell'orario di lavoro, spetta ai dipendenti il pagamento delle ore di lavoro straordinario prestato.

La registrazione non può essere utilizzata per più di tre stagioni teatrali, compresa quella in cui è avvenuta la registrazione.

La registrazione, terminata la sua utilizzazione, può essere conservata dall'Ente per uso di archivio. Analogamente possono essere conservate le eventuali registrazioni di spettacoli.

Art. 28

(Riprese radiotelevisive)

Il lavoratore è tenuto a prendere parte a riprese radiotelevisive di durata non superiore a 6 minuti, effettuate in funzione di servizi giornalistici e documentaristici, senza per questo maturare il diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Il lavoratore è tenuto altresì a prendere parte a riprese radiofoniche effettuate dall'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo. In tal caso - ove la ripresa radiofonica per trasmissione diretta o differita non richieda l'effettuazione da parte dei complessi dell'Ente di prove aggiuntive esclusivamente preordinate alla ripresa radiofonica - spetta al lavoratore che svolge una prestazione registrata un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.

Nel caso in cui la registrazione radiofonica riguardi solo una parte compiuta dello spettacolo (spettacolo lirico e concerto, ovvero due opere liriche costituenti ciascuna un intero spettacolo) il compenso di cui sopra è ridotto del 50%.

Art. 29

(Divieti e norme speciali)

Il lavoratore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dall'Ente in appositi regolamenti interni, purchè esse non contrastino con le disposizioni del presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni dell'Ente.

In caso di inadempienza saranno applicate le norme previste dall'art. 30.

In nessun caso il manifesto al pubblico costituirà impegni per l'Ente.

Obblighi del lavoratore -

Art. 30

(Provvedimenti disciplinari)

Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della gravità, con:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore a 3 ore di stipendio;
- d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo fino a 5 giorni;
- e) sospensione dallo stipendio e dal lavoro per un periodo non superiore a 10 giorni;
- f) licenziamento senza preavviso e con la perdita della relativa indennità.

Le sospensioni di cui alle lettere d) ed e) possono applicarsi a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).

Il provvedimento di cui alla lettera f) si applica nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto che siano così gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.

Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.

Alcun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti del lavoratore senza preventiva contestazione dell'addebito all'interessato e senza averlo sentito a sua difesa.

I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, salvo il caso di infrazioni di gravità tale che non consentano la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Art. 31 (Cure termali)

Per quanto concerne il trattamento per cure termali si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Art. 32 (Portatori di handicap)

Le parti stipulanti il presente contratto nell'intento di facilitare l'inserimento dei portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative convengono di favorire la loro collocazione nelle strutture aziendali, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative.

In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale, al fine di agevolarne la migliore integrazione.

Art. 33 (Benefici combattentistici)

Le disposizioni legislative vigenti in materia di benefici combattentistici a favore dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici saranno applicate con gli stessi criteri e limiti al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel caso in cui il lavoratore presti successivamente la propria opera con contratto a tempo indeterminato presso Enti diversi, i benefici in questione potranno essere dallo stesso goduti una sola volta ed in occasione della prima assunzione.

Art. 34 (Servizio militare)

Per il trattamento del lavoratore durante il periodo di chiamata o richiamo alle armi si applicheranno le norme di legge e gli accordi a carattere generale vigenti in materia.

Art. 35

(Anticipata risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato)

L'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato non dovuta a ragioni disciplinari porterà la parte inadempiente al pagamento a favore dell'altra della somma che il lavoratore avrebbe percepito dal giorno dell'interruzione del rapporto fino alla scadenza del contratto.

Art. 36

(Previdenza integrativa od aggiuntiva)

Presso gli Enti potranno essere costituiti, con contributi a carico degli Enti e dei lavoratori, fondi speciali per la corresponsione al personale di trattamenti integrativi od aggiuntivi delle prestazioni pensionistiche erogate in regime obbligatorio da parte dell'ENPALS.

Appositi regolamenti aziendali disciplineranno il funzionamento di detti fondi.

Dichiarazione a verbale

Le parti individuano concordemente nei seguenti alcuni dei criteri di massima cui improntare i Regolamenti aziendali disciplinanti i Fondi di previdenza integrativa o aggiuntiva:

- gestione patrimoniale autonoma;
- alimentazione del Fondo con contribuzione bilaterale;
- organi del Fondo: Assemblea dei partecipanti e dei pensionati, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci;
- finalità del Fondo: pensionamento integrativo o aggiuntivo, pensionamento anticipato o liquidazione del capitale;
- prestazioni del Fondo; pensione integrativa od aggiuntiva, pensione anticipata, pensione di invalidità generica e specifica, pensione indiretta o di reversibilità, pensione differita.

Art. 37

(Cassa assistenza straordinaria)

La Cassa di assistenza straordinaria per i lavoratori avrà lo scopo di intervenire in favore dei singoli lavoratori in caso di riconosciuta particolare necessità, secondo i criteri da concordarsi tra l'Ente ed il Consiglio di azienda.

La Cassa sarà alimentata con l'incasso netto di eventuali spettacoli effettuati a favore della Cassa stessa con le prestazioni gratuite di tutti i lavoratori e con la collaborazione dell'Ente.

Le finalità della Cassa potranno essere demandate al Fondo di cui all'art. 36.

Art. 38

(Diritto allo studio)

I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato potranno ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti per il conseguimento presso Istituti di Istruzione pubblica o legalmente riconosciuti del titolo di scuola media dell'obbligo o per la partecipazione a corsi di qualificazione, specializzazione e riqualificazione professionale promossi da Enti territoriali o dagli Enti.

I permessi retribuiti di cui al comma precedente potranno essere usufruiti nella misura massima di 150 ore annue pro-capite, nei limiti di un monte ore globale distribuito tra tutto il personale in forza all'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore, anche non coincidenti con l'orario di lavoro, doppio di quelle richieste come permesso retribuito. Il monte complessivo annuo di permessi retribuiti a disposizione del personale sarà determinato al 1° settembre di ciascun anno moltiplicando 5 ore per il numero dei dipendenti a tempo indeterminato.

I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'Ente per la partecipazione ai corsi di studio non dovranno superare il 3% del livello di appartenenza, computando i soli dipendenti a tempo indeterminato e dovrà comunque essere assicurato il normale svolgimento dell'attività produttiva.

Nell'eventualità che il numero dei richiedenti risulti superiore rispetto al numero dei beneficiari come sopra individuati, la Direzione aziendale e il Consiglio di azienda

concorreranno criteri obiettivi, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc. per l'individuazione dei lavoratori beneficiari dei permessi stessi, fermo restando quanto stabilito al 3° comma.

I lavoratori dovranno fornire all'Ente un certificato di iscrizione al corso e, a scadenze mensili, certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative.

*Art. 39
(Diritti sindacali)*

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

A) Consiglio di azienda

Gli Enti autonomi lirici e le Istituzioni concertistiche assimilate, prendono atto che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori FILIS-CGIL, FIS-CISL e FILSIC-UIL, riconoscono:

a) nel Consiglio di azienda, costituito in ciascun Ente od Istituzione, l'organo sindacale di rappresentanza unitaria nei cui componenti si identificano le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

b) nell'Esecutivo espresso dal Consiglio di azienda l'organo che rappresenta il Consiglio stesso nei confronti della Direzione dell'Ente e l'unica struttura sindacale aziendale delle predette Organizzazioni abilitata ai rapporti con la Direzione ed all'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al successivo punto 7.

Quanto sopra premesso si concorda che:

1) La composizione numerica del Consiglio di azienda è determinata sulla base di un rappresentante ogni 50, o frazione di 50, lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con un minimo di 7 rappresentanti. Il Consiglio di azienda è integrato da 3 membri, dipendenti dall'Ente dell'Istituzione, designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori FILIS-CGIL, FIS-CISL e FILSIC-UIL.

2) La composizione numerica dell'Esecutivo del Consiglio di azienda è comunque inferiore al 50% del numero dei componenti il Consiglio di azienda.

3) I nominativi dei componenti il Consiglio di azienda e l'Ente esecutivo, tutti i dipendenti dell'Ente o Istituzione interessati, verranno comunicati alla Direzione dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

4) Eventuali revoche e conseguenti sostituzioni verranno parimenti comunicate alla Direzione dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

5) Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni il Consiglio di azienda può disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 2 ore per ogni dipendente dell'Ente o Istituzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Non sono computabili nel monte ore annuo le ore utilizzate dall'Esecutivo del Consiglio di azienda per i rapporti con la Direzione.

Tali permessi comprendono quelli spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma dell'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300 nonché quelli a suo tempo concessi per il funzionamento delle Commissioni interne. I dirigenti delle R.S.A. che possono usufruire dei permessi - per un massimo comunque non superiore complessivamente per le tre Organizzazioni sindacali al 20% del monte ore annuo di cui sopra - ed i cui nominativi saranno comunicati alla Direzione con le modalità di cui ai precedenti punti 3 e 4, non possono eccedere il numero di 2 per ciascuna Organizzazione sindacale.

6) I permessi verranno richiesti, di norma per iscritto, con almeno 24 ore di anticipo dall'Esecutivo del Consiglio di azienda alla Direzione indicandone il tempo ed i membri del Consiglio di azienda che ne usufruiranno e verranno concessi compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per quanto concerne i dirigenti delle R.S.A. nonché i membri del Consiglio di azienda direttamente designati dalle Organizzazioni sindacali - limitatamente alle riunioni indette per l'attività delle R.S.A. - i permessi verranno richiesti, di norma per iscritto, con almeno 24 ore di anticipo dalle Organizzazioni sindacali alla Direzione e verranno concessi compatibilmente con le esigenze di servizio.

7) Il Consiglio di azienda, per il tramite dell'Esecutivo esercita i compiti riconosciuti alle Commissioni interne dall'accordo interconfederale 18 aprile 1966 nonché quelli previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta, tra l'altro, al Consiglio di azienda:

- a) intervenire presso la Direzione per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
 - b) intervenire presso la Direzione per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e per la composizione delle controversie collettive ed individuali relative;
 - c) esaminare con la Direzione, preventivamente alla loro attuazione, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, gli schemi generali di regolamenti interni da questa predisposti relativamente all'organizzazione del lavoro, l'epoca delle ferie, la determinazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro nei vari giorni della settimana, anche in caso di turni, sia che si tratti di variazioni di tale distribuzione restando immutato l'orario di lavoro in atto, sia in relazione a modifiche di orario predisposte dalla Direzione.
- La Direzione consulterà il Consiglio di azienda sui regolamenti organici del personale.

B) Permessi sindacali

- a) Ai lavoratori designati dalle Organizzazioni sindacali sottoscrittrici il contratto a partecipare alle trattative contrattuali nazionali concernenti il settore degli Enti lirico-sinfonici verranno concessi permessi retribuiti per la partecipazione a tali trattative, compatibilmente con le esigenze di servizio;
- b) i lavoratori che, nell'ambito delle Organizzazioni sindacali sottoscrittrici il contratto, rivestono la qualifica di dirigente sindacale a livello nazionale e/o territoriale hanno diritto di fruire di permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi nazionali e/o territoriali nonchè per l'espletamento del proprio mandato e di ogni attività connessa, compresa la partecipazione alle trattative contrattuali nazionali per il settore degli Enti lirico-sinfonici.

Tali permessi potranno essere usufruiti nel limite massimo di un monte ore annuo, che ciascun Ente ed Istituzione è tenuto a mettere cumulativamente a disposizione dei propri dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti delle Organizzazioni sindacali sottoscrittrici il contratto, in ragione di 4 ore per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato presso gli Enti e le Istituzioni con personale a tempo indeterminato fino a 300 unità, di 3 ore per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato presso gli Enti e le Istituzioni con personale a tempo indeterminato oltre 300 e fino a 600 unità e di 2 ore per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato presso gli Enti e le Istituzioni con personale a tempo indeterminato oltre 600 unità.

Le Organizzazioni sindacali sottoscrittrici il contratto sono tenute a notificare agli Enti interessati i nominativi dei lavoratori che rivestono la qualifica di dirigente sindacale nonchè le variazioni intervenute ed a trasmettere per conoscenza ai singoli Enti di volta in volta le comunicazioni di convocazione degli organi direttivi indirizzate ai lavoratori interessati;

- c) ai lavoratori designati dalle Organizzazioni sindacali sottoscrittrici il contratto come propri rappresentanti in seno a Commissioni ministeriali, di collocamento, di concorso, ecc. potranno essere concessi permessi non retribuiti per la partecipazione alle riunioni di tali Commissioni.

Per la fruizione dei permessi di cui sopra si conviene che:

- per quanto concerne i permessi di cui ai punti a) e b), gli stessi verranno richiesti di norma per iscritto con almeno 48 ore di anticipo dalle Organizzazioni sindacali interessate e verranno concessi compatibilmente con le esigenze di servizio;
- per quanto concerne i permessi di cui al punto c), gli stessi verranno richiesti di norma per iscritto con almeno 72 ore di anticipo dalle Organizzazioni sindacali interessate e verranno concessi compatibilmente con le esigenze di servizio.

C) Versamento contributi sindacali

L'Ente, su delega individuale rilasciata dal lavoratore, tratterà i contributi sindacali nella misura dell'1% della retribuzione.

Nella delega dovrà essere indicata l'Organizzazione sindacale alla quale il contributo dovrà essere devoluto.

D) Sistema di informazioni

Ferma restando l'autonomia operativa e le prerogative istituzionali degli Enti e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, saranno articolate procedure di informazione nei seguenti termini:

A) Livello nazionale

Annualmente, entro il primo quadrimestre, l'ANELS fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori FILIS-CGIL, FIS-CISL, FILSIC-UIL, nel corso di uno specifico incontro, informazioni globali riferite all'esercizio finanziario in corso sugli indirizzi produttivi e sui programmi di attività degli Enti lirico-sinfonici, sugli elementi di entrata e di uscita emergenti dai bilanci preventivi, e sulle prospettive occupazionali generali del settore.

Annualmente, entro il terzo quadrimestre, l'ANELS fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori FILIS-CGIL, FIS-CISL, FILSIC-UIL, nel corso di uno specifico incontro, informazioni globali riferite all'esercizio finanziario precedente sulle attività produttive realizzate dagli Enti lirico-sinfonici e sugli elementi di entrata e di uscita emergenti dai conti consuntivi.

B) Livello territoriale

Annualmente, entro il primo quadrimestre, la Direzione aziendale, nel corso di uno specifico incontro, fornirà alle Organizzazioni sindacali a livello orizzontale territoriale ed alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria, informazioni sugli indirizzi produttivi dell'Ente, con particolare riferimento ai programmi finalizzati alla diffusione musicale nel territorio e nella scuola, sulle previsioni finanziarie, nonché sui progetti di formazione professionale.

C) Livello aziendale

C1) Annualmente, entro il primo quadrimestre, la Direzione aziendale, fornirà al Consiglio di azienda ed alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria informazioni riferite all'esercizio finanziario successivo sulle linee e proposte di programmazione annuale, sulle modalità produttive dell'attività artistica programmata (produzioni proprie, coproduzioni, commesse esterne), sulla situazione finanziaria quale emerge dal bilancio preventivo e sulle prospettive occupazionali dell'Ente.

Nel corso dello stesso incontro e, comunque, entro il primo quadrimestre, la Direzione aziendale fornirà al Consiglio di azienda alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria informazioni riferite all'esercizio finanziario precedente sulle attività produttive realizzate dall'Ente e sugli elementi di entrata e di uscita emergenti di conto consuntivo.

Gli Enti informeranno preventivamente il Consiglio di azienda e le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria delle proposte eventuali modifiche del regolamento organico del personale, nonché dei criteri e modalità delle produzioni.

C2) La Direzione aziendale si confronterà preventivamente con il Consiglio di azienda e, nel corso dello stesso incontro, con le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria sulle proposte di nuova organizzazione del lavoro e sui riflessi sulla occupazione e sulle condizioni di lavoro, sui programmi di formazione professionale, sui processi di mobilità del personale che determinino spostamenti non temporanei nell'ambito aziendale di significative aliquote di lavoratori, sui criteri e modalità delle selezioni per le assunzioni.

A conclusione del confronto il Consiglio di azienda e le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria potranno formalizzare, ove del caso, il loro parere entro i 10 giorni successivi. La Direzione aziendale sottoporà all'organo deliberante dell'Ente le proprie proposte corredate del suddetto parere ove espresso.

N.d.R.: L'accordo di rinnovo prevede quanto segue:

Con la stipulazione della presente ipotesi di accordo l'ANELS e le OO.SS., nel corrispondere all'impegno loro proprio di disciplinare i rapporti di lavoro del personale dipendente dagli enti lirico-sinfonici, hanno altresì inteso precostituire idonee condizioni operative per il successivo rinnovo dei patti di lavoro, che, è comune convinzione delle parti, dovrà particolarmente qualificarsi:

- sotto il profilo della ristrutturazione della disciplina contrattuale ispirata a criteri di funzionalità, professionalità e produttività che ponga gli enti, nell'imminenza delle prossime scadenze comunitarie, in condizioni di rafforzare e promuovere adeguatamente la loro presenza a livello europeo;

- sul piano del rispetto e della giusta valorizzazione della professionalità in tutti i suoi aspetti.

Coerentemente con le posizioni espresse nei rispettivi documenti preparatori del rinnovo contrattuale e ribadite nel corso delle trattative sindacali, l'ANELS e le OO.SS. ritengono che una nuova disciplina contrattuale articolata sulla base dei suddetti principi costituisca una delle premesse indispensabili per l'attuazione del nuovo ordinamento giuridico degli enti lirico-sinfonici.

La traduzione contrattuale di tali principi dovrà essere perseguita:

- sotto il profilo dei trattamenti economici, assicurando retribuzioni ancora più rispettose dei diversi livelli di qualificazione professionale, anche attraverso l'adozione di una nuova scala categoriale del personale. A tal fine l'ANELS e le OO.SS. costituiranno una Commissione paritetica di studio degli assetti classificatori e parametrici che, entro due mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, programmerà il calendario ed i criteri operativi dei propri lavori che dovranno essere conclusi entro il 30 aprile 1993;

- sul piano dell'organizzazione del lavoro, adottando criteri tesi ad una adeguata flessibilità degli orari di lavoro, avuto riguardo alle specifiche esigenze produttive ed alle peculiarità professionali;

- sul versante, infine, dell'impegno a ricercare le migliori condizioni di funzionalità operativa degli enti. Prospettiva, quest'ultima, cui le parti - previa acquisizione di ogni utile strumento conoscitivo in primo luogo per il tramite

dell'Osservatorio nazionale, che le parti si impegnano a rendere operativo entro il 30 settembre 1992 - riserveranno attenzione in riferimento sia alla esigenza di garantire adeguati livelli di professionalità dei componenti i complessi artistici e tecnici, sia alla necessità di nuovi e più moderni sistemi di relazioni sindacali e di partecipazione che prevedano anche regole in materia di conflitti di lavoro, che, nel rispetto dei diritti e delle prerogative degli enti e dei lavoratori e, per essi, delle rispettive Organizzazioni rappresentative, contribuiscano a porre gli enti in condizioni di assolvere al meglio alle loro finalità istituzionali e di servizio.

Per la realizzazione di tali finalità le parti confermano l'urgente esigenza di pervenire al nuovo ordinamento delle attività musicali, da considerare impegno prioritario sin dalle fasi di avvio della nuova legislatura. Ritengono altresì che la riforma non potrà che essere accompagnata da un maggior impegno finanziario dello Stato e dal ripristino delle originarie caratteristiche del F.U.S. nelle sue connotazioni di base della indicizzazione, triennializzazione e tempestiva erogazione dei finanziamenti.

Dichiarazione delle OO.SS.

Alla realizzazione di quanto previsto nel precedente penultimo capoverso in materia di relazioni sindacali le OO.SS. dichiarano di voler concorrere attraverso le nuove strutture di rappresentanza sindacale unitaria che, sostituendo le attuali, una volta formalizzate, dovranno trovare adeguato riconoscimento da parte dell'ANELS.

3) Permessi sindacali

Il 2° comma della lett. b) dell'articolo 39 - B) Permessi sindacali è così sostituito con decorrenza dal 1° gennaio 1992: "Tali permessi potranno essere usufruiti nel limite massimo di un monte ore annuo, che ciascun Ente ed Istituzione è tenuto a mettere cumulativamente a disposizione dei propri dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti delle Organizzazioni sindacali sottoscrittrici il contratto, in ragione di quattro ore per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato fino a 500 unità e di un'ora per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato oltre 500 unità".

Art. 40 (Appalti)

Le Direzioni aziendali informeranno preventivamente i Consigli d'azienda e le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria delle commesse esterne nonché degli appalti di servizi all'interno degli Enti.

L'ANELS e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel convenire sulla esigenza di ottimizzare le capacità produttive interne degli Enti nella logica della migliore utilizzazione delle risorse, concordano altresì, ai fini di una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, che gli Enti inseriranno nei contratti di appalto una apposita clausola che preveda l'osservanza da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse.

Gli Enti non si avvarranno di aziende che risultino inadempienti agli impegni sottoscritti.

Art. 41 (Procedure per la definizione delle controversie sindacali)

Nel ribadire il comune intendimento di adottare tutte le misure utili per prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere nelle varie realtà aziendali nonché allo scopo di salvaguardare l'interesse dell'utenza, le parti concordano di adottare le procedure di seguito indicate:

a) procedura preventiva

- L'Ente fornirà ai Consigli d'azienda o alle R.S.A. locali informazioni preventive sulle finalità, modalità operative e conseguenze delle innovazioni tecnologiche e/o tecnico-organizzative di rilievo che comportino immediatamente o in prospettiva la riorganizzazione del lavoro. I Consigli d'azienda o le R.S.A. locali presenteranno all'Ente le richieste dei lavoratori in tema di innovazione tecnologica e/o tecnico-organizzativa;

- le valutazioni, sui temi esposti da entrambe le parti, dovranno essere presentate ed esaminate entro 3 giorni lavorativi o comunque entro il termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale;

- trascorso tale termine le parti, senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d'azione, potranno integrare le proprie delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi;

- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;

- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;

- nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all'Ente con un preavviso comunque non inferiore ad 1 giorno.

b) procedura di conciliazione

I conflitti di lavoro, non riguardanti il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, saranno esaminati e possibilmente risolti come segue:

- le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate tra le parti entro 3 giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale;
- trascorso tale termine le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
- nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all'Ente, con un preavviso comunque non inferiore ad 1 giorno.

c) controversie individuali e plurime

Le controversie individuali e plurime dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e all'Autorità giudiziaria.

Sono escluse dalle procedure di che trattasi:

- la materia di cui ai licenziamenti individuali e collettivi ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi interconfederali in vigore;
- la materia di cui all'art. 30 del contratto collettivo di lavoro (provvedimenti disciplinari).

Per le controversie aziendali attinenti l'applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come regolato dal contratto, può richiedere che la questione venga esaminata tra l'Ente e il Consiglio d'azienda, o le R.S.A. locali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

La richiesta di esame avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite la presentazione di apposita domanda alla direzione aziendale, che dovrà contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo stesso.

Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite dei predetti organismi rappresentativi dei lavoratori.

I reclami dovranno essere esaminati e discussi entro 10 giorni dalla presentazione. Qualora non si raggiunga un accordo tra l'Ente e i predetti organismi rappresentativi dei lavoratori, il reclamo potrà essere sottoposto ad un ulteriore esame con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i cui rappresentanti unitamente all'Ente dovranno ricevere la richiesta entro 10 giorni dal mancato accordo in sede locale; l'esame in sede sindacale dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta di cui sopra.

Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, nè i lavoratori interessati potranno adire l'Autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

*Art. 42
(Collocamento a riposo)*

Il lavoratore è collocato a riposo d'ufficio al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne; per i tersetcorei, rispettivamente, al compimento del 45° e 40° anno di età.

La risoluzione del rapporto di lavoro ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prescritta.

Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino ai limiti di età sopra previsti per gli

uomini, previa comunicazione all'Ente da effettuarsi almeno 3 mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

In deroga alla normativa di cui sopra, il Consiglio di amministrazione, a domanda, delibera il mantenimento in servizio del personale che non abbia maturato i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia fino al raggiungimento di detti requisiti.

Nota a verbale

Le parti si danno atto e riconoscono in relazione a tale norma e ad ogni altra disposizione di legge in materia pensionistica che la permanenza della idoneità professionale costituisce condizione imprescindibile del rapporto di lavoro.

Art. 43

(Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto)

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro si applicano le seguenti norme.

Fino al 31 maggio 1982 è dovuta al lavoratore un'indennità di anzianità pari ad una mensilità di retribuzione in godimento al 31 maggio 1982 per quanti sono gli anni di servizio prestato a tale data.

Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero, trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni.

Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione specificata al primo comma dell'art. 8 anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo purchè siano di ammontare determinato.

Con decorrenza dal 1° giugno 1982 trova applicazione la legge 29 maggio 1982, n. 297.

Art. 44

(Indennità in caso di morte)

In caso di morte del lavoratore l'indennità di anzianità, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.

Per quanto concerne la ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, e l'attribuzione di essa, in mancanza delle persone indicate nel comma precedente, valgono le norme contenute nell'art. 2122 del codice civile.

Art. 45

(Certificato di servizio)

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa, l'Ente rilascerà, a richiesta, un certificato con la indicazione del tempo durante il quale il lavoratore è stato occupato alle sue dipendenze e della natura della prestazione esplicata.

Art. 46

(Osservatorio)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Le parti, ferma restando l'autonomia operativa e le rispettive distinte responsabilità e prerogative istituzionali degli Enti e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano di istituire un osservatorio nazionale, formato da 6 componenti, dei quali 3 designati dall'ANELS e 3 designati dalla FILIS-CGIL, FIS-CISL e FILSIC-UIL, con il compito di:

- a) seguire l'andamento produttivo del settore degli Enti lirico-sinfonici nonchè lo stato e le prospettive occupazionali generali anche in riferimento all'utilizzazione dei lavoratori stranieri;
- b) esaminare l'andamento della contrattazione integrativa aziendale anche nel suo rapporto con i principi del contratto nazionale di lavoro;
- c) elaborare proposte in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale;

- d) studiare normative preordinate ed assicurare la salute dei lavoratori in relazione alle condizioni ambientali in cui sono chiamati a prestare la loro opera;
- e) studiare forme assicurative in rapporto a rischi di lavoro non rientranti tra quelli coperti dall'INAIL da proporre agli Enti.

Pari opportunità

Nell'ambito dell'osservatorio le parti concordano di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 1985 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla realizzazione di azioni positive a favore del personale femminile.

N.d.R.: L'accordo di rinnovo prevede quanto segue:

6) Osservatorio

L'art. 46 del c.c.n.l. 17 gennaio 1989 è così sostituito:

"Le parti, ferma restando l'autonomia operativa e le rispettive distinte responsabilità e prerogative istituzionali degli enti e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano di istituire un Osservatorio nazionale, formato da sei componenti, dei quali tre designati dall'ANELS e tre designati dalla FILIS-CGIL, FIS-CISL e UILSIC-UIL, con il compito di:

- a) seguire l'andamento produttivo del settore degli enti lirico-sinfonici nonché lo stato e le prospettive occupazionali generali anche in riferimento alla utilizzazione dei lavoratori stranieri;
- b) esaminare l'andamento della contrattazione integrativa aziendale anche nel suo rapporto con i principi del contratto nazionale di lavoro;
- c) esaminare i particolari problemi connessi alla peculiarità dell'articolazione dell'attività lavorativa nell'intero arco della settimana;
- d) elaborare proposte in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale;
- e) acquisire informazioni sulle dinamiche occupazionali distinte per sesso e per qualifiche e realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 1985 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna - tra cui la legge 10 aprile 1991, n. 125 - attività di studio e di ricerca finalizzate alla realizzazione di azioni positive a favore del personale femminile;
- f) analizzare le eventuali discriminazioni esistenti nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera;
- g) proporre azioni tese ad evitare le molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
- h) studiare normative preordinate ad assicurare la salute dei lavoratori in relazione alle condizioni ambientali in cui sono chiamati a prestare la loro opera;
- i) studiare forme assicurative in rapporto a rischi di lavoro non rientranti tra quelli coperti dall'INAIL da proporre agli enti".

Art. 47

(Contrattazione integrativa aziendale)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Le parti si danno atto che in sede aziendale, nel rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio, potranno costituire oggetto di contrattazione tra direzioni aziendali, organismi rappresentativi aziendali ed organizzazioni sindacali territoriali le materie delle trasferte, delle riprese televisive e delle diverse forme di riproduzione audiovisiva, del premio di produzione nonché, in coerenza e nel rispetto della normativa prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, i criteri e le modalità di articolazione di tale normativa in funzione delle specifiche esigenze organizzative e funzionali aziendali che consentano il miglioramento della efficienza e della produttività dei servizi e, quindi, l'inquadramento dell'attività produttiva aziendale.

Resta inteso che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie diverse rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale e che i contenuti economici della contrattazione dovranno essere comunque correlati al documentato incremento dell'attività dell'Ente.

Il provvedimento amministrativo dell'Ente che approva le intese contrattuali aziendali dovrà indicare i mezzi finanziari destinati alla relativa copertura nel rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio.

Resta altresì inteso che i contenuti della contrattazione, ove richiesto anche solo da una delle parti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici del c.c.n.l. al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopra indicati ed a quelli del contratto nazionale di lavoro.

N.d.R.: L'accordo di rinnovo prevede quanto segue:

7) Contrattazione integrativa aziendale

Le parti si danno atto che in sede aziendale, nel rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio, potranno costituire oggetto di contrattazione tra direzioni aziendali, organismi rappresentativi aziendali ed organizzazioni sindacali territoriali le materie delle trasferte, delle riprese televisive e delle diverse forme di riproduzione audiovisiva, del premio di produzione nonché, in coerenza e nel rispetto della normativa prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, i criteri e le modalità di articolazione di tale normativa in funzione delle specifiche esigenze organizzative e funzionali aziendali,

che consentano il miglioramento della efficienza e della produttività dei servizi e, quindi, l'incremento dell'attività produttiva aziendale.

Resta inteso che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie diverse rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale e che i contenuti economici della contrattazione dovranno essere comunque correlati al documentato incremento dell'attività dell'Ente.

Il provvedimento amministrativo dell'Ente che approva le intese contrattuali aziendali dovrà indicare i mezzi finanziari destinati alla relativa copertura - a tal fine potendosi utilizzare unicamente fondi estranei al finanziamento statale - nel rispetto delle disposizioni legislative generali e di settore e dell'obbligo del pareggio di bilancio.

Resta altresì inteso che i contenuti della contrattazione, ove richiesto anche solo da una delle parti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici del c.c.n.l. al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopra indicati ed a quelli del contratto nazionale di lavoro.

Art. 48
(Decorrenza e durata)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Salvo gli istituti per i quali è prevista una diversa decorrenza, il presente contratto decorre dal 1° aprile 1987 e resterà in vigore fino al 30 giugno 1990.

Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

N.d.R.: L'accordo di rinnovo prevede quanto segue:

Disposizioni finali

Salvo gli istituti per i quali è prevista una diversa decorrenza, la presente ipotesi di accordo decorre dal 1° luglio 1990 e resterà in vigore sino al 31 dicembre 1993.

Le parti si riservano di sottoporre per l'approvazione la presente ipotesi di accordo alle rispettive assemblee.

Le parti avvieranno le trattative per il successivo rinnovo contrattuale a partire dal 1° ottobre 1993, previa acquisizione della piattaforma rivendicativa sindacale con almeno 45 giorni di anticipo.

MAESTRI COLLABORATORI

Art. 49
(Inquadramento)

I maestri collaboratori sono così inquadrati nei livelli dell'area artistica di cui all'art. 4 del presente contratto:

1° livello

Direttore musicale di palcoscenico

Maestro collaboratore con obbligo di direzione orchestrale

2° livello (maestri collaboratori gruppo A)

Maestro collaboratore di sala

Maestro suggeritore

Maestro collaboratore di palcoscenico

Altro maestro del coro

1° maestro al ballo con obbligo di eventuale direzione

Maitre de ballet

3° livello (maestri collaboratori gruppo B)

Maestro della banda

Aiuto maestro del coro

Maestro di ballo

Maestro alle luci

Maestro aggiunto di palcoscenico e di sala

E' inquadrato nel 1° livello il direttore musicale di palcoscenico che ha la responsabilità del coordinamento e della direzione dei complessi musicali in palcoscenico e svolge compiti di coordinamento degli altri maestri collaboratori in palcoscenico e con la direzione artistica.

E' inquadrato nel 1° livello il maestro collaboratore che oltre alle mansioni proprie dei maestri collaboratori di gruppo A, assume contrattualmente l'obbligo della direzione orchestrale per le prove e a richiesta della Direzione aziendale, per l'eventuale ripresa di alcune fra le opere

in programma. I titoli degli spettacoli la cui ripresa potrà essere eventualmente affidata al maestro saranno comunicati all'interessato prima dell'inizio della stagione. Per la direzione orchestrale delle prove non compete alcun compenso aggiuntivo. Per la direzione orchestrale delle riprese sarà corrisposto un compenso da pattuirsi di volta in volta.

La Direzione ha facoltà di affidare, durante la stagione, anche agli altri maestri collaboratori la ripresa o le prove di alcune fra le opere in programma. L'Ente corrisponderà ai maestri collaboratori per la direzione orchestrale delle prove e delle riprese uno speciale compenso da pattuirsi di volta in volta.

Il presente contratto verrà applicato, ad eccezione della normativa concernente gli orari di lavoro, al maestro del coro, il quale sarà tenuto a prestare la propria attività in relazione ai compiti affidatigli. Ai fini del computo degli aumenti periodici di anzianità del maestro del coro verrà convenzionalmente utilizzato il minimo retributivo previsto per il 1° livello.

La qualifica di altro maestro del coro è riconosciuta al maestro che ha l'obbligo di svolgere tutte le mansioni del maestro del coro e di sostituirlo.

Al maestro della banda cui venga affidata in modo continuativo la preparazione di altri complessi di palcoscenico con obbligo della strumentazione sarà riconosciuta l'appartenenza al 2° livello.

Art. 50 (Mutamento di mansioni)

Al maestro collaboratore, in relazione alle esigenze dell'Ente, possono essere affidate mansioni di livello superiore.

Al maestro collaboratore che sia chiamato a svolgere mansioni di livello superiore è dovuto, per il relativo periodo, un importo corrispondente alla differenza tra il minimo tabellare di retribuzione del livello superiore ed il minimo tabellare di retribuzione del proprio livello.

Trascorso un periodo ininterrotto di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni di livello superiore, avverrà il passaggio del maestro collaboratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro maestro collaboratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Art. 51 (Prestazioni speciali)

I maestri collaboratori hanno l'obbligo di eseguire tutte le prestazioni speciali che, inerenti alle rispettive mansioni e necessarie per il normale svolgimento degli spettacoli, fossero loro affidate dalla Direzione.

Sono tuttavia escluse da tale obbligo le prestazioni strumentali in orchestra e le esecuzioni solistiche di rilievo in palcoscenico. Al maestro che accetta di svolgere tali prestazioni spetta uno speciale compenso da pattuirsi di volta in volta.

Sono da annoverare tra le prestazioni speciali le strumentazioni realizzate dal maestro istruttore della banda assegnato al 3° livello.

Art. 52 (Qualifica impiegatizia)

Ai maestri cui si applica il presente contratto spetta, a tutti gli effetti, la qualifica impiegatizia.

Art. 53 (Orario di lavoro)

L'orario normale di lavoro del maestro collaboratore è fissato in 39 ore settimanali e in 7 ore giornaliere ripartite in due prestazioni ordinarie, una delle quali potrà avere una durata massima di 4 ore.

Tuttavia, ai soli fini delle prestazioni eseguite al pianoforte, l'orario di lavoro del maestro di sala e del maestro al ballo è fissato in 6 ore, ripartite in due prestazioni ordinarie, una delle quali potrà avere la durata massima di 4 ore. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero, le 6 ore di prestazione eseguita al pianoforte dal maestro di sala e dal maestro al ballo assorbono convenzionalmente 7 ore di lavoro.

In caso di spettacolo o antiprova generale o prova generale, l'orario normale di lavoro del maestro collaboratore è così suddiviso:

- a) una prestazione ordinaria di 3 ore ed uno spettacolo o viceversa;
- b) una prestazione ordinaria di 3 ore ed una antiprova generale o viceversa;
- c) una prestazione ordinaria di 3 ore ed una prova generale o viceversa.

Il maestro collaboratore è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

In caso di prova unica l'orario giornaliero sarà esaurito in 5 ore.

Durante ciascuna prova il maestro collaboratore ha diritto ad almeno 10 minuti di riposo da computarsi nell'orario di lavoro.

Tra le due prestazioni ordinarie giornalieri dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendaliamente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti. Tale intervallo può essere ridotto a 2 ore in relazione ad esigenze di produzione.

Il maestro collaboratore dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.

Le prestazioni antimeridiane avranno inizio normalmente alle ore 10. Le prestazioni antimeridiane del maestro alle luci potranno avere inizio alle ore 8,30. Le prestazioni serali non potranno superare in regime normale di lavoro le ore 1 in caso di spettacolo e prova generale, le ore 0,30 in caso di antiprova generale e le ore 24 in caso di prove ordinarie. Gli spettacoli all'aperto e le relative prove antigenerali e generali potranno protrarsi fino alle ore 1,30.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il maestro collaboratore usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro si esaurisce con una prestazione di 4 ore o con uno spettacolo, che possono essere effettuati in regime normale di lavoro sia al mattino che al pomeriggio che alla sera.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al 1° comma del presente articolo, con decorrenza dal 1° luglio 1988 è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d'anno finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento professionale.

Art. 54

(Lavoro straordinario, notturno e festivo)

Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di impedimento, il maestro collaboratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo che gli venga richiesto.

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l'orario normale di cui al primo comma dell'art. 53, sarà compensato per ogni mezz'ora di prolungamento o frazione di mezz'ora con la retribuzione spettante per mezz'ora di prestazione maggiorata del 75%.

Qualora l'Ente richieda una o più prove straordinarie fuori dell'orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al maestro collaboratore un compenso globale pari al 60% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta. La durata delle prestazioni straordinarie sarà di due ore. E' consentito un prolungamento di 15 minuti che sarà retribuito con una maggiorazione del 20% sulla retribuzione giornaliera.

Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello compiuto oltre le ore 24 per le prove ordinarie e straordinarie, oltre le ore 0,30 per le prove antigenerali, oltre le ore 1 per gli spettacoli e le prove generali e oltre le ore 1,30 per l'attività all'aperto, verrà compensato per ogni mezz'ora di prolungamento o frazione di mezz'ora con la retribuzione spettante per mezz'ora di retribuzione maggiorata del 100%.

Qualora il maestro collaboratore sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui all'art. 55 avrà diritto ad un compenso pari al 60% della retribuzione giornaliera per le prestazioni che non superano le due ore. In caso di spettacolo, antiprova o prova generale, avrà diritto ad un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 55

(Ricorrenze festive)

Sono considerati giorni festivi agli effetti del presente contratto:

- A) il giorno di riposo settimanale;
- B) le seguenti festività:
 - 1) il primo giorno dell'anno;
 - 2) il giorno dell'Epifania;
 - 3) il giorno di Pasqua;
 - 4) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
 - 5) il giorno 25 aprile;
 - 6) il giorno 1° maggio;
 - 7) il giorno 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), limitatamente al comune di Roma;
 - 8) il giorno dell'Assunzione;
 - 9) il giorno di Ognissanti;
 - 10) il giorno dell'Immacolata Concezione;
 - 11) il giorno di Natale;
 - 12) il giorno 26 dicembre;
 - 13) la ricorrenza del Patrono locale.

Verranno altresì considerati giorni festivi quelle festività nazionali che venissero eventualmente in seguito stabilite da disposizioni di legge.

Nel caso in cui una delle festività suddette coincida con il giorno di riposo settimanale, troverà applicazione il trattamento previsto dall'art. 2 dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954.

L'Ente ha la possibilità di concedere in sostituzione del compenso per le festività lavorate giorni compensativi di riposo od aggiuntivi del periodo feriale. Le modalità per l'applicazione dell'istituto verranno stabilite con accordi aziendali.

In caso di coincidenza della festività del Santo Patrono con altra festività prevista dalla lettera B) del 1° comma del presente articolo si provvederà in sede aziendale a fissare altra giornata sostitutiva di quella non usufruita dal maestro collaboratore per la coincidenza suddetta.

Per la disciplina delle festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 16.

*Art. 56
(Trasferte)*

Il maestro collaboratore ha l'obbligo di partecipare alle trasferte che impegnano l'Ente in Italia ed all'estero. La scelta del mezzo di trasporto è rimessa alle discrezionalità dell'Ente.

La regolamentazione delle trasferte, fermo restando quanto previsto dall'art. 47 del presente contratto, è così fissata:

A) Trasferte nazionali ed internazionali

- in giornata di trasferta, dopo 4 ore consecutive di viaggio, può essere richiesta al maestro collaboratore una prestazione di durata tale da completare l'orario giornaliero di lavoro;
- oltre le 6 ore consecutive di viaggio non possono essere richieste prestazioni lavorative giornaliere;
- nelle giornate di solo trasferimento dei complessi, qualunque sia la durata del viaggio, spetta al maestro collaboratore il solo trattamento di trasferta;
- in caso di viaggio notturno l'Ente assicurerà al maestro collaboratore un posto di riposo;
- il rientro del maestro collaboratore dalla trasferta nella città sede dell'Ente non dovrà effettuarsi oltre le ore 1,30;
- alloggio di norma in camera doppia con servizi ovvero l'equivalente economico, e, per le sole trasferte internazionali, prima colazione ovvero l'equivalente economico;
- rimborso forfettario delle spese di vitto la cui misura - fatte salve le eventuali situazioni aziendali di miglior favore preesistenti - è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, in lire 22.400 per un pasto ed in lire 44.800 per due pasti. L'entità del rimborso delle spese di vitto per le trasferte internazionali potrà essere variata quando risultasse obiettivamente insufficiente in relazione al diverso costo della vita nel Paese ospitante, anche tenuto conto del cambio in vigore;
- indennità forfettaria di lire 5.000 giornaliera a titolo di rimborso per le piccole spese.

B) Trasferte regionali e interregionali

- in giornata di trasferta l'impegno complessivo del maestro collaboratore tra viaggio di andata e ritorno ed effettiva prestazione lavorativa nella città sede della trasferta non può superare le 9 ore. L'eccedenza oltre le 7 ore e fino alle 9 ore sarà retribuita in regime ordinario di lavoro;
- il rientro in teatro non può normalmente avvenire oltre le ore 2,30. Ove per cause imprevedibili venga superato tale limite, l'eccedenza di orario oltre le ore 2,30 sarà compensata con la retribuzione normale;
- il pernottamento, da programinarsi preventivamente quando non sia possibile prevedere il rientro in teatro entro le ore 2,30, avviene di norma in camera doppia con servizi in alberghi di II categoria o, in mancanza della II categoria, della migliore categoria esistente su piazza;
- nella giornata successiva alla trasferta il maestro collaboratore è tenuto ad effettuare le sue normali prestazioni lavorative. Peraltro, ove il rientro avvenga oltre le ore 1,30, il maestro collaboratore non può essere chiamato al lavoro prima che siano trascorse 12 ore dal momento del rientro in teatro;
- in caso di pernottamento, il viaggio di rientro in sede nella mattinata successiva assorbe la prima prestazione giornaliera;
- rimborso forfettario delle spese di vitto la cui misura - fatte salve le eventuali situazioni aziendali di miglior favore preesistenti - è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, in lire 22.400 per un pasto ed in lire 44.800 per due pasti.

C) Trasferte regionali di più giorni di durata

- nel caso in cui la permanenza in una stessa località si prolunghi per più giorni, ferma restando l'applicazione della normativa di cui al punto B), per quanto concerne il giorno di partenza e di rientro dalla trasferta, nei giorni di intera permanenza sulla piazza il maestro collaboratore è tenuto a fornire le normali prestazioni giornaliere;
- nel caso in cui la trasferta di più giorni di durata si svolga con spostamenti giornalieri in sedi diverse, l'impegno complessivo tra viaggi ed effettive prestazioni lavorative nella città sede della trasferta non può superare le 9 ore. L'eccedenza oltre le 7 ore e fino alle 9 ore sarà retribuita in regime ordinario di lavoro;
- rimborso forfettario delle spese di vitto la cui misura - fatte salve le eventuali situazioni aziendali di miglior favore preesistenti - è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, in lire 22.400 per un pasto ed in lire 44.800 per due pasti.

D) Missioni individuali

Al maestro collaboratore in missione individuale per conto dell'Ente si applica il trattamento previsto per le trasferte collettive, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui avviene la missione. Inoltre il maestro collaboratore avrà diritto al rimborso delle altre spese accessorie sostenute per l'espletamento della missione (spese telegrafiche, telefoniche e per taxi).

Dichiarazione a verbale

A decorrere dal 1986 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso forfettario delle spese di vitto sarà rideterminato sulla base dell'84% della variazione intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'ISTAT.

A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1985 in poi con l'indice del mese di dicembre 1984 che sarà fatto uguale a 100.

Sulla misura risultante dall'aumento sarà operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Art. 57 (Incisioni discografiche)

Il maestro collaboratore è tenuto, nell'ambito della normale attività produttiva dell'Ente, a prendere parte a registrazioni effettuate durante il normale orario di lavoro giornaliero in ripresa diretta ai fini dell'incisione su disco o altro supporto.

Per la migliore realizzazione tecnico-artistica dell'incisione, possono essere registrate un massimo di tre esecuzioni dello spettacolo oltre la prova generale ed una prova ordinaria.

Al maestro collaboratore che prenda parte alle registrazioni compete un compenso forfettario la cui determinazione è rinviata ad intesa in sede aziendale.

Il compenso forfettario sopra indicato costituisce l'equo compenso previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalla legge 22 novembre 1973, n. 866.

Nulla è dovuto al maestro collaboratore per registrazioni discografiche o su altro supporto e cinematografiche realizzate per l'Archivio di Stato, per l'archivio del teatro.

Dichiarazione a verbale

Le Organizzazioni sindacali hanno manifestato la loro disponibilità a determinare compensi ridotti per favorire lo sviluppo di produzioni discografiche o su altro supporto finalizzate culturalmente e promozionalmente.

Art. 58 (Termini di preavviso)

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

- a) mesi due di preavviso per il maestro collaboratore con un'anzianità di servizio fino a cinque anni;
- b) mesi tre di preavviso per il maestro collaboratore con anzianità di servizio oltre i cinque anni e fino a dieci anni;
- c) mesi cinque di preavviso per il maestro collaboratore con anzianità di servizio oltre i dieci anni.

I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

L'Ente ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al maestro collaboratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma del presente articolo troncare il rapporto sia all'inizio che nel corso del periodo di preavviso senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità di servizio ai diversi effetti contrattuali con esclusione del trattamento di fine rapporto.

In caso di risoluzione del rapporto da parte del maestro collaboratore per cause attribuibili all'Ente e così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso, è dovuta oltre al trattamento di fine rapporto anche l'indennità sostitutiva del preavviso.

Durante il compimento del periodo di preavviso l'Ente concederà al maestro collaboratore permessi per la ricerca di nuove occupazioni. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dall'Ente in rapporto alle esigenze di servizio.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.

PROFESSORI D'ORCHESTRA

Art. 59 (Inquadramento)

I professori d'orchestra sono così inquadrati nei livelli dell'area artistica di cui all'art. 4 del presente contratto:

1° livello

1° violino; 1° violoncello;

2° livello (1ª cat. A orchestra)

1° viola; concertino dei primi violini; 1° violino dei secondi; 1° contrabbasso; 1° arpa; 1° flauto; 1° oboe; 1° clarinetto; 1° fagotto; 1° tromba; 1° corno; 1° trombone; pianoforte solista; 1° timpano.

3° livello (1ª cat. B orchestra)

2° violoncello; corno inglese; 3° corno; clarinetto basso; ottavino; basso tuba; clarinetto piccolo in mi b; controfagotto; percussionista addetto allo xilofono, vibrafono, marimba e simili

ed a tutti gli strumenti a percussione a suono determinato - esclusi i timpani e gli strumenti a tastiera (pianoforte, armonium, celesta, campanelli, sistro) - con obbligo di strumenti a percussione a suono indeterminato.

4° livello (2ª cat. orchestra)

2° viola e seguenti; 2° leggio dei primi violini e seguenti; 2° violino dei secondi violini e seguenti; 2° contrabbasso e seguenti; 2° flauto; 2° oboe; 2° clarinetto; 2° fagotto; 2° e 4° corno; 2° tromba; 3° tromba; 2° arpa; 2° e 3° trombone; 3° violoncello e seguenti; 3° flauto; 3° oboe; 3° clarinetto; 3° fagotto; 4° tromba; 4° trombone; cassa e piatti; batteria con obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi i timpani e gli strumenti a tastiera.

5ª livello (2° cat. orchestra ingresso)

Sono inquadrati nel 5° livello i professori d'orchestra di 2ª categoria di nuova assunzione. La permanenza in tale livello sarà di 8 mesi. Ai fini dell'inquadramento nel 4° livello saranno riconosciuti al professore d'orchestra di 2ª categoria i periodi di effettivo servizio prestato presso lo stesso Ente o presso altri Enti lirico-sinfonici con precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a termine.

Il professore d'orchestra di 2ª categoria assunto con contratto di lavoro a tempo determinato sarà inquadrato nel 5° livello. Ai fini della maturazione degli 8 mesi necessari per l'applicazione del minimo tabellare di retribuzione del 4° livello saranno riconosciuti al professore d'orchestra di 2ª categoria assunto a tempo determinato i periodi di effettivo servizio prestato presso lo stesso Ente o presso altri Enti lirico-sinfonici con precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a termine.

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato in corso alla data del 27 luglio 1988 sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore in atto.

* * *

Ai seguenti professori d'orchestra inquadrati nel 4° livello sarà corrisposta una maggiorazione del 2,78% del minimo tabellare di retribuzione: 2° flauto; 2° oboe; 2° clarinetto; 2° fagotto; 2° e 4° corno; 2° e 3° trombone; 2° e 3° tromba; 2° dei secondi violini; 2° viola; 2° contrabbasso; 3° violino dei primi.

Analoga maggiorazione sarà corrisposta al professore d'orchestra che per contratto individuale assuma l'obbligo di sostituire il professore d'orchestra di livello immediatamente superiore nell'ambito della famiglia degli strumenti di appartenenza, nonchè al 3° fagotto per l'obbligo del controfagotto.

Le maggiorazioni di cui sopra, che formano parte integrante della retribuzione a tutti gli effetti, sono cumulabili tra loro.

A decorrere dal 1° luglio 1979 è abolita per l'orchestra la dizione "altra prima parte". Con la stessa decorrenza tutte le prime parti, a prescindere da esigenze artistiche o di completamento di organico, hanno l'obbligo della fila per gli strumenti ad arco e l'obbligo del 3° per gli strumenti a fiato, il timpano ha l'obbligo della batteria, il pianoforte ha l'obbligo degli strumenti a tastiera (armonium, celesta, campanelli, ecc.) escluso l'organo ed il clavicembalo.

I professori d'orchestra, prime parti, già dipendenti dagli Enti alla data del 30 giugno 1979, mantengono le condizioni pattuite con il contratto individuale.

*Art. 60
(Mutamento di mansioni)*

Al professore d'orchestra, in relazione alle esigenze dell'Ente, possono essere affidate mansioni di livello superiore.

Al professore d'orchestra che sia chiamato a svolgere mansioni di livello superiore è dovuto, per le effettive prestazioni nel livello superiore, un importo corrispondente alla differenza tra il minimo tabellare di retribuzione del livello superiore ed il minimo tabellare di retribuzione del proprio livello con l'eventuale maggiorazione di cui all'art. 59.

Trascorso un periodo ininterrotto di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni di livello superiore, avverrà il passaggio del professore d'orchestra a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro professore d'orchestra assente con diritto alla conservazione del posto.

*Art. 61
(Indennità di strumento)*

Al professore d'orchestra sarà corrisposta una speciale indennità mensile di lire 4.500, a titolo di rimborso forfettario per manutenzione strumento, non computabile a nessun effetto nella retribuzione.

L'indennità sarà elevata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, a lire 68.800 mensili nei confronti del professore d'orchestra che, a richiesta dell'Ente, si avvalga di uno strumento di sua proprietà ed a lire 83.000 mensili nei confronti del professore d'orchestra che, in relazione ai propri obblighi contrattuali di strumenti affini, si avvalga di due o più strumenti di sua proprietà. Tale indennità, oltre che di una quota a titolo di rimborso forfettario per manutenzione strumento, è comprensiva di una quota a titolo di apporto capitale riferita allo strumento od agli strumenti di proprietà del professore d'orchestra e da questi utilizzati su richiesta dell'Ente.

Per quanto concerne le arpe ed i timpani, le spese per la sostituzione delle corde e delle pelli e le altre spese di straordinaria manutenzione sono a carico dell'Ente, sia che lo strumento sia di proprietà dell'Ente che del professore d'orchestra. All'arpista ed al timpanista spetta, a titolo di rimborso forfettario per spese di piccola manutenzione non computabile a nessun effetto nella retribuzione, un'indennità di lire 4.500 mensili, elevata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, a lire 28.700 se lo strumento è di proprietà del professore d'orchestra. Tale ultima indennità, oltre che di una quota a titolo di rimborso forfettario per spese di piccola manutenzione, è comprensiva di una quota a titolo di apporto capitale riferita allo strumento di proprietà del professore d'orchestra e da questi utilizzato su richiesta dell'Ente.

A decorrere dal 1986, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, le indennità previste per il professore d'orchestra che si avvalga di uno o più strumenti di sua proprietà saranno rideterminate sulla base dell'84% della variazione intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'ISTAT.

A tale fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1985 in poi con l'indice del mese di dicembre 1984 che sarà fatto uguale a 100.

Sulla misura risultante dall'aumento sarà operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Dichiarazione a verbale

Gli Enti sono tenuti ad accendere polizze assicurative per danni o furti all'interno dell'Ente o in attività decentrata di strumenti di proprietà dei dipendenti.

*Art. 62
(Prestazioni speciali e strumenti affini)*

Il professore d'orchestra chiamato a suonare uno strumento speciale avrà diritto ad un compenso supplementare da pattuirsi di volta in volta. Si intendono per strumenti speciali tutti quelli non espressamente previsti dall'art. 59.

Il professore d'orchestra ha l'obbligo di eseguire, senza diritto a maggiorazione della retribuzione, prestazioni con strumenti affini secondo le seguenti norme:

- il 3° flauto ha l'obbligo dell'ottavino, escluso il 1°;
- il 3° oboe, del corno inglese, escluso il 1°;
- l'ottavino, del flauto, escluso il 1°;
- il corno inglese, dell'oboe, escluso il 1°;
- il clarinetto basso, del clarinetto, escluso il 1° ed il clarinetto piccolo;
- il clarinetto piccolo, del clarinetto, escluso il 1° ed il clarinetto basso;
- il controfagotto, del fagotto, escluso il 1°;
- la tuba, del trombone contrabasso.

*Art. 63
(Qualifica impiegatizia)*

Al professore d'orchestra spetta la qualifica impiegatizia agli effetti dell'applicazione delle disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato e degli accordi sindacali

a carattere generale stipulati per gli impiegati dell'industria, che saranno applicati nei suoi confronti mediante accordi specifici di settore, con i necessari adattamenti richiesti dalle caratteristiche dell'attività svolta.

Il professore d'orchestra collabora alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente mediante l'apporto di prestazioni lavorative che comportano una completa e specifica preparazione tecnico-professionale.

Art. 64
(Orario di lavoro)

L'orario di lavoro del professore d'orchestra può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A) e B) in relazione alle esigenze di programmazione dell'Ente.

A) L'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione giornaliera può anche essere diversificata per i singoli professori d'orchestra.

L'orario normale di lavoro giornaliero è fissato in 5 ore, ripartite in due prestazioni - per le prove sono previsti 10 minuti di riposo nel corso di ciascuna di esse, da computarsi nell'orario di lavoro - una delle quali non potrà avere durata inferiore a 2 ore. Inoltre la prima prestazione giornaliera, purchè non si tratti di spettacolo, non potrà eccedere la durata complessiva di 3 ore.

Il professore d'orchestra è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

La durata della prova a sezione è fissata in due ore, comprensive di 10 minuti di riposo, ed esaurisce convenzionalmente 2 ore e 30 minuti delle 5 ore di lavoro ordinario giornaliero.

La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può avvenire in casi del tutto eccezionali. La durata della prova unica va mantenuta in 3 ore e mezza non prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Nella giornata in cui è programmata la prova unica, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.

In giornata di spettacolo, prova generale o antigenerale l'Ente ha facoltà di programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove l'Ente, in tali giornate, non programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antigenerale in regime ordinario di lavoro è di quattro ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero.

Lo svolgimento delle prove antigenereali e generali può essere effettuato dall'Ente senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.

Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove antigenereali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antigenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il professore d'orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antigenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antigenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario, fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le antiprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30, per le prove antigenereali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione del Consiglio di azienda.

Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.

Il professore d'orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.

B) Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per i singoli professori d'orchestra, l'orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un massimo di 11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.

Il professore d'orchestra è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

Durante ciascuna prova il professore d'orchestra ha diritto a 10 minuti di riposo, elevato a 15 minuti nel caso in cui la prova duri 3 ore, da computarsi nell'orario di lavoro.

La durata della prova a sezione è fissata in 2 ore, comprensive di 10 minuti di riposo, oppure in 2 ore e 30 minuti comprensive di 15 minuti di riposo. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero la durata della prova a sezione resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti ed in 3 ore.

La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può avvenire in casi del tutto eccezionali. La durata della prova unica è fissata in 3 ore e mezza non prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.

Lo svolgimento delle prove antigerarchiche e generali può essere effettuato dall'Ente senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.

Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove antigerarchiche nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antigerarchica e dopo l'andata in scena dello spettacolo.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il professore d'orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antigerarchica o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antigerarchica possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario, fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendaliamente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le antiprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antigerarchiche e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione del Consiglio di azienda.

Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.

Il professore d'orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.

Norma transitoria

Ai professore d'orchestra in servizio alla data del 31 agosto 1976 a tempo indeterminato con o senza sosta stagionale verrà mantenuto "ad personam" e congelato nel suo ammontare il compenso forfettario mensile già percepito alla stessa data del 31 agosto 1976 ai sensi della dichiarazione a verbale annessa all'art. 25 del c.c.n.l. 4 ottobre 1971 e soppressa dal 1° settembre 1976. Detto compenso - da valere quale elemento distinto dalla retribuzione utile ai soli effetti della tredicesima e quattordicesima mensilità, delle ferie, e del trattamento di fine rapporto - calcolato per quattordici mensilità assorbe, fino a concorrenza, i compensi per il lavoro straordinario connesso agli spettacoli di durata superiore a 3 ore effettuati nel corso dell'intero anno solare, compensi determinati sulla base dell'art. 65.

A tal fine, al 1° gennaio di ogni anno sarà calcolato a quante ore di prolungamento dello spettacolo oltre le 3 ore - il cui compenso sarà determinato sulla base delle retribuzioni in atto al 1° gennaio dello stesso anno - corrisponde il compenso congelato di cui sopra calcolato per quattordici mensilità. Esaurito tale plafond di ore i prolungamenti dello spettacolo oltre le 3 ore verranno retribuiti secondo i criteri di cui all'art. 65.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, con decorrenza dal 1° luglio 1988 è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d'anno finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento professionale.

Art. 65

(Lavoro straordinario, notturno e festivo)

Il professore d'orchestra è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo restando che l'orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può eccedere le 7 ore.

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l'orario normale di cui all'art. 64, sarà compensato, salvo quanto previsto dall'art. 64 medesimo circa le eccedenze di orario per gli spettacoli, come segue:

- 1) prolungamento di un quarto d'ora: non deve essere programmato ed è compensato con il 12% della retribuzione giornaliera;
- 2) prolungamento di mezz'ora: deve essere programmato ed è compensato con il 25% della retribuzione giornaliera;
- 3) prolungamento superiore a mezz'ora: deve essere programmato per frazioni non inferiori alla mezz'ora e compensato per ogni mezz'ora con il 25% della retribuzione giornaliera;
- 4) nel caso in cui, per esigenze sopravvenute, il prolungamento ecceda la durata programmata, tale eccedenza, ove sia contenuta nei limiti di 5 minuti, sarà compensata con il 12% della retribuzione giornaliera; ove ecceda il limite di 5 minuti, sarà compensata con il 25% della retribuzione giornaliera.

Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto tra le ore 1 per l'attività lirica (ore 0,30 per le antiprove generali e ore 1,30 per l'attività lirica all'aperto, salve le consuetudini locali) o le ore 24 per l'attività sinfonica e le ore 8, sarà compensato, indipendentemente dal compimento dell'orario ordinario giornaliero di lavoro, con i criteri di cui ai precedenti punti, ma in misura raddoppiata.

Qualora l'Ente richieda una o più prove straordinarie fuori dell'orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al professore d'orchestra un compenso globale pari all'80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta.

La durata massima delle prove straordinarie è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. E' consentito tuttavia, anche in deroga a quanto previsto nel 1° comma del presente articolo, il prolungamento di un quarto d'ora delle prove straordinarie con la corresponsione al professore d'orchestra di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera. Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie. Il compenso di cui al 4° comma sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunge il predetto orario massimo.

I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove straordinarie devono essere comunicati al professore d'orchestra con l'ordine del giorno settimanale. Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), programmazione o

annullamento delle prove straordinarie) devono essere comunicate entro le ore 13 del giorno precedente.

Qualora il professore d'orchestra sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui all'art. 66 avrà diritto ad un compenso pari all'80% della retribuzione giornaliera per le prestazioni che non superano le 2 ore. In caso di spettacolo, antiprova generale o prova generale, avrà diritto ad un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.

Il lavoro straordinario festivo sarà retribuito con un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera per ciascuna delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 64 che potrà essere richiesta al professore d'orchestra da parte dell'Ente.

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 66
(Ricorrenze festive)

Sono considerati giorni festivi agli effetti del presente contratto:

A) il giorno di riposo settimanale;

B) le seguenti festività:

1) il primo giorno dell'anno;

2) il giorno dell'Epifania;

3) il giorno di Pasqua;

4) il giorno di lunedì dopo Pasqua;

5) il giorno 25 aprile;

6) il giorno 1° maggio;

7) il giorno 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), limitatamente al comune di Roma;

8) il giorno dell'Assunzione;

9) il giorno di Ognissanti;

10) il giorno dell'Immacolata Concezione;

11) il giorno di Natale;

12) il giorno 26 dicembre;

13) la ricorrenza del Patrono locale.

Verranno altresì considerati giorni festivi quelle festività nazionali che venissero eventualmente in seguito stabilite da disposizioni di legge.

Nel caso in cui una delle festività suddette coincida con il giorno di riposo settimanale, troverà applicazione il trattamento previsto dall'art. 2 dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954.

L'Ente ha la possibilità di concedere in sostituzione del compenso per le festività lavorate giorni compensativi di riposo od aggiuntivi del periodo feriale. Le modalità per l'applicazione dell'istituto verranno stabilite con accordi aziendali.

In caso di coincidenza della festività del Santo Patrono con altra festività prevista dalla lettera B) del 1° comma del presente articolo si provvederà in sede aziendale a fissare altra giornata sostitutiva di quella non usufruita dal professore d'orchestra per la coincidenza suddetta.

Per la disciplina delle festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 16.

Art. 67
(Suddivisione ed utilizzazione del complesso orchestrale)

Il complesso orchestrale, in relazione alle esigenze di programmazione, può essere suddiviso in più formazioni autonome, onde consentire lo svolgimento contemporaneo di diverse attività artistiche (attività lirica, concertistica, cameristica, ballettistica, ecc.).

Tale principio, comune a tutti i complessi artistici, trova applicazione anche per le esecuzioni di musica moderna, nelle quali risulta di frequente impegnato solo un ristretto numero di componenti il complesso orchestrale.

La consistenza numerica delle formazioni autonome deve risultare superiore a 12 elementi e comunque non può trattarsi di formazioni autonome la maggioranza dei cui componenti siano parti reali. Quest'ultimo criterio non vale per la "nuova musica" restando invece valido il limite di 12 elementi.

Art. 68

(Prestazioni di palcoscenico)

Il professore d'orchestra ha l'obbligo di prestare la propria opera indifferentemente sia nel golfo mistico che in palcoscenico.

Al professore d'orchestra che presta la propria opera sul palcoscenico è fatto obbligo del trucco, della vestizione e della comparsata.

Il professore d'orchestra ha l'obbligo di eseguire gli "a solo" importanti in palcoscenico.

Alle prestazioni di cui ai precedenti commi ed in genere a tutte le prestazioni inerenti alla sua professionalità il professore d'orchestra è tenuto senza per questo maturare il diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

*Art. 69
(Vestiaro)*

L'Ente fornirà ai professori d'orchestra con rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'abito che ritenga di far loro indossare in occasione degli spettacoli.

I criteri e le modalità di fornitura del vestiario saranno definiti in sede aziendale.

*Art. 70
(Trasferte)*

Il professore d'orchestra ha l'obbligo di partecipare alle trasferte che impegnano l'Ente in Italia ed all'estero. La scelta del mezzo di trasporto è rimessa alla discrezionalità dell'Ente.

La regolamentazione delle trasferte, fermo restando quanto previsto dall'art. 47 del presente contratto, è così fissata:

A) Trasferte nazionali ed internazionali

- in giornata di trasferta, dopo 4 ore consecutive di viaggio, può essere effettuato in regime ordinario di lavoro solo uno spettacolo o un concerto. L'eventuale prova di assestamento di durata non superiore a mezz'ora sarà retribuita in regime straordinario;
- oltre 4 ore e fino a 6 ore consecutive di viaggio, l'eccedenza di viaggio oltre le 4 ore sarà retribuita in regime normale e al professore d'orchestra potrà essere richiesto uno spettacolo o un concerto o una prova ordinaria. L'eventuale prova di assestamento di durata non superiore a mezz'ora sarà retribuita in regime straordinario;
- oltre le 6 ore consecutive di viaggio non possono essere richieste prestazioni lavorative giornaliere;
- nelle giornate di solo trasferimento dei complessi, qualunque sia la durata del viaggio, spetta al professore d'orchestra il solo trattamento di trasferta;
- per ogni spettacolo lirico o di balletto messo in scena l'Ente può richiedere al professore d'orchestra l'effettuazione di una prova generale;
- il rientro del professore d'orchestra dalla trasferta nella città sede dell'Ente non dovrà effettuarsi oltre le ore 1,30;
- alloggio di norma in camera doppia con servizi ovvero l'equivalente economico e, per le sole trasferte internazionali, prima colazione ovvero l'equivalente economico;
- in caso di viaggio notturno l'Ente assicurerà al professore d'orchestra un posto di riposo;
- rimborso forfettario delle spese di vitto la cui misura - fatte salve le eventuali situazioni aziendali di miglior favore preesistenti - è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, in lire 22.400 per un pasto ed in lire 44.800 per due pasti. L'entità del rimborso delle spese di vitto per le trasferte internazionali potrà essere variata quando risultasse obiettivamente insufficiente in relazione al diverso costo della vita nel Paese ospitante, anche tenuto conto del cambio in vigore;
- indennità forfettaria di lire 5.000 giornaliera a titolo di rimborso per le piccole spese.

B) Trasferte regionali ed interregionali

- nella giornata di trasferta il professore d'orchestra è tenuto ad effettuare la prima prestazione giornaliera in sede qualora il relativo impegno complessivo (prestazione ordinaria in sede, viaggio di andata, spettacolo o concerto in trasferta, viaggio di ritorno) non ecceda le 7 ore. In tal caso l'eccedenza oltre le 5 ore e fino a 7 ore sarà retribuita in regime ordinario. Ove l'impegno complessivo ecceda le 7 ore, non sarà programmata la prestazione ordinaria in sede e l'eccedenza oltre le 5 ore verrà retribuita in regime ordinario;

- il rientro in teatro non può normalmente avvenire oltre le ore 2,30. Ove per cause imprevedibili venga superato tale limite, l'eccedenza di orario oltre le ore 2,30 sarà compensata con la retribuzione normale;
- il pernottamento, da programarsi preventivamente quando non sia possibile prevedere il rientro in teatro entro le ore 2,30, avviene di norma in camera doppia con servizi in alberghi di II categoria o, in mancanza della II categoria, della migliore categoria esistente su piazza;
- nella giornata successiva alla trasferta, il professore d'orchestra è tenuto ad effettuare le sue normali prestazioni lavorative. Peraltro, ove il rientro avvenga oltre le ore 1,30 il professore d'orchestra non può essere chiamato al lavoro prima che siano trascorse 12 ore dal momento del rientro in teatro;
- in caso di pernottamento, il viaggio di rientro in sede nella mattinata successiva assorbe la prima prestazione giornaliera. Conseguentemente il professore d'orchestra effettuerà una sola prestazione ossia lo spettacolo o la seconda prestazione giornaliera, intendendosi per tale quella di maggiore durata prevista dal presente contratto;
- rimborso forfettario delle spese di vitto la cui misura - fatte salve le eventuali situazioni aziendali di miglior favore preesistenti - è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989 in lire 22.400 per un pasto ed in lire 44.800 per due pasti.

C) Trasferte regionali di più giorni di durata

- nel caso in cui la permanenza in una stessa località si prolunghi per più giorni, ferma restando l'applicazione della normativa di cui al punto B) per quanto concerne il giorno di partenza e di rientro dalla trasferta, nei giorni di intera permanenza sulla piazza potranno essere richieste al professore d'orchestra nell'ambito del normale orario di lavoro giornaliero tutte le prestazioni inerenti allo spettacolo od agli spettacoli programmati;
- nel caso in cui la trasferta di più giorni di durata si svolga con spostamenti giornalieri in sedi diverse l'impegno complessivo non può eccedere le 7 ore. In tal caso l'eccedenza oltre le 5 ore e fino a 7 ore sarà retribuita in regime ordinario;
- rimborso forfettario delle spese di vitto la cui misura - fatte salve le eventuali situazioni aziendali di miglior favore preesistenti - è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, in lire 22.400 per un pasto ed in lire 44.800 per due pasti.

D) Missioni individuali

Al professore d'orchestra in missione individuale per conto dell'Ente si applica il trattamento previsto per le trasferte collettive, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui avviene la missione. Inoltre il professore d'orchestra avrà diritto al rimborso delle altre spese accessorie sostenute per l'espletamento della missione (spese telegrafiche, telefoniche e per taxi).

Dichiarazione a verbale

A decorrere dal 1986 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso forfettario delle spese di vitto sarà rideterminato sulla base dell'84% della variazione intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'ISTAT.

A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1985 in poi con l'indice del mese di dicembre 1984 che sarà fatto uguale a 100.

Sulla misura risultante dall'aumento sarà operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Art. 71

(Incisioni discografiche)

Il professore d'orchestra è tenuto, nell'ambito della normale attività produttiva dell'Ente, a prendere parte a registrazioni effettuate durante il normale orario di lavoro giornaliero in ripresa diretta ai fini dell'incisione su disco o altro supporto.

Per la migliore realizzazione tecnico-artistica dell'incisione possono essere registrate un massimo di tre esecuzioni dello spettacolo oltre la prova generale ed una prova ordinaria.

Al professore d'orchestra che prenda parte alle registrazioni compete un compenso forfettario la cui determinazione è rinviata ad intese in sede aziendale.

Il compenso forfettario sopra indicato costituisce l'equo compenso previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e dalla legge 22 novembre 1973, n. 866.

Nulla è dovuto al professore d'orchestra per registrazioni discografiche o su altro supporto e cinematografiche realizzate per l'Archivio di Stato e per l'archivio del teatro.

Dichiarazione a verbale

Le Organizzazioni sindacali hanno manifestato la loro disponibilità a determinare compensi ridotti per favorire lo sviluppo di produzioni discografiche o su altro supporto finalizzate culturalmente e promozionalmente.

Art. 72 (Termini di preavviso)

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

- a) 1 mese per il professore d'orchestra con un'anzianità di servizio fino a 2 anni;
- b) 2 mesi per il professore d'orchestra con un'anzianità di servizio oltre i 2 anni e fino a 4 anni;
- c) 3 mesi per il professore d'orchestra con un'anzianità di servizio oltre i 4 anni e fino a 9 anni;
- d) 4 mesi per il professore d'orchestra con un'anzianità di servizio oltre i 9 anni.

I termini di preavviso decorrono dalla metà e dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

L'Ente ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al professore d'orchestra, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1° comma del presente articolo, troncare il rapporto sia all'inizio che nel corso del periodo di preavviso senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità di servizio ai diversi effetti contrattuali con esclusione del trattamento di fine rapporto.

In caso di risoluzione del rapporto da parte del professore d'orchestra per cause attribuibili all'Ente, e così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso, è dovuta oltre al trattamento di fine rapporto anche l'indennità sostitutiva del preavviso.

Durante il compimento del periodo di preavviso l'Ente concederà al professore d'orchestra permessi per la ricerca di nuove occupazioni. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dall'Ente in rapporto alle esigenze di servizio.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.

ARTISTI DEL CORO

Art. 73 (Inquadramento)

Gli artisti del coro sono così inquadrati nei livelli dell'area artistica di cui all'art. 4 del presente contratto:

5° livello (categoria speciale coro)

Sono inquadrati nel 5° livello gli artisti del coro dopo due anni di effettivo servizio. Per tale inquadramento l'artista del coro è tenuto a prestare la sua attività per l'esecuzione di musica lirica, operettistica, sinfonica, cameristica e polifonica senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

6° livello (coro ingresso)

Sono inquadrati nel 6° livello gli artisti del coro di nuova assunzione. La permanenza in tale livello sarà di 2 anni. Anche per tale inquadramento l'artista del coro è tenuto a prestare la sua attività per la esecuzione di musica lirica, operettistica, sinfonica, cameristica e polifonica senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Ai fini dell'inquadramento nel 5° livello saranno riconosciuti all'artista del coro i periodi di effettivo servizio prestato presso lo stesso Ente o presso altri Enti lirici con precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a termine.

L'artista del coro assunto con contratto di lavoro a tempo determinato sarà inquadrato nel 6° livello. Ai fini della maturazione dei 2 anni necessari per l'applicazione del minimo tabellare di retribuzione del 5° livello saranno riconosciuti all'artista del coro assunto a tempo determinato i periodi di effettivo servizio prestato presso lo stesso Ente o presso altri Enti lirici con precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a termine.

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato in corso alla data del 27 luglio 1988 sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore in atto.

*Art. 74
(Prestazioni speciali)*

All'artista del coro chiamato a sostenere una parte vocale individuale nello spettacolo sarà riconosciuto un compenso speciale da concordarsi di volta in volta.

*Art. 75
(Comparsata, trucco e vestizione)*

L'artista del coro impegnato musicalmente in un atto di opera, anche in modo parziale, potrà essere utilizzato, a giudizio del regista, in prestazioni qualsiasi di comparsata ed in genere per tutti i movimenti scenici e coreografici connessi al personaggio interpretato prima, durante e dopo l'impegno vocale, per tutta la durata dell'atto, anche se lo stesso atto è frazionato per esigenze artistiche in più quadri.

L'artista del coro è tenuto ad indossare il costume per una prova antigerale o per un'altra prova sostitutiva di essa al piano o con orchestra oltre la generale. Tali prove, quando si tratta di spettacolo in più atti, possono non seguire la successione degli atti.

L'artista del coro ha l'obbligo del trucco nella prova antigerale, generale, sia al piano che in orchestra, e negli spettacoli.

Le prove dei costumi, delle calzature e delle parrucche devono avvenire senza incidere sul normale svolgimento delle prestazioni giornaliere e pertanto fuori dell'orario di lavoro. L'artista del coro è peraltro libero di scegliere l'orario di effettuazione di tali prove, nelle giornate lavorative in cui le stesse sono previste, nell'ambito dell'orario in cui agiscono i rispettivi reparti.

Alle prestazioni di cui ai precedenti commi ed in genere a tutte le prestazioni inerenti alla sua professionalità l'artista del coro è tenuto senza per questo maturare il diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

*Art. 76
(Qualifica impiegatizia)*

All'artista del coro spetta la qualifica impiegatizia agli effetti dell'applicazione delle disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato e degli accordi sindacali a carattere generale stipulati per gli impiegati dell'industria che saranno applicati nei suoi confronti, mediante accordi specifici di settore, con i necessari adattamenti richiesti dalle caratteristiche dell'attività svolta.

L'artista del coro collabora alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente mediante l'apporto di prestazioni lavorative che comportano una completa e specifica preparazione tecnico-professionale.

*Art. 77
(Orario di lavoro)*

L'orario di lavoro dell'artista del coro può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A) e B) in relazione alle esigenze di programmazione dell'Ente.

A) L'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione giornaliera può anche essere diversificata per i singoli artisti del coro.

L'orario normale di lavoro giornaliero è fissato in 5 ore, suddivise in due prestazioni, una delle quali di durata non inferiore a 2 ore. La prima prestazione giornaliera non coincidente con lo spettacolo non deve comunque eccedere la durata di 3 ore.

L'artista del coro è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

Fermo restando il sopra indicato orario giornaliero di lavoro dell'artista del coro, l'effettiva durata di ciascuna prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta in ogni caso fissata in 1 ora senza riposi. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario giornaliero di lavoro la durata della prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta convenzionalmente fissata in 2 ore.

In giornata di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni, le due prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni assorbono l'intero orario giornaliero di 5 ore.

Le prove di soli uomini e sole donne non sono prove a raggruppamento di più sezioni.

La prova unica giornaliera di palcoscenico, di sala e di regia ha una durata di 3 ore con 15 minuti di riposo e, se effettuata d'insieme con l'orchestra, di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo. La prova unica giornaliera ha carattere del tutto eccezionale e non può essere prolungata nemmeno in regime straordinario. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.

Fermo restando il sopra indicato orario giornaliero di lavoro dell'artista del coro, l'effettiva durata di ciascuna prova di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia (anche di soli uomini e sole donne) resta in ogni caso fissata in 1 ora e 45 minuti con 10 minuti di riposo. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero la durata della prova di sala, prova di palcoscenico con pianoforte e prova di regia (anche di soli uomini e sole donne) resta convenzionalmente fissata in 2 ore.

In giornata di prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia (anche di soli uomini e sole donne), le due prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia assorbono l'intero orario giornaliero di 5 ore.

Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d'orchestra, a prescindere che una soltanto od entrambe le prove giornaliere siano d'insieme con l'orchestra.

In giornata di spettacolo, prova generale o antigenerale l'Ente ha facoltà di programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove l'Ente, in tali giornate, non programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antigenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero.

Lo svolgimento delle prove antigenereali e generali può essere effettuato dall'Ente senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.

Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove antigenereali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antigenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora l'artista del coro usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antigenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antigenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. La eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario, fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.

L'artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte, purchè si tratti di tipi di prove della medesima durata.

L'artista del coro che non ha parte nell'esecuzione dello spettacolo è esentato dall'obbligo della firma e della presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa giornata l'Ente programmi una prova straordinaria, l'artista del coro esentato dallo spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto al compenso straordinario, in quanto la partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la seconda prestazione ordinaria giornaliera.

Ove nella stessa giornata l'artista del coro incluso nell'organico definitivo di uno spettacolo in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad entrambe le prove.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le antiprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antiprovvedimenti generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione del Consiglio di azienda.

Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione, i prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.

L'artista del coro dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.

B) Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversa per i singoli artisti del coro, l'orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un massimo di 11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.

L'artista del coro è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

L'effettiva durata di ciascuna prova a sezione od a raggruppamento di più sezioni è fissata in 1 ora oppure in 1 ora e 15 minuti senza riposi. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero la durata della prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.

In giorno di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni le due prove assorbono, rispettivamente, 5 o 6 ore di lavoro.

Le prove di soli uomini e di sole donne non sono prove a raggruppamento di più sezioni.

La prova unica giornaliera di palcoscenico, di sala e di regia ha una durata di 3 ore con 15 minuti di riposo e, se effettuata d'insieme con l'orchestra, di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo.

La prova unica giornaliera ha carattere del tutto eccezionale e non può essere prolungata nemmeno in regime straordinario. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.

L'effettiva durata delle prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e sole donne, resta fissata in 2 ore e 10 minuti, con 10 minuti di riposo, oppure in 2 ore e 30 minuti, con 10 minuti di riposo. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero, la durata della prova di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e sole donne, resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti ed in 3 ore.

In giornata di prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e sole donne, le due prove, ciascuna di durata di 2 ore e 10 minuti, con 10 minuti di riposo, assorbono convenzionalmente 6 ore di lavoro.

Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d'orchestra, a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d'insieme con l'orchestra.

Lo svolgimento delle prove antiprovvedimenti generali e generali può essere effettuato dall'Ente senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.

Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove antiprovvedimenti nonchè circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antiprovvedimento e dopo l'andata in scena dello spettacolo.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora, l'artista del coro usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antiprovvedimento o la prova ordinaria. Lo

spettacolo, la prova generale o antigenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza, oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario, fermo restando quanto previsto dalla successiva Norma transitoria.

L'artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte. E' pertanto consentita l'effettuazione di prove miste di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia.

E' altresì consentita l'effettuazione di prove miste di sala, palcoscenico con pianoforte, regia e d'insieme con l'orchestra, rispettandosi peraltro, proporzionalmente, la durata prevista per ciascun tipo di prova.

L'artista del coro che non ha parte nell'esecuzione dello spettacolo è esentato dall'obbligo della firma e della presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa giornata l'Ente programmi una prova straordinaria, l'artista del coro esentato dallo spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto al compenso straordinario, in quanto la partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la seconda prestazione ordinaria giornaliera.

Ove nella stessa giornata l'artista del coro incluso nell'organico definitivo di uno spettacolo in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad entrambe le prove.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendaliamente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le antiprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antigenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione del Consiglio di azienda.

Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento delle prove straordinarie saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.

L'artista del coro dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.

Norma transitoria

Agli artisti del coro in servizio alla data del 31 agosto 1976 a tempo indeterminato con o senza sosta stagionale verrà mantenuto "ad personam" e congelato nel suo ammontare il compenso forfettario mensile già percepito alla stessa data del 31 agosto 1976 ai sensi della dichiarazione a verbale annessa all'art. 25 del c.c.n.l. 4 ottobre 1971 e soppressa dal 1° settembre 1976. Detto compenso - da valere quale elemento distintivo dalla retribuzione utile ai soli effetti della 13ª e 14ª mensilità, delle ferie e del trattamento di fine rapporto - calcolato per quattordici mensilità assorbe, fino a concorrenza, i compensi per il lavoro straordinario connesso agli spettacoli di durata superiore a 3 ore effettuati nel corso dell'intero anno solare, compensi determinati sulla base dell'art. 78.

A tal fine al 1° gennaio di ogni anno sarà calcolato a quante ore di prolungamento dello spettacolo oltre le 3 ore - il cui compenso sarà determinato sulla base delle retribuzioni in atto al 1° gennaio dello stesso anno - corrisponde il compenso congelato di cui sopra calcolato per 14 mensilità. Esaurito tale plafond di ore i prolungamenti dello spettacolo oltre le 3 ore verranno retribuiti secondo i criteri di cui all'art. 78.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, con decorrenza dal 1° luglio 1988 è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d'anno finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento professionale.

*Art. 78
(Lavoro straordinario, notturno e festivo)*

L'artista del coro è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo restando che l'orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può eccedere le 7 ore.

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l'orario normale di cui all'art. 77, sarà compensato, salvo quanto previsto dall'articolo medesimo circa le eccedenze di orario per gli spettacoli, come segue:

- 1) prolungamento di un quarto d'ora: non deve essere programmato ed è compensato con il 12% della retribuzione giornaliera;
- 2) prolungamento di mezz'ora: deve essere programmato ed è compensato con il 25% della retribuzione giornaliera;
- 3) prolungamento superiore a mezz'ora: deve essere programmato per frazioni non inferiori alla mezz'ora e compensato per ogni mezz'ora con il 25% della retribuzione giornaliera;
- 4) nel caso in cui, per esigenze sopravvenute, il prolungamento ecceda la durata programmata, tale eccedenza, ove sia contenuta nei limiti di 5 minuti, sarà compensata con il 12% della retribuzione giornaliera; ove ecceda il limite di 5 minuti, sarà compensata con il 25% della retribuzione giornaliera.

Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto tra le ore una per l'attività lirica (ore 0,30 per le antiprove generali e ore 1,30 per l'attività lirica all'aperto, salve le consuetudini locali) o le ore 24 per l'attività sinfonica e le ore 8, sarà compensato, indipendentemente dal compimento dell'orario ordinario giornaliero di lavoro, con i criteri di cui ai precedenti punti ma in misura raddoppiata.

Qualora l'Ente richieda una o più prove straordinarie fuori dell'orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto all'artista del coro un compenso globale pari all'80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta.

La durata massima delle prove straordinarie, escluse quelle a sezione o a raggruppamento di più sezioni, è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. E' consentito tuttavia, anche in deroga a quanto previsto nel 1° comma del presente articolo, il prolungamento di un quarto d'ora delle prove straordinarie con la corresponsione all'artista del coro di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera. Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie. Il compenso di cui al 4° comma sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunge il predetto orario massimo.

I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove straordinarie devono essere comunicati all'artista del coro con l'ordine del giorno settimanale. Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove straordinarie) devono essere comunicate entro le ore 13 del giorno precedente.

Qualora l'artista del coro sia chiamato a prestare servizi nei giorni festivi di cui all'art. 79 avrà diritto ad un compenso pari all'80% della retribuzione giornaliera per le prestazioni che non superano le 2 ore. In caso di spettacolo, antiprova generale o prova generale avrà diritto ad un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.

Il lavoro straordinario festivo sarà retribuito con un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera per ciascuna delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 77 che potrà essere richiesta all'artista del coro da parte dell'Ente.

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

*Art. 79
(Ricorrenze festive)*

Sono considerati giorni festivi agli effetti del presente contratto:

- A) il giorno di riposo settimanale;

B) le seguenti festività:

- 1) il primo giorno dell'anno;
- 2) il giorno dell'Epifania;
- 3) il giorno di Pasqua;
- 4) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- 5) il giorno 25 aprile;
- 6) il giorno 1° maggio;
- 7) il giorno 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), limitatamente al Comune di Roma;
- 8) il giorno dell'Assunzione;
- 9) il giorno di Ognissanti;
- 10) il giorno dell'Immacolata Concezione;
- 11) il giorno di Natale;
- 12) il giorno 26 dicembre;
- 13) la ricorrenza del Patrono locale.

Verranno altresì considerati giorni festivi quelle festività nazionali che venissero eventualmente in seguito stabilite da apposite disposizioni di legge.

Nel caso in cui una delle festività suddette coincida con il giorno di riposto settimanale troverà applicazione il trattamento previsto dall'art. 2 dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954.

L'Ente ha la possibilità di concedere, in sostituzione del compenso per le festività lavorate, giorni compensativi di riposo od aggiuntivi del periodo feriale. Le modalità per l'applicazione dell'istituto saranno stabilite con accordi aziendali.

In caso di coincidenza della Festività del Santo Patrono con altra festività prevista dalla lettera B) del 1° comma del presente articolo si provvederà in sede aziendale a fissare altra giornata sostitutiva di quella non usufruita dall'artista del coro per la coincidenza suddetta.

Per la disciplina delle festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 16.

Art. 80

(Suddivisione ed utilizzazione del complesso corale)

Onde consentire lo svolgimento contemporaneo di diverse attività artistiche, l'Ente ha diritto, in relazione alle esigenze produttive e di programmazione, di suddividere gli artisti del coro in più formazioni corali autonome, anche di soli uomini e di sole donne, utilizzando le formazioni medesime in sala, in palcoscenico, ovvero in sale appositamente predisposte.

Tale principio, comune a tutti i complessi artistici, trova applicazione anche per le esecuzioni di musica moderna, nelle quali risulta di frequente impegnato solo un ristretto numero di componenti il complesso corale.

La suddivisione del complesso corale in formazioni ridotte deve peraltro ricollegarsi funzionalmente alla necessità di costituire complessi comunque autonomi e tali da risultare di per sé idonei alla preparazione, all'allestimento ed all'esecuzione di manifestazioni artistiche.

La consistenza numerica delle formazioni autonome deve risultare superiore a 16 elementi.

Art. 81

(Prestazioni nel golfo mistico)

L'artista del coro ha l'obbligo di prestare la propria opera anche nel golfo mistico e comunque al di fuori del palcoscenico senza per questo maturare il diritto ad alcuna maggiorazione di retribuzione.

Art. 82

(Vestiaro)

L'Ente fornirà agli artisti del coro con rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'abito che ritenga di far loro indossare in occasione degli spettacoli.

I criteri e le modalità di fornitura del vestiario saranno definiti in sede aziendale.

Art. 83

(Trasferte)

L'artista del coro ha l'obbligo di partecipare alle trasferte che impegnano l'Ente in Italia ed all'estero. La scelta del mezzo di trasporto è rimessa alla discrezionalità dell'Ente.

La regolamentazione delle trasferte, fermo restando quanto previsto dall'art. 47 del presente contratto, è così fissata:

A) Trasferte nazionali e internazionali

- in giornata di trasferta, dopo 4 ore consecutive di viaggio, può essere effettuato in regime ordinario di lavoro solo uno spettacolo o un concerto. L'eventuale prova di assestamento di durata non superiore a mezz'ora sarà retribuita in regime straordinario;

- oltre le 4 ore e fino alle 6 ore consecutive di viaggio, l'eccedenza di viaggio oltre le 4 ore sarà retribuita in regime normale e all'artista del coro potrà essere richiesta uno spettacolo o un concerto con una prova ordinaria. L'eventuale prova di assestamento di durata non superiore a mezz'ora sarà retribuita in regime straordinario;

- oltre le 6 ore consecutive di viaggio non possono essere richieste prestazioni lavorative giornaliere;

- nelle giornate di solo trasferimento dei complessi, qualunque sia la durata del viaggio, spetta all'artista del coro il solo trattamento di trasferta;

- per ogni spettacolo lirico o di balletto messo in scena l'Ente può richiedere all'artista del coro l'effettuazione di una prova generale;

- il rientro dell'artista del coro dalla trasferta nella città sede dell'Ente non dovrà effettuarsi oltre le ore 1,30;

- alloggio di norma in camera doppia con servizi ovvero l'equivalente economico e, per le sole trasferte internazionali, prima colazione ovvero l'equivalente economico;

- in caso di viaggio notturno l'Ente assicurerà all'artista del coro un posto di riposo;

- rimborso forfettario delle spese di vitto la cui misura - fatte salve le eventuali situazioni aziendali di miglior favore preesistenti - è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, in lire 22.400 per un pasto ed in lire 44.800 per due pasti. L'entità del rimborso delle spese di vitto per le trasferte internazionali potrà essere variata quando risultasse obiettivamente insufficiente in relazione al diverso costo della vita nel Paese ospitante, anche tenuto conto del cambio in vigore;

- indennità forfettaria di lire 5.000 giornaliere a titolo di rimborso per le piccole spese.

B) Trasferte regionali ed interregionali

- in giornata di trasferta l'artista del coro è tenuto ad effettuare la prima prestazione giornaliera in sede qualora il relativo impegno complessivo (prestazione ordinaria in sede, viaggio di andata, spettacolo o concerto in trasferta, viaggio di ritorno) non ecceda le 7 ore. In tal caso l'eccedenza oltre le 5 ore e fino alle 7 ore sarà retribuita in regime ordinario. Ove l'impegno complessivo ecceda le 7 ore, non sarà programmata la prestazione ordinaria in sede e l'eccedenza oltre le 5 ore verrà retribuita in regime ordinario;

- il rientro in teatro non può normalmente avvenire oltre le ore 2,30. Ove per cause imprevedibili venga superato tale limite, l'eccedenza di orario oltre le ore 2,30 sarà compensata con la retribuzione normale;

- il pernottamento, da programarsi preventivamente quando non sia possibile prevedere il rientro in teatro entro le ore 2,30, avviene di norma in camera doppia con servizi in alberghi di II categoria o, in mancanza della II categoria, della migliore categoria esistente su piazza;

- nella giornata successiva alla trasferta l'artista del coro è tenuto ad effettuare le sue normali prestazioni lavorative. Peraltro, ove il rientro avvenga oltre le ore 1,30, l'artista del coro non può essere chiamato al lavoro prima che siano trascorse 12 ore dal momento del rientro in teatro;

- in caso di pernottamento il viaggio di rientro in sede nella mattinata successiva assorbe la prima prestazione giornaliera. Conseguentemente l'artista del coro effettuerà una sola prestazione ossia lo spettacolo o la seconda prestazione giornaliera, intendendosi per tale quella di maggiore durata prevista dal presente contratto;

- rimborso forfettario delle spese di vitto la cui misura - fatte salve le eventuali situazioni aziendali di miglior favore preesistenti - è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, in lire 22.400 per un pasto ed in lire 44.800 per due pasti.

C) Trasferte regionali di più giorni di durata

- nel caso in cui la permanenza in una stessa località si prolunghi per più giorni, ferma restando l'applicazione della normativa di cui al punto B) per quanto concerne il giorno di partenza e di rientro dalla trasferta, nei giorni di intera permanenza sulla piazza potranno

essere richieste all'artista del coro nell'ambito del normale orario di lavoro giornaliero, tutte le prestazioni inerenti allo spettacolo od agli spettacoli programmati;

- nel caso in cui la trasferta di più giorni di durata si svolga con spostamenti giornalieri in sedi diverse, l'impegno complessivo non può eccedere le 7 ore. In tal caso l'eccedenza oltre le 5 ore e fino a 7 ore sarà retribuita in regime ordinario;

- rimborso forfettario delle spese di vitto la cui misura - fatte salve le eventuali situazioni aziendali di miglior favore preesistenti - è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, in lire 22.400 per un pasto ed in lire 44.800 per due pasti.

Missioni individuali

All'artista del coro in missione individuale per conto dell'Ente si applica il trattamento previsto per le trasferte collettive, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui avviene la missione. Inoltre l'artista del coro avrà diritto al rimborso delle altre spese accessorie sostenute per l'espletamento della missione (spese telegrafiche, telefoniche e per taxi).

Dichiarazione a verbale

A decorrere dal 1986 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso forfettario delle spese di vitto sarà rideterminato sulla base dell'84% della variazione intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'Istat.

A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1985 in poi con l'indice del mese di dicembre 1984 che sarà fatto uguale a 100.

Sulla misura risultante dall'aumento sarà operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Art. 84

(Incisioni discografiche)

L'artista del coro è tenuto, nell'ambito della normale attività produttiva dell'Ente, a prendere parte a registrazioni effettuate durante il normale orario di lavoro giornaliero in ripresa diretta ai fini dell'incisione su disco o altro supporto.

Per la migliore realizzazione tecnico-artistica dell'incisione possono essere registrate un massimo di tre esecuzioni dello spettacolo oltre la prova generale ed una prova ordinaria.

All'artista del coro che prenda parte alle registrazioni compete un compenso forfettario la cui determinazione è rinviata ad intese in sede aziendale.

Il compenso forfettario sopra indicato costituisce l'equo compenso previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e dalla legge 22 novembre 1973, n. 866.

Nulla è dovuto all'artista del coro per registrazioni discografiche o su altro supporto e cinematografiche realizzate per l'Archivio di Stato e per l'archivio del teatro.

Dichiarazione a verbale

Le Organizzazioni sindacali hanno manifestato la loro disponibilità a determinare compensi ridotti per favorire lo sviluppo di produzioni discografiche o su altro supporto finalizzate culturalmente e promozionalmente.

Art. 85

(Termini di preavviso)

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

- a) 1 mese per l'artista del coro con un'anzianità di servizio fino a 2 anni;
- b) 2 mesi per l'artista del coro con un'anzianità di servizio oltre i 2 anni e fino a 4 anni;
- c) 3 mesi per l'artista del coro con un'anzianità di servizio oltre i 4 anni e fino a 9 anni;
- d) 4 mesi per l'artista del coro con un'anzianità di servizio oltre i 9 anni.

I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

L'Ente ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'artista del coro un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1° comma del presente articolo, troncare il rapporto sia all'inizio che nel corso del periodo di preavviso senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità di servizio ai diversi effetti contrattuali con esclusione del trattamento di fine rapporto.

In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'artista del coro per cause attribuibili all'Ente e così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso, è dovuta oltre al trattamento di fine rapporto anche l'indennità sostitutiva del preavviso.

Durante il compimento del periodo di preavviso l'Ente concederà all'artista del coro permessi per la ricerca di nuove occupazioni. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dall'Ente in rapporto alle esigenze di servizio.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.

TERSCOREI

Art. 86 (Inquadramento)

I tescorei sono così inquadrati nei livelli dell'area artistica di cui all'art. 4 del presente contratto.

3° livello (categoria extra)
1° ballerino senza obbligo di solista

3° livello (categoria 1ª A)
1° ballerino con obbligo di solista

5° livello (categoria 1ª B - categoria 2ª speciale)
solista e mimo con obbligo di fila
tescoreo di fila con obbligo di solista

6° livello
tescorei ingresso.

Sono inquadrati nel 6° livello i solisti e mimi con obbligo di fila ed i tescorei di fila con obbligo di solista di nuova assunzione. La permanenza in tale livello sarà di 2 anni. Ai fini dell'inquadramento nel 5° livello saranno riconosciuti al solista e mimo con obbligo di fila ed al tescoreo di fila con obbligo di solista i periodi di effettivo servizio prestato con tali qualifiche presso lo stesso Ente o presso altri Enti lirici con precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a termine.

Il solista e mimo con obbligo di fila ed il tescoreo di fila con obbligo di solista assunti con contratto di lavoro a tempo determinato saranno inquadrati nel 6° livello. Ai fini della maturazione dei 2 anni necessari per l'applicazione del minimo tabellare di retribuzione del 5° livello saranno riconosciuti al solista e mimo con obbligo di fila ed al tescoreo di fila con obbligo di solista assunti a tempo determinato i periodi di effettivo servizio prestato con tali qualifiche presso lo stesso Ente o presso altri Enti lirici con precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a termine. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato in corso alla data del 27 luglio 1988 sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore in atto.

Sono inquadrati nel 6° livello i tescorei di fila assunti con contratto di lavoro a tempo determinato cui non sia richiesto alcun impegno solistico.

Gli allievi della scuola di danza dell'Ente possono essere utilizzati nel corpo di ballo previo accordo con gli organi rappresentativi dei dipendenti dell'Ente. In tal caso le relative prestazioni giornaliere verranno retribuite, a seconda che si tratti di allievi del quinto corso, ovvero del sesto e settimo corso, ovvero dell'ottavo corso, rispettivamente con compensi pari al 50%, 60% ed 80% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza del 6° livello dell'area artistica.

Norma transitoria

Sono inquadrati nel 6° livello i tescorei di fila in servizio a tempo indeterminato alla data del 30 giugno 1979 che non abbiano successivamente superato una specifica prova di idoneità artistica ai fini dell'inquadramento fra i tescorei di fila con obbligo di solista.

Art. 87
(Mutamento mansioni)

Al tescoreo, in relazione alle esigenze dell'Ente, possono essere affidate mansioni di livello superiore.

Al tescoreo che sia chiamato a svolgere mansioni di livello superiore è dovuto, per gli interi periodi dedicati alla preparazione del balletto nonché nei giorni in cui vengono effettuati la prova antigenerale, la prova generale e lo spettacolo, un importo corrispondente alla differenza tra il minimo tabellare di retribuzione del livello superiore ed il minimo tabellare di retribuzione del proprio livello.

Il compenso di cui al comma precedente spetta anche al tescoreo cui venga attribuito il ruolo di sostituto.

Trascorso un periodo ininterrotto di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni di livello superiore, avverrà il passaggio del tescoreo a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro tescoreo assente con diritto alla conservazione del posto.

Art. 88
(Comparsata, trucco e vestizione)

Il solista e mimo con obbligo di fila, il tescoreo di fila con obbligo di solista ed il tescoreo di fila sono tenuti a fornire le prestazioni di comparsa richiesta dal regista, percependo per tali prestazioni un compenso pari a quello corrisposto dall'Ente alle comparse.

Il tescoreo, qualunque sia il livello di inquadramento, è tenuto, senza diritto ad alcuna maggiorazione di retribuzione, ad effettuare tutte le prestazioni che richiedono speciali attitudini artistiche e che in quanto tali non rientrano nelle mansioni proprie delle comparse.

Il tescoreo è tenuto ad indossare il costume per una prova antigenerale o per un'altra prova sostitutiva di essa al piano o con orchestra oltre la generale. Tali prove, quando si tratti di spettacoli in più atti, possono non seguire la successione degli atti.

Il tescoreo è tenuto alla truccatura, anche completa, del corpo senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo nella prova antigenerale, generale, sia al piano che in orchestra, e negli spettacoli. Il fabbisogno per la truccatura e la struccatura sono a carico dell'Ente.

Le prove dei costumi, delle calzature e delle parrucche devono avvenire senza incidere sul normale svolgimento delle prestazioni giornaliere e pertanto fuori dell'orario di lavoro, senza diritto per il tescoreo ad alcun compenso aggiuntivo. Il tescoreo è peraltro libero di scegliere l'orario di effettuazione di tali prove, nelle giornate lavorative in cui le stesse sono previste, nell'ambito dell'orario in cui agiscono i rispettivi reparti.

Art. 89
(Qualifica impiegatizia)

Al tescoreo spetta la qualifica impiegatizia agli effetti dell'applicazione delle disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato e degli accordi sindacali a carattere generale stipulati per gli impiegati dell'industria che saranno applicati nei suoi confronti, mediante accordi specifici di settore, con i necessari adattamenti richiesti dalle caratteristiche dell'attività svolta.

Il tescoreo collabora alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente mediante l'apporto di prestazioni lavorative che comportano una completa e specifica preparazione tecnico-professionale.

Art. 90
(Orario di lavoro)

L'orario di lavoro del tescoreo può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A) e B) in relazione alle esigenze di programmazione dell'Ente.

A) L'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione giornaliera può anche essere diversificata per i singoli tescorei.

Fermo restando quanto previsto dal successivo 16° comma, l'orario normale di lavoro giornaliero è fissato in 5 ore, ripartite in due prestazioni, una delle quali non inferiore a 2 ore. La prima prestazione giornaliera, non coincidente con lo spettacolo, non può eccedere la durata complessiva di 3 ore.

Il tescicoreo è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

Il tescicoreo è tenuto a partecipare, al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, a lezioni di ballo della durata di 1 ora per un minimo di tre giorni alla settimana.

Le prove di sala hanno la durata complessiva di 4 ore e 30 minuti, suddivise in due prestazioni ed assorbono convenzionalmente 5 ore di lavoro. Se la prestazione è di 2 ore di durata comprende 10 minuti di riposo; se di 2 ore e 30 minuti comprende 15 minuti di riposo.

Qualora una soltanto delle due prestazioni giornalieri sia una prova di sala, avrà una durata di 2 ore, con 10 minuti di riposo, se l'altra prestazione giornaliera dura 3 ore; di 2 ore e 30 minuti, con 15 minuti di riposo, se l'altra prestazione giornaliera dura 2 ore e 30 minuti.

Le prove di palcoscenico con pianoforte hanno la durata complessiva di 5 ore. Le prestazioni di 2 ore di durata sono comprensive di 10 minuti di riposo, elevato a 15 minuti per le prestazioni di 2 ore e 30 minuti di durata. Per le prestazioni di 3 ore di durata sono previsti 20 minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.

Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d'orchestra, a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornalieri siano d'insieme con l'orchestra.

La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può essere prevista solo d'insieme con l'orchestra e solo in casi eccezionali. Ha una durata di 3 ore e 30 minuti, non prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.

In giornata di spettacolo, prova generale o antigenerale l'Ente ha facoltà di programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove l'Ente, in tali giornate, non programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antigenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero.

Lo svolgimento delle prove antigenerali e generali può essere effettuato dall'Ente senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.

Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove antigenerali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antigenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il tescicoreo usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antigenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antigenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive, connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario.

Il tescicoreo, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte peraltro nel rispetto della durata prevista per ciascun tipo di prova. E' pertanto consentita l'effettuazione di prove miste di sala e di palcoscenico con pianoforte o con orchestra. In tal caso la frazione della prova in sala non può avere durata inferiore ad 1 ora. Se la prova dura 2 ore sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti se la prova dura 2 ore e 30 minuti. Se la prova dura 3 ore sono previsti 20 minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.

Le prove ordinarie dei primi ballerini inquadrati nella categoria extra e nella 1ª categoria A potranno superare gli orari di cui sopra fino al limite di 5 ore e 30 minuti.

Tra le due prestazioni ordinarie giornalieri dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendaliamente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le antiprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30.

Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antigenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione del Consiglio di azienda.

Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione nei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento delle prove straordinarie saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.

Il tescicoreo dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.

B) Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per il singolo tescicoreo, l'orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un massimo di 11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.

Il tescicoreo è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

Il tescicoreo è tenuto a partecipare, al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, a lezioni di ballo della durata di 1 ora per un minimo di 3 giorni alla settimana.

Le prove di sala hanno la durata complessiva di 4 ore e 30 minuti oppure di 5 ore e 30 minuti, suddivisa in due prestazioni, ed assorbono, convenzionalmente e rispettivamente, 5 e 6 ore di lavoro.

Per le prestazioni di 2 ore di durata sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti per le prestazioni di 2 ore e 30 minuti di durata. Per le prestazioni di 3 ore di durata sono previsti 20 minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.

Qualora una soltanto delle due prestazioni giornaliere sia una prova di sala, potrà avere una durata di 2 ore, con 10 minuti di riposo, di 2 ore e 30 minuti, con 15 minuti di riposo e di 2 ore e 45 minuti con 20 minuti di riposo, suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero, va computata l'effettiva durata della prova di sala, tranne che la prova di sala abbia una durata di 2 ore e 45 minuti, nel qual caso assorbe 3 ore di lavoro.

Le prove di palcoscenico con pianoforte di 2 ore di durata sono comprensive di 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti per le prestazioni di 2 ore e 30 minuti di durata. Per le prove di palcoscenico con pianoforte di 3 ore di durata sono previsti 20 minuti di riposo, suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.

Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d'orchestra a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d'insieme con l'orchestra.

La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può essere prevista solo d'insieme con l'orchestra e solo in casi eccezionali. Ha una durata di 3 ore e 30 minuti, non prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo ed assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.

Lo svolgimento delle prove antigenerali e generali può essere effettuato dall'Ente senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.

Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove antigenerali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antigenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il tescicoreo usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antigenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antigenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario.

Il tescicoreo, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte peraltro nel rispetto della durata

prevista per ciascun tipo di prova. E' pertanto consentita l'effettuazione di prove miste di sala e di palcoscenico con pianoforte o con orchestra. In tal caso la frazione della prova in sala non può avere durata inferiore ad 1 ora. Se la prova dura 2 ore sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti se la prova dura 2 ore e 30 minuti. Se la prova dura 3 ore sono previsti 20 minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le antiprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30.

Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antiprove generali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione del Consiglio di azienda.

Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento di prove straordinarie saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.

Il tescicoreo dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.

Norma transitoria.

Ai tescicorei dipendenti a tempo indeterminato dagli Enti alla data del 30 giugno 1979 ed inquadrati, dal 1° luglio 1979, come tescicorei di fila senza obbligo di solista non avendo superato la specifica prova di idoneità artistica, è dovuta una indennità forfettaria di lire 15.000, non computabile a nessun effetto nella retribuzione, nei giorni in cui partecipino, in spettacoli di solo ballo, ad almeno due balletti ovvero due o tre atti di uno stesso balletto che esaurisca l'intero spettacolo.

L'indennità forfettaria di lire 15.000 è dovuta anche nel caso che venga eseguito più di un balletto in completamento di spettacolo.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, con decorrenza dal 1° luglio 1988 è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d'anno finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento professionale.

Art. 91

(Lavoro straordinario, notturno e festivo)

Il tescicoreo è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie, ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo restando che l'orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario o straordinario, non può eccedere le 7 ore.

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l'orario normale di cui all'art. 90 sarà compensato come segue:

- 1) Il prolungamento di un quarto d'ora: non deve essere programmato ed è compensato con il 12% della retribuzione giornaliera;
- 2) prolungamento di mezz'ora: deve essere programmato ed è compensato con il 25% della retribuzione giornaliera;
- 3) prolungamento superiore a mezz'ora: deve essere programmato per frazioni non inferiori alla mezz'ora e compensato per ogni mezz'ora con il 25% della retribuzione giornaliera;
- 4) nel caso in cui, per esigenze sopravvenute, il prolungamento ecceda la durata programmata, tale eccedenza, ove sia contenuta nei limiti di 5 minuti, sarà compensata con il 12% della retribuzione giornaliera; ove ecceda il limite di 5 minuti, sarà compensata con il 25% della retribuzione giornaliera.

Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto tra le ore 1 (ore 0,30 per le antiprove generali e ore 1 e 30 per l'attività lirica all'aperto, salve le consuetudini

locali) e le ore 8, sarà compensato, indipendentemente dal compimento dell'orario ordinario giornaliero di lavoro, con i criteri di cui ai precedenti punti ma in misura raddoppiata.

Qualora l'Ente richieda una o più prove straordinarie fuori dell'orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al tersicoreo un compenso globale pari all'80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta.

La durata massima delle prove straordinarie è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. E' consentito tuttavia, anche in deroga a quanto previsto nel 1° comma del presente articolo, il prolungamento di un quarto d'ora delle prove straordinarie con la corresponsione al tersicoreo di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera. Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie. Il compenso di cui al 4° comma sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunge il predetto orario massimo.

I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove straordinarie devono essere comunicati al tersicoreo con l'ordine del giorno settimanale. Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove straordinarie) devono essere comunicate entro le ore 13 del giorno precedente.

Qualora il tersicoreo sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui all'art. 92 avrà diritto ad un compenso pari all'80% della retribuzione giornaliera per le prestazioni che non superano le 2 ore. In caso di spettacolo, antiprova generale o prova generale, avrà diritto ad un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.

Il lavoro straordinario festivo sarà retribuito con un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera per ciascuna delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 90 che potrà essere richiesta al tersicoreo da parte dell'Ente.

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 92 (Ricorrenze festive)

Sono considerati giorni festivi agli effetti del presente contratto:

- A) il giorno di riposo settimanale;
- B) le seguenti festività:
 - 1) il primo giorno dell'anno;
 - 2) il giorno dell'Epifania;
 - 3) il giorno di Pasqua;
 - 4) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
 - 5) il giorno 25 aprile;
 - 6) il giorno 1° maggio;
 - 7) il giorno 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), limitatamente al Comune di Roma;
 - 8) il giorno dell'Assunzione;
 - 9) il giorno di Ognissanti;
 - 10) il giorno dell'Immacolata Concezione;
 - 11) il giorno di Natale;
 - 12) il giorno 26 dicembre;
 - 13) la ricorrenza del Patrono locale.

Verranno altresì considerati giorni festivi quelle festività nazionali che venissero eventualmente in seguito stabilite da disposizioni di legge.

Nel caso in cui una delle festività suddette coincida con il giorno di riposto settimanale, troverà applicazione il trattamento previsto dall'art. 2 dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954.

L'Ente ha la possibilità di concedere, in sostituzione del compenso per le festività lavorate giorni compensativi di riposo od aggiuntivi del periodo feriale. Le modalità per l'applicazione dell'istituto verranno stabilite con accordi aziendali.

In caso di coincidenza della festività del Santo Patrono con altra festività prevista dalla lettera B) del 1° comma del presente articolo si provvederà in sede aziendale a fissare altra giornata sostitutiva di quella non usufruita del tersicoreo per la coincidenza suddetta.

Per la disciplina delle festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 16.

Art. 93

(Suddivisione ed utilizzazione del complesso di ballo)

Onde consentire lo svolgimento contemporaneo di diverse attività artistiche, l'Ente ha diritto, in relazione alle esigenze produttive e di programmazione, di suddividere il complesso di ballo in più formazioni autonome.

Il complesso di ballo può essere altresì suddiviso in due gruppi, uno prevalentemente addetto all'attività ballettistica, l'altro a quella inerente la stagione lirica. I criteri di selezione e di formazione dei due gruppi verranno definiti dalla Direzione aziendale d'intesa con il Consiglio di azienda.

La consistenza numerica delle formazioni autonome deve risultare superiore a 10 elementi.

*Art. 94
(Vestiaro e scarpine)*

L'Ente fornirà ai tescicorei con rapporto di lavoro a tempo indeterminato un abito di lavoro.

L'Ente fornirà altresì ai tescicorei le scarpine da ballo effettivamente necessarie per gli spettacoli e per l'attività preparatoria (prove e lezioni di ballo).

I criteri e le modalità di fornitura saranno stabiliti in sede aziendale.

*Art. 95
(Trasferte)*

Il tescicoreo ha l'obbligo di partecipare alle trasferte che impegnano l'Ente in Italia ed all'estero. La scelta del mezzo di trasporto è rimessa alla discrezionalità dell'Ente.

La regolamentazione delle trasferte, fermo restando quanto previsto dall'art. 47 del presente contratto, è così fissata:

A) Trasferte nazionali ed internazionali

- in giornata di trasferta, dopo 4 ore consecutive di viaggio, può essere effettuato in regime ordinario di lavoro solo uno spettacolo. L'eventuale prova di assestamento di durata non superiore a mezz'ora sarà retribuita in regime straordinario;

- oltre 4 ore e fino a 6 ore consecutive di viaggio, l'eccedenza di viaggio oltre le 4 ore sarà retribuita in regime normale e al tescicoreo potrà essere richiesto uno spettacolo o una prova ordinaria. L'eventuale prova di assestamento di durata non superiore a mezz'ora sarà retribuita in regime straordinario;

- oltre le 6 ore consecutive di viaggio non possono essere richieste prestazioni lavorative giornalieri;

- nelle giornate di solo trasferimento dei complessi, qualunque sia la durata del viaggio, spetta al tescicoreo il solo trattamento di trasferta;

- per ogni spettacolo lirico o di balletto messo in scena l'Ente può richiedere al tescicoreo l'effettuazione di una prova generale;

- il rientro del tescicoreo dalla trasferta nella città sede dell'Ente non dovrà effettuarsi oltre le ore 1,30;

- alloggio di norma in camera doppia con servizi ovvero l'equivalente economico e, per le sole trasferte internazionali, prima colazione ovvero l'equivalente economico;

- in caso di viaggio notturno l'Ente assicurerà al tescicoreo un posto di riposo;

- rimborso forfettario delle spese di vitto la cui misura - fatte salve le eventuali situazioni aziendali di miglior favore preesistenti - è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, in lire 22.400 per un pasto ed in lire 44.800 per due pasti.

L'entità del rimborso delle spese di vitto per le trasferte internazionali potrà essere variata quando risultasse obiettivamente insufficiente in relazione al diverso costo della vita nel Paese ospitante, anche tenuto conto del cambio in vigore;

- indennità forfettaria di lire 5.000 giornaliera a titolo di rimborso per le piccole spese.

B) Trasferte regionali ed interregionali

- nella giornata di trasferta il tescicoreo è tenuto ad effettuare la prima prestazione giornaliera in sede qualora il relativo impegno complessivo (prestazione ordinaria in sede, viaggio di andata, spettacolo in trasferta, viaggio di ritorno) non ecceda le 7 ore. In tal caso l'eccedenza oltre le 5 ore e fino a 7 ore sarà retribuita in regime ordinario. Ove l'impegno

complessivo ecceda le 7 ore, non sarà programmata la prestazione ordinaria in sede e l'eccedenza oltre le 5 ore verrà retribuita in regime ordinario;

- il rientro in teatro non può normalmente avvenire oltre le ore 2,30. Ove per cause imprevedibili venga superato tale limite, l'eccedenza di orario oltre le ore 2,30 sarà compensata con la retribuzione normale;

- il pernottamento, da programinarsi preventivamente quando non sia possibile prevedere il rientro in teatro entro le ore 2,30, avviene di norma in camera doppia con servizi in alberghi di II categoria o, in mancanza della II categoria, della migliore categoria esistente su piazza;

- nella giornata successiva alla trasferta, il tersicoreo è tenuto ad effettuare le sue normali prestazioni lavorative. Peraltro, ove il rientro avvenga oltre le ore 1,30, il tersicoreo non può essere chiamato al lavoro prima che siano trascorse 12 ore dal momento del rientro in teatro;

- in caso di pernottamento, il viaggio di rientro in sede nella mattinata successiva assorbe la prima prestazione giornaliera. Conseguentemente il tersicoreo effettuerà una sola prestazione ossia lo spettacolo o la seconda prestazione giornaliera, intendendosi per tale quella di maggiore durata prevista dal presente contratto;

- rimborso forfettario delle spese di vitto la cui misura - fatte salve le eventuali situazioni aziendali di miglior favore preesistenti - è fissata, con decorrenza 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, in lire 22.400 per un pasto ed in lire 44.800 per due pasti.

C) Trasferte regionali di più giorni di durata

- nel caso in cui la permanenza in una stessa località si prolunghi per più giorni, ferma restando l'applicazione della normativa di cui al punto B) per quanto concerne il giorno di partenza e di rientro dalla trasferta, nei giorni di intera permanenza sulla piazza potranno essere richieste al tersicoreo nell'ambito del normale orario di lavoro giornaliero tutte le prestazioni inerenti allo spettacolo od agli spettacoli programmati;

- nel caso in cui la trasferta di più giorni di durata si svolga con spostamenti giornalieri in sedi diverse l'impegno complessivo non può eccedere le 7 ore. In tal caso l'eccedenza oltre le 5 ore e fino a 7 ore sarà retribuita in regime ordinario;

- rimborso forfettario delle spese di vitto la cui misura - fatte salve le eventuali situazioni aziendali di miglior favore preesistenti - è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, in lire 22.400 per un pasto ed in lire 44.800 per due pasti.

D) Missioni individuali

Al tersicoreo in missione individuale per conto dell'Ente si applica il trattamento previsto per le trasferte collettive, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui avviene la missione. Inoltre il tersicoreo avrà diritto al rimborso delle altre spese accessorie sostenute per l'espletamento della missione (spese telegrafiche, telefoniche e per taxi).

Dichiarazione a verbale

A decorrere dal 1986, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso forfettario delle spese di vitto sarà rideterminato sulla base dell'84% della variazione intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'Istat.

A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1986 in poi con l'indice del mese di dicembre 1984 che sarà fatto uguale a 100.

Sulla cifra risultante dall'aumento sarà operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Art. 96 (Termini di preavviso)

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

a) - 1 mese per il tersicoreo con un'anzianità di servizio fino a 2 anni;

b) - 2 mesi per il tersicoreo con un'anzianità di servizio oltre i 2 anni e fino a 4 anni;

c) - 3 mesi per il tersicoreo con un'anzianità di servizio oltre i 4 anni e fino a 9 anni;

d) - 4 mesi per il tersicoreo con un'anzianità di servizio oltre i 9 anni.

I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

L'Ente ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al tersicoreo, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1° comma del presente articolo, troncato il rapporto sia all'inizio che nel corso del periodo di preavviso senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità di servizio ai diversi effetti contrattuali con esclusione del trattamento di fine rapporto.

In caso di risoluzione del rapporto da parte del tersicoreo per cause attribuibili all'Ente e così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso, è dovuta oltre al trattamento di fine rapporto anche l'indennità sostitutiva del preavviso.

Durante il compimento del periodo di preavviso l'Ente concederà al tersicoreo permessi per la ricerca di nuove occupazioni. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dall'Ente in rapporto alle esigenze di servizio.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.

IMPIEGATI

Art. 97 (Inquadramento)

L'inquadramento degli impiegati nei livelli dell'area tecnico-amministrativa è effettuato secondo le declaratorie di cui all'art. 4 del presente contratto.

A tali effetti il personale addetto alla scenografia si distingue in:

Capo scenografo realizzatore

Si intende capo scenografo realizzatore il lavoratore che, in piena autonomia e responsabilità tecnico-artistica, attraverso la direzione ed il coordinamento del reparto scenografico, è preposto alle realizzazioni scenografiche sulla base delle sole direttive ricevute.

Scenografi realizzatori

Si intendono scenografi realizzatori i lavoratori che in autonomia e con responsabilità tecnico-artistica sono preposti alle realizzazioni scenografiche sulla base delle direttive ricevute.

Scenografi collaboratori

Si intendono scenografi collaboratori i lavoratori che, in possesso di cognizioni tecniche, pratiche ed artistiche, acquisite con una corrispondente esperienza di lavoro, collaborano alle realizzazioni scenografiche.

Aiuto scenografi

Si intendono aiuto scenografi i lavoratori che, sulla base di direttive ricevute, eseguono, nell'ambito della loro qualificazione professionale, mansioni di aiuto nelle realizzazioni scenografiche.

Nell'esercizio della propria attività l'impiegato è tenuto, nell'adempimento delle proprie mansioni, allo svolgimento dei compiti accessori e strumentali necessari per lo svolgimento della mansione stessa, intendendosi per tali quelle operazioni necessarie per lo svolgimento della mansione principale e che non assumono aspetto prevalente.

Art. 98 (Mutamento di mansioni)

All'impiegato, in relazione alle esigenze dell'Ente, possono essere affidate mansioni di livello superiore.

All'impiegato che sia chiamato a svolgere mansioni di livello superiore è dovuto, per il relativo periodo, un importo corrispondente alla differenza tra il minimo tabellare di retribuzione del livello superiore ed il minimo tabellare di retribuzione del proprio livello.

Trascorso un periodo ininterrotto di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni di livello superiore, avverrà il passaggio dell'impiegato a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente con diritto alla conservazione del posto.

Art. 99
(Cumulo di mansioni)

All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diversi livelli è riconosciuto il livello corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima sia svolta con normale continuità e con prevalenza rispetto alle altre mansioni espletate.

Art. 100
(Indennità per maneggio denaro)

All'impiegato avente in forma continuativa mansioni e responsabilità di cassa dovrà essere corrisposta una particolare indennità mensile ragguagliata all'8% del minimo tabellare del livello di appartenenza e dell'indennità di contingenza.

Le eventuali somme richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un istituto di credito di comune gradimento.

I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

Art. 101
(Orario di lavoro)

Ferme le deroghe ed eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative la durata normale del lavoro è fissata in 39 ore settimanali effettive con un massimo di 8 ore giornaliere.

La durata giornaliera del lavoro qualora la prestazione sia continuata non può superare le 6 ore.

Nei periodi interstagionali di ridotta attività gli impiegati esauriranno il normale orario di lavoro settimanale di 39 ore in cinque giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all'ultimo spettacolo a 20 giorni prima dell'inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all'aperto, a 10 giorni prima dell'inizio delle stagioni di balletto ed a 1 settimana prima dell'inizio delle tournées all'estero.

Peraltro, in relazione alle esigenze connesse con l'attività programmata e con le manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l'articolazione del normale orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto rispetto a quello sopra indicato.

Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai l'importo retributivo relativo alla differenza oraria tra le 39 e le 40 ore settimanali sarà assorbito in tutto o in parte dall'eventuale eccedenza tra la retribuzione di fatto percepita e quella prevista dal presente contratto ivi compreso l'importo in precedenza indicato.

L'orario giornaliero di lavoro degli impiegati che per l'espletamento delle proprie mansioni seguono le prestazioni dei complessi artistici sarà regolato, secondo le esigenze del servizio, nel limite delle 7 ore giornaliere.

Lavoro a turni

L'orario di lavoro degli impiegati può essere articolato a turni nei seguenti termini:

1) impiegati addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed impegnati per tale attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:

mattina e pomeriggio

pomeriggio e sera

mattina e sera.

2) impiegati addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:

mattina e pomeriggio

pomeriggio e sera

mattina e sera.

Agli impiegati addetti al lavoro a turni articolato nei termini di cui sopra spetta, quale elemento accessorio e saltuario ed in quanto tale non computabile ad alcun effetto contrattuale, economico e normativo, una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera. Tale maggiorazione spetta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato nell'arco della settimana,

escluso quello di riposo nonché quello non lavorativo in periodo di adozione della settimana corta, per la sola durata della stagione lirica e ballettistica. Durante il periodo dei concerti sinfonici la maggiorazione spetta unicamente agli impiegati addetti ai turni per tale attività.

La maggiorazione del 12% spetta a partire dal primo giorno della settimana in cui il teatro impegna, tutte o in parte, le proprie strutture alla sera. Tale decorrenza non opera per il personale che per qualsiasi motivo risulti assente dal servizio, tranne che l'assenza sia dovuta ad infortunio sul lavoro. All'impiegato che, avendo iniziato il lavoro a turni, si assenti per malattia è mantenuta la maggiorazione del 12%.

La maggiorazione di cui al precedente comma spetta altresì agli impiegati con un orario di lavoro giornaliero articolato su due prestazioni, di cui una al mattino, l'altra alla sera in quanto collegata all'esecuzione dello spettacolo, prova antigenerale e generale. Tale maggiorazione spetta esclusivamente nei giorni in cui il relativo orario di lavoro è ripartito nei termini di cui sopra escludendosi in ogni caso tale maggiorazione nei giorni in cui gli impiegati effettuino un'unica prestazione in regime continuato nonché nei giorni in cui l'orario di lavoro è ripartito in due prestazioni di cui l'una al mattino e l'altra al pomeriggio anche se collegata allo spettacolo, prova antigenerale e generale oppure in due prestazioni di cui l'una la pomeriggio l'altra alla sera.

La durata minima di una delle prestazioni giornaliere non dovrà risultare inferiore alle 3 ore.

Per gli impiegati di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antigenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del palcoscenico, è forfettizzata, qualunque ne sia l'effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.

Per gli impiegati di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antigenerali e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti l'inizio dello spettacolo lirico, della prova generale e antigenerale, è forfettizzata, qualunque ne sia l'effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.

La fissazione dell'orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione del Consiglio di azienda.

Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.

L'impiegato dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni e per verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle prove generali, antigenerali e dello spettacolo, secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.

L'orario di inizio del primo turno è fissato come norma alle ore 8,30 mentre l'orario di termine dell'ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore 24 per l'attività relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 1 per le prove antigenerali, generali e per gli spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore 1,30 per l'attività all'aperto.

Per esigenze di produzione ed organizzazione, il primo turno può peraltro iniziare dopo le ore 8,30 e non oltre le ore 9,30. L'eventuale fissazione dell'orario di inizio del primo turno oltre le ore 9,30 sarà concordata in sede aziendale. Il primo turno può altresì iniziare prima delle ore 8,30 ove sia garantito all'impiegato un intervallo di almeno 8 ore dal termine dello spettacolo, prova generale ed antigenerale e di almeno 9 ore dal termine della prova ordinaria.

Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino ad una durata massima di 5 ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di antiprova generale o prova generale e spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere prolungato fino ad un massimo di 6 ore.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l'ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz'ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d'ora, con un massimo di 2.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto per il lavoro straordinario.

Per gli impiegati addetti ai turni l'intervallo tra la prestazione antimeridiana e pomeridiana e tra la prestazione pomeridiana e serale è fissato in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o antigenerale.

Nel caso in cui per esigenze di produzione l'intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore alle 2 ore, l'impiegato, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d'uso o un servizio equivalente, avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza del 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989 è fissato in lire 6.700.

A decorrere dal 1986 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese forfettario di cui al 1° comma sarà rideterminato sulla base dell'84% della variazione intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'ISTAT.

A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1985 in poi con l'indice del mese di dicembre 1984 che sarà fatto uguale a 100.

Sulla misura risultante dall'aumento sarà operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.

La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in base alle esigenze produttive mediante l'ordine del giorno settimanale, attuando nei limiti del possibile la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.

Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese necessarie da esigenze eccezionali ed imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.

Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per l'intera durata della stagione lirica e ballettistica l'impiegato è tenuto a prestare 4 ore di lavoro straordinario per consentire l'effettuazione dello spettacolo, della prova antigenerale, generale o ordinaria ed il connesso montaggio delle scene, nonchè per qualsiasi altra prestazione che l'Ente ritenga di chiedergli nell'ambito e nel rispetto della sua professionalità.

Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all'articolazione degli orari di lavoro delle categorie artistiche, l'orario di lavoro settimanale dell'impiegato dovesse essere esaurito in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate dall'Ente nell'arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere.

Il personale addetto alla preparazione ed all'esecuzione del palcoscenico degli spettacoli, nonchè alla costruzione dei vari elementi che compongono l'allestimento scenico è utilizzabile, a seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la stagione lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato occasionalmente o per l'intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati alla produzione concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere chiamato a lavoro di laboratorio.

La presente disciplina, normativa ed economica, sostituisce integralmente, abrogandoli, tutti gli accordi, pattauzioni, usi e consuetudini nazionali ed aziendali in materia.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, con decorrenza dal 1° luglio 1988 è concordata una riduzione del monte ore annuo di 16 ore in ragione d'anno, finalizzata all'aggiornamento professionale.

Art. 102

(Lavoro straordinario, notturno e festivo)

Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di impedimento, l'impiegato è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo, che gli venga richiesto.

Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti orari di cui all'art. 101.

Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 24 e le ore 8, ad eccezione delle prestazioni relative ai turni serali di cui all'art. 101.

Si considera lavoro festivo quello compiuto nelle festività di cui all'art. 103. Straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenze all'orario normale di lavoro.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo, è compensato con la retribuzione oraria maggiorata delle percentuali appresso stabilite:

lavoro straordinario diurno	50%
lavoro notturno	70%
lavoro straordinario notturno	100%
lavoro festivo	60%
lavoro straordinario festivo	100%

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

*Art. 103
(Ricorrenze festive)*

Sono considerati giorni festivi agli effetti del presente contratto:

A) il giorno di riposo settimanale;

B) le seguenti festività:

1) il primo giorno dell'anno;

2) il giorno dell'Epifania;

3) il giorno di Pasqua;

4) il giorno di lunedì dopo Pasqua;

5) il giorno 25 aprile;

6) il giorno 1° maggio;

7) il giorno 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), limitatamente al Comune di Roma;

8) il giorno dell'Assunzione;

9) il giorno di Ognissanti;

10) il giorno dell'Immacolata Concezione;

11) il giorno di Natale;

12) il giorno 26 dicembre;

13) la ricorrenza del Patrono locale.

Verranno altresì considerati giorni festivi quelle festività nazionali che venissero eventualmente in seguito stabilite da apposite disposizioni di legge.

Nel caso in cui una delle festività di cui al punto B) coincida con il giorno di riposo settimanale troverà applicazione il trattamento previsto dall'art. 2 dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954.

L'Ente ha la possibilità di concedere, in sostituzione del compenso per le festività lavorate, giorni compensativi di riposo od aggiuntivi del periodo feriale. Le modalità per l'applicazione dell'istituto saranno stabilite con accordi aziendali.

In caso di coincidenza della Festività del Santo Patrono con altra festività prevista dalla lettera B) del 1° comma del presente articolo si provvederà in sede aziendale a fissare altra giornata sostitutiva di quella non usufruita dall'impiegato per la coincidenza suddetta.

Per la disciplina delle festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 16.

*Art. 104
(Trasferte)*

L'impiegato ha l'obbligo di partecipare alle trasferte che impegnano l'Ente in Italia ed all'estero. La scelta del mezzo di trasporto è rimessa alla discrezionalità dell'Ente.

La regolamentazione delle trasferte, fermo restando quanto previsto dall'art. 47 del presente contratto, è così fissata:

A) Trasferte nazionali e internazionali

- in giornata di trasferta, dopo 4 ore consecutive di viaggio, può essere richiesta all'impiegato una prestazione di durata tale da completare l'orario giornaliero di lavoro;
- oltre le 6 ore consecutive di viaggio non possono essere richieste prestazioni lavorative giornaliere;
- nelle giornate di solo trasferimento dei complessi, qualunque sia la durata del viaggio, spetta all'impiegato il solo trattamento di trasferta;
- in caso di viaggio notturno l'Ente assicurerà all'impiegato un posto di riposo;
- il rientro dell'impiegato dalla trasferta nella città sede dell'Ente non dovrà effettuarsi oltre le ore 1,30;
- alloggio di norma in camera doppia con servizi ovvero l'equivalente economico e, per le sole trasferte internazionali, prima colazione ovvero l'equivalente economico;
- rimborso forfettario delle spese di vitto la cui misura - fatte salve le eventuali situazioni aziendali di miglior favore preesistenti - è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, in lire 22.400 per un pasto ed in lire 44.800 per due pasti. L'entità del rimborso delle spese di vitto per le trasferte internazionali potrà essere variata quando risultasse obiettivamente insufficiente in relazione al diverso costo della vita nel Paese ospitante, anche tenuto conto del cambio in vigore;
- indennità forfettaria di lire 5.000 giornaliere a titolo di rimborso per le piccole spese.

B) Trasferte regionali ed interregionali

- in giornata di trasferta l'impegno complessivo dell'impiegato tra viaggio di andata e ritorno ed effettiva prestazione lavorativa nella città sede della trasferta non può superare le 10 ore. L'eccedenza oltre le 8 ore e fino alle 10 ore sarà retribuita in regime ordinario di lavoro;
- il rientro in teatro non può normalmente avvenire oltre le ore 2,30. Ove per cause imprevedibili venga superato tale limite, l'eccedenza di orario oltre le ore 2,30 sarà compensata con la retribuzione normale;
- il pernottamento, da programarsi preventivamente quando non sia possibile prevedere il rientro in teatro entro le ore 2,30, avviene di norma in camera doppia con servizi in alberghi di II categoria o, in mancanza della II categoria, della migliore categoria esistente su piazza;
- nella giornata successiva alla trasferta l'impiegato è tenuto ad effettuare le sue normali prestazioni lavorative. Peraltro, ove il rientro avvenga oltre le ore 1,30, l'impiegato non può essere chiamato al lavoro prima che siano trascorse 12 ore dal momento del rientro in teatro;
- in caso di pernottamento il viaggio di rientro in sede nella mattinata successiva assorbe la prima prestazione giornaliera;
- rimborso forfettario delle spese di vitto la cui misura fatte salve le eventuali situazioni aziendali di miglior favore preesistenti - è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, in lire 22.400 per un pasto ed in lire 44.800 per due pasti.

C) Trasferte regionali di più giorni di durata

- nel caso in cui la permanenza in una stessa località si prolunghi per più giorni, ferma restando l'applicazione della normativa di cui al punto B) per quanto concerne il giorno di partenza e di rientro dalla trasferta, nei giorni di intera permanenza sulla piazza l'impiegato è tenuto a fornire le normali prestazioni giornaliere;
- nel caso in cui la trasferta di più giorni di durata si svolga con spostamenti giornalieri in sedi diverse, l'impegno complessivo tra viaggi ed effettive prestazioni lavorative nella città sede della trasferta non può superare le 10 ore. L'eccedenza oltre le 8 ore e fino a 10 ore sarà retribuita in regime ordinario di lavoro;
- rimborso forfettario delle spese di vitto la cui misura - fatte salve le eventuali situazioni aziendali di miglior favore preesistenti - è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, in lire 22.400 per un pasto ed in lire 44.800 per due pasti.

D) Missioni individuali

All'impiegato in missione individuale per conto dell'Ente si applica il trattamento previsto per le trasferte collettive, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui avviene la missione. Inoltre l'impiegato avrà diritto al rimborso delle altre spese accessorie sostenute per l'espletamento della missione (spese telegrafiche, telefoniche e per taxi).

Dichiarazione a verbale

A decorrere dal 1986 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso forfettario delle spese di vitto sarà rideterminato sulla base dell'84% della variazione intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'ISTAT.

A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1985 in poi con l'indice del mese di dicembre 1984 che sarà fatto uguale a 100.

Sulla misura risultante dall'aumento sarà operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Art. 105

(Termini di preavviso)

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

A) per gli impiegati che avendo superato il periodo di prova non hanno raggiunto i cinque anni di servizio:

- 1) mesi due di preavviso per i funzionari A e B e per gli impiegati di 1° livello;
- 2) mesi uno e mezzo di preavviso per gli impiegati di livello 2°, 3°a e 3°b;
- 3) mesi uno di preavviso per gli impiegati di livello 4°, 5°.

B) per gli impiegati che hanno raggiunto i cinque anni di servizio e non i dieci:

- 1) mesi tre di preavviso per i funzionari A e B e per gli impiegati di 1° livello;
- 2) mesi due di preavviso per gli impiegati di livello 2°, 3°a e 3°b;
- 3) mesi uno e mezzo di preavviso per gli impiegati di livello 4°, 5°.

C) per gli impiegati che hanno raggiunto i dieci anni di servizio:

- 1) mesi cinque di preavviso per i funzionari A e B e per gli impiegati di 1° livello;
- 2) mesi quattro di preavviso per gli impiegati di livello 2°, 3°a e 3°b;
- 3) mesi due di preavviso per gli impiegati di livello 4°, 5°.

I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

L'Ente ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1° comma del presente articolo, troncare il rapporto sia all'inizio che nel corso del periodo di preavviso senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità di servizio ai diversi effetti contrattuali con esclusione del trattamento di fine rapporto.

In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'impiegato per cause attribuibili all'Ente e così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso, è dovuta all'impiegato oltre al trattamento di fine rapporto anche l'indennità sostitutiva del preavviso.

Durante il compimento del periodo di preavviso l'Ente concederà all'impiegato permessi per la ricerca di nuove occupazioni. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dall'Ente in rapporto alle esigenze di servizio.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.

OPERAI

Art. 106 (Inquadramento)

L'inquadramento degli operai nei livelli dell'area tecnico-amministrativa è effettuato secondo le declaratorie di cui all'art. 4 del presente contratto.

Nell'esercizio della propria attività il lavoratore è tenuto, nell'adempimento delle proprie mansioni, allo svolgimento dei compiti accessori e strumentali necessari per lo svolgimento della mansione stessa, intendendosi per tali quelle operazioni necessarie per lo svolgimento della mansione principale e che non assumono aspetto prevalente.

Nell'eventualità che ad operai non specializzati vengano affidate mansioni di guida e controllo di un gruppo di operai di pari od inferiore livello sarà corrisposta per il periodo di svolgimento di tali mansioni una indennità giornaliera pari al 15% della propria retribuzione giornaliera.

Art. 107 (Mutamento di mansioni)

All'operaio, in relazione alle esigenze dell'Ente, possono essere affidate mansioni di livello superiore.

All'operaio che sia chiamato a svolgere mansioni di livello superiore è dovuto, per il relativo periodo, un importo corrispondente alla differenza tra il minimo tabellare di retribuzione del livello superiore ed il minimo tabellare di retribuzione del proprio livello.

Trascorso un periodo ininterrotto di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni di livello superiore, avverrà il passaggio dell'operaio a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratta di sostituzione di altro operaio assente con diritto alla conservazione del posto.

Art. 108 (Orario di lavoro)

L'orario di lavoro dell'operaio è fissato in regime normale in 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere e, con decorrenza dal 1° giugno 1990, in 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere.

L'intervallo per il pasto non potrà superare le 2 ore.

Ferma restando la durata complessiva dell'orario settimanale nei giorni di domenica l'orario normale di lavoro non potrà superare le 4 ore. La relativa prestazione potrà essere dall'Ente richiesta per esigenze di lavoro in regime antimeridiano, pomeridiano o serale.

Durante ciascuna delle prestazioni l'operaio ha diritto ad una sosta di 10 minuti.

Per i portieri e guardiani con alloggio l'orario di lavoro sarà quello consuetudinario.

L'orario di lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è fissato in 36 ore e 30 minuti settimanali con un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri, comprensivi di una sosta di 15 minuti e, con decorrenza dal 1° giugno 1990, in 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri, comprensivi di una sosta di 15 minuti.

Nei periodi interstagionali di ridotta attività l'operaio osserverà un orario di lavoro settimanale di 40 ore e, con decorrenza dal 1° giugno 1990, di 39 ore ripartito in 5 giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all'ultimo spettacolo a 20 giorni prima dell'inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all'aperto, a 10 giorni prima dell'inizio delle stagioni di balletto e ad una settimana prima dell'inizio delle tournées all'estero.

Peraltro, in relazione alle esigenze connesse con l'attività programmata e con le manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l'articolazione del normale orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto rispetto a quello sopra indicato.

Norma transitoria

A decorrere dal 1° gennaio 1980 è abolita, per le nuove assunzioni, la figura dell'operaio addetto a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.

Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1980 i lavoratori dipendenti dagli Enti alla data del 4 agosto 1979 quali operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia sono tenuti ad osservare il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore.

A tali lavoratori, qualora addetti stabilmente e senza interruzioni a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, il compenso mensile relativo alle ore di lavoro settimanale effettivamente prestate oltre la 40° e fino alla 50° viene mantenuto "ad personam" e congelato nel suo ammontare alla data del 31 dicembre 1979.

Tale importo, calcolato per 14 mensilità, assorbe, fino a concorrenza, i compensi per lavoro straordinario e l'eventuale maggiorazione del 12% per il lavoro a turni.

Lavoro a turni

L'orario di lavoro degli operai può essere articolato a turni nei seguenti termini:

1) operai addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed impegnati per tale attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:

mattina e pomeriggio

pomeriggio e sera

mattina e sera.

2) operai addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:

mattina e pomeriggio

pomeriggio e sera

mattina e sera.

Agli operai addetti al lavoro a turni articolato nei termini di cui sopra spetta, quale elemento accessorio e saltuario ed in quanto tale non computabile ad alcun effetto contrattuale, economico e normativo, una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera. Tale maggiorazione spetta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato nell'arco della settimana, escluso quello di riposo nonché quello non lavorativo in periodo di adozione della settimana corta, per la sola durata della stagione lirica e ballettistica. Durante il periodo dei concerti sinfonici la maggiorazione spetta unicamente agli operai addetti ai turni per tale attività.

La maggiorazione del 12% spetta a partire dal primo giorno della settimana in cui il teatro impegna, tutte o in parte, le proprie strutture alla sera. Tale decorrenza non opera per il personale che per qualsiasi motivo risulti assente dal servizio, tranne che l'assenza sia dovuta

ad infortunio sul lavoro. All'operaio che, avendo iniziato il lavoro a turni, si assenti per malattia è mantenuta la maggiorazione del 12%.

La maggiorazione di cui al precedente comma spetta altresì agli operai con un orario di lavoro giornaliero articolato su due prestazioni, di cui una al mattino, l'altra alla sera in quanto collegata all'esecuzione dello spettacolo, prova antigenerale e generale. Tale maggiorazione spetta esclusivamente nei giorni in cui il relativo orario di lavoro è ripartito nei termini di cui sopra escludendosi in ogni caso tale maggiorazione nei giorni in cui gli operai effettuino un'unica prestazione in regime continuato nonchè nei giorni in cui l'orario di lavoro è ripartito in due prestazioni, di cui l'una al mattino e l'altra al pomeriggio anche se collegata allo spettacolo, prova antigenerale e generale oppure in due prestazioni di cui l'una al pomeriggio l'altra alla sera.

La durata minima di una delle prestazioni giornaliere non dovrà risultare inferiore alle 3 ore.

Per gli operai di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antigenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del palcoscenico, è forfettizzata, qualunque ne sia l'effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.

Per gli operai di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antigenerali e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti l'inizio dello spettacolo lirico, della prova generale e antigenerale, è forfettizzata, qualunque ne sia l'effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.

La fissazione dell'orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione del Consiglio di azienda.

Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.

L'operaio dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni e per verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle prove generali, antigenerali e dello spettacolo, secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.

L'orario di inizio del primo turno è fissato come norma alle ore 8,30 mentre l'orario di termine dell'ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore 24 per l'attività relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 1 per le prove antigenerali, generali e per gli spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore 1,30 per l'attività all'aperto.

Per esigenze di produzione ed organizzazione, il primo turno può peraltro iniziare dopo le ore 8,30 e non oltre le ore 9,30. L'eventuale fissazione dell'orario di inizio del primo turno oltre le ore 9,30 sarà concordata in sede aziendale. Il primo turno può altresì iniziare prima delle ore 8,30 ove sia garantito all'operaio un intervallo di almeno 8 ore dal termine dello spettacolo, prova generale ed antigenerale e di almeno 9 ore dal termine della prova ordinaria.

Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino ad una durata massima di 5 ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di antiprova generale o prova generale e spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere prolungato fino ad un massimo di 6 ore.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l'ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz'ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d'ora, con un massimo di 2.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto per il lavoro straordinario.

Per gli operai addetti ai turni l'intervallo tra la prestazione antimeridiana e pomeridiana e tra la prestazione pomeridiana e serale è fissato in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o antigenerale.

Nel caso in cui, per esigenze di produzione l'intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore alle due ore, l'operaio, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d'uso o un servizio equivalente, avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza del 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, è fissato in lire 6.700.

A decorrere dal 1986 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese forfettario di cui al 1° comma sarà rideterminato sulla base dell'84% della variazione intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'ISTAT.

A tal fine saranno confrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1985 in poi con l'indice del mese di dicembre 1984 che sarà fatto uguale a 100.

Sulla misura risultante dall'aumento sarà operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.

La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in base alle esigenze produttive mediante l'ordine del giorno settimanale, attuando nei limiti del possibile la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.

Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese necessarie da esigenze eccezionali ed imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.

Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per l'intera durata della stagione lirica e ballettistica l'operaio è tenuto a prestare 4 ore di lavoro straordinario per consentire l'effettuazione dello spettacolo, della prova generale, antigenerale, o ordinaria ed il connesso montaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra prestazione che l'Ente ritenga di chiedergli nell'ambito e nel rispetto della sua professionalità.

Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all'articolazione degli orari di lavoro delle categorie artistiche, l'orario di lavoro settimanale dell'operaio dovesse essere esaurito in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate dall'Ente nell'arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere.

Il personale addetto alla preparazione ed all'esecuzione del palcoscenico degli spettacoli, nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l'allestimento scenico è utilizzabile, a seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la stagione lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato occasionalmente o per l'intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati alla produzione concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere chiamato a lavoro di laboratorio.

La presente disciplina, normativa ed economica, sostituisce integralmente, abrogandoli, tutti gli accordi, pattauzioni, usi e consuetudini nazionali ed aziendali in materia.

Norma transitoria

Fermo restando l'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali, è concordata, con decorrenza dal 1° luglio 1988, una riduzione del monte ore annuo di 26 ore in ragione d'anno e, con decorrenza dal 1° luglio 1989, una riduzione del monte ore annuo di ulteriori 26 ore in ragione d'anno. Le modalità di attuazione saranno definite secondo criteri da concordare in sede aziendale.

Con decorrenza dal 1° giugno 1990 la riduzione a 39 ore settimanali dell'orario normale di lavoro assorbe, abrogandola, entrambe le riduzioni del monte ore annuo di cui al 1° comma della presente norma transitoria.

Art. 109

(Lavoro notturno dei guardiani e fuochisti)

Per i guardiani e per i fuochisti che prestano la loro opera abitualmente di notte la retribuzione globale sarà maggiorata rispettivamente del 15% e del 25%.

Art. 110

(Lavoro straordinario, notturno e festivo)

Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di impedimento, l'operaio è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo, che gli venga richiesto.

Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti di orario cui all'art. 108.

Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 24 e le ore 7, ad eccezione delle prestazioni relative ai turni serali di cui all'art. 108.

Si considera lavoro festivo quello compiuto nelle festività di cui all'art. 111. Straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all'orario normale di lavoro.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo, è compensato con la retribuzione oraria maggiorata delle percentuali appresso stabilite:

lavoro straordinario diurno	50%
lavoro notturno	70%
lavoro straordinario notturno	100%
lavoro festivo	60%

lavoro straordinario festivo 100%

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

*Art. 111
(Ricorrenze festive)*

Sono considerati giorni festivi agli effetti del presente contratto:

A) il giorno di riposo settimanale;

B) le seguenti festività:

1) il primo giorno dell'anno;

2) il giorno dell'Epifania;

3) il giorno di Pasqua;

4) il giorno di lunedì dopo Pasqua;

5) il giorno 25 aprile;

6) il giorno 1° maggio;

7) il giorno 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), limitatamente al Comune di Roma;

8) il giorno dell'Assunzione;

9) il giorno di Ognissanti;

10) il giorno dell'Immacolata Concezione;

11) il giorno di Natale;

12) il giorno 26 dicembre;

13) la ricorrenza del Patrono locale.

Verranno altresì considerati giorni festivi quelle festività nazionali che venissero eventualmente in seguito stabilite da apposite disposizioni di legge.

L'Ente ha la possibilità di concedere, in sostituzione del compenso per le festività lavorate, giorni compensativi di riposo od aggiuntivi del periodo feriale. Le modalità per l'applicazione dell'istituto saranno stabilite con accordi aziendali.

In caso di coincidenza della festività del Santo Patrono con altra festività prevista dalla lettera B) del 1° comma del presente articolo si provvederà in sede aziendale a fissare altra giornata sostitutiva di quella non usufruita dall'operaio per la coincidenza suddetta.

Per la disciplina delle festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 16.

*Art. 112
(Prestazioni serali)*

L'operaio assunto per la sola prestazione serale percepirà un compenso pari al 70% del minimo tabellare e della contingenza, escluso ogni altro elemento aggiuntivo della retribuzione in vigore nell'Ente previsto per il livello cui verrà assegnato in relazione alle mansioni svolte.

Il compenso per la prestazione serale effettuata nei giorni considerati festivi ai sensi dell'art. 111 sarà maggiorato del 60%.

Chiarimento a verbale

Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente per personale serale deve intendersi esclusivamente quello chiamato a prestare la propria opera in palcoscenico (serali di palcoscenico).

Il trattamento normativo di tale personale nonché il trattamento economico e normativo del personale di sala sarà disciplinato da accordi sindacali da stipularsi in sede locale in base anche agli usi e consuetudini in vigore.

*Art. 113
(Prestazioni in costume)*

L'operaio, ove ricorrano esigenze dello spettacolo e della prova generale, è tenuto a prestare la sua opera in costume senza diritto ad alcuna maggiorazione di retribuzione o compenso particolare.

Art. 114

(Attrezzi di lavoro ed indumenti di lavoro)

L'Ente fornirà agli operai gli attrezzi indispensabili alle prestazioni lavorative nonché gli indumenti di lavoro.

*Art. 115
(Trasferte)*

L'operaio ha l'obbligo di partecipare alle trasferte che impegnano l'Ente in Italia ed all'estero. La scelta del mezzo di trasporto è rimessa alla discrezionalità dell'Ente.

La regolamentazione delle trasferte, fermo restando quanto previsto dall'art. 47 del presente contratto, è così fissata:

A) Trasferte nazionali ed internazionali

- in giornata di trasferta, dopo 4 ore consecutive di viaggio, può essere richiesta all'operaio una prestazione di durata tale da completare l'orario giornaliero di lavoro;
- oltre le 6 ore consecutive di viaggio non possono essere richieste prestazioni lavorative giornaliere;
- nelle giornate di solo trasferimento dei complessi, qualunque sia la durata del viaggio, spetta all'operaio il solo trattamento di trasferta;
- in caso di viaggio notturno l'Ente assicurerà all'operaio un posto di riposo;
- il rientro dell'operaio dalla trasferta nella città sede dell'Ente non dovrà effettuarsi oltre le ore 1,30;
- alloggio di norma in camera doppia con servizi ovvero l'equivalente economico e, per le sole trasferte internazionali, prima colazione ovvero l'equivalente economico;
- rimborso forfettario delle spese di vitto la cui misura - fatte salve le eventuali situazioni aziendali di miglior favore preesistenti - è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, in lire 22.400 per un pasto ed in lire 44.800 per due pasti. L'entità del rimborso delle spese di vitto per le trasferte internazionali potrà essere variata quando risultasse obiettivamente insufficiente in relazione al diverso costo della vita nel Paese ospitante, anche tenuto conto del cambio in vigore;
- indennità forfettaria di lire 5.000 giornaliera a titolo di rimborso per le piccole spese.

B) Trasferte regionali ed interregionali

- in giornata di trasferta l'impegno complessivo dell'operaio tra viaggio di andata e ritorno ed effettiva prestazione lavorativa nella città sede della trasferta non può superare le 10 ore. L'eccedenza oltre le 8 ore e fino alle 10 ore sarà retribuita in regime ordinario di lavoro;
- il rientro in teatro non può normalmente avvenire oltre le ore 2,30. Ove per cause imprevedibili venga superato tale limite, l'eccedenza di orario oltre le ore 2,30 sarà compensata con la retribuzione normale;
- il pernottamento, da programarsi preventivamente quando non sia possibile prevedere il rientro in teatro entro le ore 2,30, avviene di norma in camera doppia con servizi in alberghi di II categoria o, in mancanza della II categoria, della migliore categoria esistente su piazza;
- nella giornata successiva alla trasferta l'operaio è tenuto ad effettuare le sue normali prestazioni lavorative. Peraltro, ove il rientro avvenga oltre le ore 1,30, l'operaio non può essere chiamato al lavoro prima che siano trascorse 12 ore dal momento del rientro in teatro;
- in caso di pernottamento il viaggio di rientro in sede nella mattinata successiva assorbe la prima prestazione giornaliera;
- rimborso forfettario delle spese di vitto la cui misura - fatte salve le eventuali situazioni aziendali di miglior favore preesistenti - è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, in lire 22.400 per un pasto ed in lire 44.800 per due pasti.

C) Trasferte regionali di più giorni di durata

- nel caso in cui la permanenza in una stessa località si prolunghi per più giorni, ferma restando l'applicazione della normativa di cui al punto B) per quanto concerne il giorno di partenza e di rientro dalla trasferta, nei giorni di intera permanenza sulla piazza l'operaio è tenuto a fornire le normali prestazioni giornaliere;
- nel caso in cui la trasferta di più giorni di durata si svolga con spostamenti giornalieri in sedi diverse, l'impegno complessivo tra viaggi ed effettive prestazioni lavorative nella città sede

della trasferta non può superare le 10 ore. L'eccedenza oltre le 8 ore e fino a 10 ore sarà retribuita in regime ordinario di lavoro;

- rimborso forfettario delle spese di vitto la cui misura - fatte salve le eventuali situazioni aziendali di miglior favore preesistenti - è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, in lire 22.400 per un pasto ed in lire 44.800 per due pasti.

D) Missioni individuali

All'operaio in missione individuale per conto dell'Ente si applica il trattamento previsto per le trasferte collettive, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui avviene la missione. Inoltre l'operaio avrà diritto al rimborso delle altre spese accessorie sostenute per l'espletamento della missione (spese telegrafiche, telefoniche e per taxi).

Dichiarazione a verbale

A decorrere dal 1986 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso forfettario delle spese di vitto sarà rideterminato sulla base dell'84% della variazione intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'ISTAT.

A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1985 in poi con l'indice del mese di dicembre 1984 che sarà fatto uguale a 100.

Sulla misura risultante dall'aumento sarà operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Art. 116 (Termini di preavviso)

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

A) livelli 3°a e 3°b

- 1) 1 mese per anzianità fino a 5 anni;
- 2) 2 mesi per anzianità oltre i 5 anni e fino a 10 anni;
- 3) 3 mesi per anzianità oltre i 10 anni e fino a 20 anni;
- 4) 4 mesi per anzianità oltre i 20 anni.

B) livelli 4°, 5° e 6°

- 1) 15 giorni per anzianità fino a 5 anni;
- 2) 45 giorni per anzianità superiore a 5 anni.

I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

L'Ente ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1° comma del presente articolo, troncare il rapporto sia all'inizio che nel corso del periodo di preavviso senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità di servizio ai diversi effetti contrattuali con esclusione del trattamento di fine rapporto.

In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per cause attribuibili all'Ente e così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso, è dovuta oltre al trattamento di fine rapporto anche l'indennità sostitutiva del preavviso.

Durante il compimento del periodo di preavviso l'Ente concederà al lavoratore permessi per la ricerca di nuove occupazioni. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dall'Ente in rapporto alle esigenze di servizio.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.

PARTE ECONOMICA

Minimi tabellari mensili di retribuzione in vigore dal 1° marzo 1988

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Con decorrenza dal 1° marzo 1988, fermi restando i minimi tabellari mensili di retribuzione di cui al c.c.n.l. 4 gennaio 1985, è attribuito ai lavoratori un importo mensile a titolo di elemento distinto dalla retribuzione utile ai soli effetti della 13^a e 14^a mensilità, delle ferie, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di preavviso e delle festività nazionali e infrasettimanali pari a:

A
Area artistica

<i>Livelli</i>	<i>Qualifiche</i>	<i>Importo mensile a titolo di e.d.r.</i>
1°	1° violino (*) 1° violoncello direttore musicale palcoscenico maestro collaboratore con obbligo di direzione orchestrale	324.200
2°	maestro gruppo A (*) maitre de ballet 1 ^a categoria A orchestra 1° tersicorei extra	292.500
3°	maestro gruppo B 1 ^a categoria B orchestra 1° A tersicorei	262.400
4°	2 ^a categoria B orchestra	239.000
5°	1° B tersicorei (*) 2° orchestra ingresso categoria speciale coro 2 ^a categoria speciale tersicorei	200.600
6°	Ingresso coro ingresso tersicorei	167.100

(*) 1° violino importo aggiuntivo a titolo di e.d.r. di lire 16.200;
maestro gruppo A: Importo aggiuntivo a titolo di e.d.r. di lire 14.600.

B
Area tecnico-amministrativa

<i>Livelli</i>	<i>Importo mensile a titolo di e.d.r.</i>
F. A	290.700
F. B	249.100
1°	218.000
2°	195.200
3° a	184.800
3° b	167.100
4°	145.300
5°	129.800
6°	103.800

(*) Solista e mimo con obbligo di fila: importo aggiuntivo a titolo di e.d.r. di lire 10.000.

Il 50% dell'importo mensile a titolo di e.d.r. di cui alle precedenti lettere A) e B) è destinato al riassorbimento dell'assegno "ad personam" individuato e determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, 2° comma della legge n. 450/1987.

Qualora l'assegno "ad personam" risulti pari od inferiore al 50% dell'importo mensile a titolo di e.d.r. di cui alle precedenti lettere A) e B), l'assegno medesimo è riassorbito e abrogato a far data dal 1° marzo 1988.

Qualora l'assegno "ad personam" risulti superiore al 50% dell'importo mensile a titolo di e.d.r. di cui alle precedenti lettere A) e B), l'assegno medesimo è ridotto a far data dal 1° marzo 1988 di un importo corrispondente al predetto 50% dell'importo mensile a titolo e.d.r. L'assegno "ad personam" nell'importo residuo risultante sarà riassorbito dagli aumenti economici derivanti da eventuali accordi aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Minimi tabellari mensili di retribuzione in vigore dal 1° ottobre 1989

A
Area artistica

<i>Livelli</i>	<i>Qualifiche</i>	<i>Minimo tabellare mensile</i>
1°	1° violino (*) 1° violoncello direttore musicale palcoscenico maestro collaboratore con obbligo di direzione orchestrale	1.202.500
2°	maestro gruppo A (*) maitre de ballet 1ª categoria A orchestra 1° tersicorei extra	1.084.700
3°	maestro gruppo B 1ª categoria B orchestra 1° A tersicorei	973.200
4°	2ª categoria orchestra	886.400
5°	1° B tersicorei (*) 2° orchestra ingresso categoria speciale coro 2ª categoria speciale tersicorei	743.800
6°	Ingresso coro ingresso tersicorei	619.900

(*) 1° violino maggiorazione del 5% del minimo tabellare mensile del 1° livello;
maestro gruppo A: maggiorazione del 5% del minimo tabellare mensile del 2° livello.

Gli importi retributivi corrispondenti alla differenza tra i minimi tabellari mensili in vigore dal 1° ottobre 1989 e quelli di cui al c.c.n.l. 4 gennaio 1985 non sono utili agli effetti dell'indennità per spettacoli all'aperto di cui all'accordo 25 giugno 1969.

B
Area tecnico-amministrativa

<i>Livelli</i>	<i>Minimo tabellare mensile</i>
F. A	1.078.000
F. B	924.000
1°	808.500
2°	723.800
3° a	685.300
3° b	619.850
4°	539.000
5°	481.250
6°	385.000

Gli importi retributivi corrispondenti alla differenza tra i minimi tabellari mensili in vigore dal 1° ottobre 1989 e quelli di cui al c.c.n.l. 4 gennaio 1985 non sono utili agli effetti dell'indennità per spettacoli all'aperto di cui all'accordo 25 giugno 1969.

N.d.R.: L'accordo di rinnovo prevede quanto segue:
Parte economica

A) Con decorrenza dal 1° marzo 1992, fermi restando i minimi tabellari mensili di retribuzione di cui al c.c.n.l. 17 gennaio 1989 e gli importi a titolo di e.d.r. di cui allo stesso contratto è attribuito ai lavoratori un importo mensile a titolo di elemento distinto dalla retribuzione utile ai soli effetti della tredicesima e quattordicesima mensilità, delle ferie, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di preavviso e delle festività nazionali e infrasettimanali pari a:

Area artistica

<i>Livelli</i>	<i>Importo mensile a titolo di e.d.r.</i>
1°	128.856
2°	116.466
3°	104.489
4°	94.990
5°	79.709
6°	66.493

Area tecnico-amministrativa

<i>Livelli</i>	<i>Importo mensile a titolo di e.d.r.</i>
FA	115.640
FB	99.120
1°	86.730
2°	77.644
3° a	73.514
3° b	66.493
4°	57.820
5°	51.625
6°	41.300

B) Con decorrenza dal 1° luglio 1993, fermi restando i minimi tabellari mensili di retribuzione di cui al c.c.n.l. 17 gennaio 1989, è attribuito ai lavoratori un ulteriore importo mensile a titolo di elemento distinto dalla retribuzione utile ai soli effetti della tredicesima e quattordicesima mensilità, delle ferie, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di preavviso e delle festività nazionali ed infrasettimanali pari a:

Area artistica

<i>Livelli</i>	<i>Importo mensile a titolo di e.d.r.</i>
1°	109.886
2°	99.320
3°	89.107
4°	81.006
5°	67.975
6°	56.704

Area tecnico-amministrativa

<i>Livelli</i>	<i>Importo mensile a titolo di e.d.r.</i>
FA	98.616
FB	84.528
1°	73.962
2°	66.214
3° a	62.692
3° b	56.704
4°	49.308
5°	44.025
6°	35.220

Norma transitoria

Le parti si danno atto e convengono che l'importo mensile a titolo di e.d.r. di cui al presente punto B) non è utile agli effetti della quattordicesima mensilità riferita al 1993.

C) Con decorrenza dal 1° settembre 1993 i minimi tabellari mensili di retribuzione sono fissati come segue:

Area artistica

<i>Livelli</i>	<i>Minimo tabellare mensile</i>
1°	1.275.758
2°	1.150.914
3°	1.032.604
4°	940.404
5°	789.116
6°	657.703

Area tecnico-amministrativa

<i>Livelli</i>	<i>Minimo tabellare mensile</i>
FA	1.143.744
FB	980.352
1°	857.808
2°	767.942
3° a	727.094
3° b	657.653
4°	571.872
5°	510.600
6°	408.480

D) Relativamente al periodo 1° luglio 1990 - 31 dicembre 1991 ed a totale e completa copertura di tale periodo sarà corrisposto ai singoli lavoratori in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 22 maggio 1992 un importo una tantum nella misura di cui alla successiva tabella.

L'importo una tantum sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dopo il 1° luglio 1990 ed in servizio alla data del 22 maggio 1992.

Per i lavoratori dipendenti dagli enti alla data del 22 maggio 1992 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale l'importo una tantum sarà proporzionalmente rapportato al servizio effettivamente prestato nel periodo 1° luglio 1990 - 31 dicembre 1991.

D1) Relativamente al periodo 1° luglio 1990 - 31 dicembre 1991 ed a totale e completa copertura di tale periodo sarà corrisposto ai singoli lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto successivamente al 31 dicembre 1991 un importo una tantum nella misura di cui alla successiva tabella.

L'importo una tantum sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia iniziato dopo il 1° luglio 1990 e si sia risolto successivamente al 31 dicembre 1991.

L'importo una tantum sarà altresì proporzionalmente ridotto per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto entro il 31 dicembre 1991.

Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale si sia risolto anteriormente alla data del 22 maggio 1992 l'importo una tantum sarà proporzionalmente rapportato al servizio effettivamente prestato nel periodo 1° luglio 1990 - 31 dicembre 1991.

D2) Ai lavoratori in servizio presso gli enti alla data del 22 maggio 1992 con rapporto di lavoro a tempo determinato nonché ai lavoratori che hanno prestato servizio presso gli enti nel periodo 1° luglio 1990 - 31 dicembre 1991 con rapporto di lavoro a tempo determinato cessato anteriormente alla data del 22 maggio 1992 sarà corrisposto a totale e completa copertura del servizio prestato nel periodo 1° luglio 1990 - 31 dicembre 1991, un importo una tantum la cui misura sarà determinata rapportando proporzionalmente l'importo di cui alla successiva tabella al periodo di servizio effettivamente prestato nel periodo 1° luglio 1990 - 31 dicembre 1991.

Le parti si danno atto che gli importi una tantum di cui ai punti D), D1) e D2) non saranno considerati utili agli effetti dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto.

Importi una tantum ai sensi delle disposizioni di cui ai punti D), D1) e D2)

Area artistica

<i>Livelli</i>	<i>Importo una tantum</i>
1°	2.528.000
2°	2.285.000
3°	2.050.000
4°	1.864.000
5°	1.564.000
6°	1.305.000

Area tecnico-amministrativa

<i>Livelli</i>	<i>Importo una tantum</i>
FA	2.269.000
FB	1.945.000
1°	1.702.000
2°	1.524.000
3° a	1.443.000
3° b	1.305.000
4°	1.135.000
5°	1.013.000
6°	810.000

/

***Ipotesi di accordo 22 maggio 1992 per il rinnovo del c.c.n.l.
per i lavoratori dagli Enti lirico-sinfonici***

Parte normativa

1) Regolamento organico

Le parti, anche ai fini della migliore operatività dell'Osservatorio nazionale, concordano sulla necessità che gli enti diano attuazione a quanto previsto dall'accordo 17 gennaio 1989 in materia di regolamenti organici e di strutture organiche.

2) Aspettativa

Con decorrenza dal 22 maggio 1992 l'art. 22 del c.c.n.l. 17 gennaio 1989 è così sostituito:

Al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere concesso, per gravi motivi privati da valutarsi dall'Ente e compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa nella misura massima di 12 mesi.

Al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere concesso, per motivate e documentate esigenze di studio e/o di aggiornamento e riqualificazione professionale, un periodo di aspettativa nella misura massima di 6 mesi.

Tale aspettativa non comporta alcuna retribuzione né maturazione di alcun effetto contrattuale.

Qualora il lavoratore usi dell'aspettativa concessa in modo diverso da quello dichiarato per ottenerla il rapporto di lavoro potrà essere risolto per giusta causa.

Al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere altresì concesso un periodo di aspettativa nella misura massima di un anno, rinnovabile a discrezione dell'Ente, per necessità dipendenti dall'assunzione di cariche sindacali a carattere nazionale. Tale aspettativa non comporta alcuna retribuzione salvo la maturazione dei benefici connessi all'anzianità di servizio.

Nei confronti dei lavoratori eletti a cariche presso enti autonomi territoriali troverà applicazione il trattamento di aspettativa previsto dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Tossicodipendenti e loro familiari

Le parti, in attuazione di quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, convengono quanto segue:

I lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro in aspettativa per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

Lo stato di tossicodipendenza dovrà essere accertato dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.

Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza ed il programma di terapia e riabilitazione da svolgere presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali.

Mensilmente, inoltre, il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione rilasciata dalla struttura di cura e riabilitazione attestante l'effettivo svolgimento e la prosecuzione del programma terapeutico.

Il lavoratore è tenuto a riprendere il servizio entro 7 giorni dal termine del programma di riabilitazione.

I lavoratori familiari di tossicodipendenti, per i quali il Servizio pubblico per le tossicodipendenze attesti la necessità di concorrere al programma di riabilitazione, possono essere posti a richiesta in aspettativa, che sarà concessa in relazione alle esigenze organizzative e produttive aziendali.

Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro le attestazioni dello stato di tossicodipendenza del familiare e della necessità di concorrere al programma di cura e riabilitazione. Entrambe le attestazioni saranno rilasciate dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.

La durata massima dell'aspettativa per i lavoratori familiari di tossicodipendenti è di tre mesi non frazionabile.

I periodi di aspettativa di cui al presente articolo non comportano alcun trattamento retributivo diretto, indiretto e differito, e non saranno ritenuti utili ai fini di alcun trattamento contrattuale e di legge.

3) Permessi sindacali

Il 2° comma della lett. b) dell'articolo 39 - B) Permessi sindacali è così sostituito con decorrenza dal 1° gennaio 1992:

"Tali permessi potranno essere usufruiti nel limite massimo di un monte ore annuo, che ciascun Ente ed Istituzione è tenuto a mettere cumulativamente a disposizione dei propri dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti delle Organizzazioni sindacali sottoscrittrici il contratto, in ragione di quattro ore per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato fino a 500 unità e di un'ora per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato oltre 500 unità".

4) Trattamento di malattia

Con decorrenza del 22 maggio 1992 i periodi di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia di cui al 6° comma dell'art. 18 sono sostituiti dai seguenti:

- a) mesi 8 per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti;
- b) mesi 10 per anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni compiuti;
- c) mesi 12 per anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti.

Con la stessa decorrenza il 1° periodo del 7° comma dell'art. 18 è così sostituito:

"Il trattamento sopra previsto potrà essere fruito dal lavoratore una sola volta, continuativamente o in più riprese, cumulandosi cioè i singoli periodi di interruzione qualora la malattia sia divenuta cronica o si verificano ricadute, nel corso di dodici mesi per i casi di cui alle lettere a) e b) e nel corso di diciotto mesi per il caso di cui alla lettera c)".

5) Maternità

Con decorrenza dal 22 maggio 1992 l'art. 20 del c.c.n.l. 17 gennaio 1989 è così sostituito:

"Per il trattamento della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge".

In sostituzione peraltro di quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, l'Ente consentirà l'astensione dal lavoro per un periodo di tre mesi - elevato a 5 mesi per le tersettrici - precedenti la data presunta del parto. Tale periodo assorbe quello eventualmente concesso dall'Ispettorato del lavoro a norma dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

L'Ente corrisponderà alla lavoratrice durante i periodi di astensione dal lavoro previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e durante il periodo previsto dal 2° comma del presente articolo il 100% della retribuzione mensile.

Dalla retribuzione così corrisposta sarà dedotto l'importo della indennità di maternità spettante alla lavoratrice ai sensi dell'art. 15, 1° comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 ed anticipata dall'Ente.

L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio.

Nel caso di contratti a tempo determinato l'Ente corrisponderà il trattamento di maternità solamente fino alla scadenza del contratto.

La lavoratrice ha l'obbligo di dichiarare all'Ente prima dell'assunzione l'eventuale stato di gravidanza che dovrà essere documentato da certificato medico".

6) Osservatorio

L'art. 46 del c.c.n.l. 17 gennaio 1989 è così sostituito:

"Le parti, ferma restando l'autonomia operativa e le rispettive distinte responsabilità e prerogative istituzionali degli enti e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano di istituire un Osservatorio nazionale, formato da sei componenti, dei quali tre designati dall'ANELS e tre designati dalla FILIS-CGIL, FIS-CISL e UILSIC-UIL, con il compito di:

a) seguire l'andamento produttivo del settore degli enti lirico-sinfonici nonché lo stato e le prospettive occupazionali generali anche in riferimento alla utilizzazione dei lavoratori stranieri;

b) esaminare l'andamento della contrattazione integrativa aziendale anche nel suo rapporto con i principi del contratto nazionale di lavoro;

c) esaminare i particolari problemi connessi alla peculiarità dell'articolazione dell'attività lavorativa nell'intero arco della settimana;

d) elaborare proposte in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale;

e) acquisire informazioni sulle dinamiche occupazionali distinte per sesso e per qualifiche e realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 1985 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna - tra cui la legge 10 aprile 1991, n. 125 - attività di studio e di ricerca finalizzate alla realizzazione di azioni positive a favore del personale femminile;

f) analizzare le eventuali discriminazioni esistenti nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera;

g) proporre azioni tese ad evitare le molestie sessuali sui luoghi di lavoro;

h) studiare normative preordinate ad assicurare la salute dei lavoratori in relazione alle condizioni ambientali in cui sono chiamati a prestare la loro opera;

i) studiare forme assicurative in rapporto a rischi di lavoro non rientranti tra quelli coperti dall'INAIL da proporre agli enti".

7) Contrattazione integrativa aziendale

Le parti si danno atto che in sede aziendale, nel rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio, potranno costituire oggetto di contrattazione tra direzioni aziendali, organismi rappresentativi aziendali ed organizzazioni sindacali territoriali le materie delle trasferte, delle riprese televisive e delle diverse forme di riproduzione audiovisiva, del premio di produzione nonché, in coerenza e nel rispetto della normativa prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, i criteri e le modalità di articolazione di tale normativa in funzione delle specifiche esigenze organizzative e funzionali aziendali, che consentano il miglioramento della efficienza e della produttività dei servizi e, quindi, l'incremento dell'attività produttiva aziendale.

Resta inteso che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie diverse rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale e che i contenuti economici della contrattazione dovranno essere comunque correlati al documentato incremento dell'attività dell'Ente.

Il provvedimento amministrativo dell'Ente che approva le intese contrattuali aziendali dovrà indicare i mezzi finanziari destinati alla relativa copertura - a tal fine potendosi utilizzare unicamente fondi estranei al finanziamento statale - nel rispetto delle disposizioni legislative generali e di settore e dell'obbligo del pareggio di bilancio.

Resta altresì inteso che i contenuti della contrattazione, ove richiesto anche solo da una delle parti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici del c.c.n.l. al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopra indicati ed a quelli del contratto nazionale di lavoro.

Parte economica

A) Con decorrenza dal 1° marzo 1992, fermi restando i minimi tabellari mensili di retribuzione di cui al c.c.n.l. 17 gennaio 1989 e gli importi a titolo di e.d.r. di cui allo stesso contratto è attribuito ai lavoratori un importo mensile a titolo di elemento distinto dalla retribuzione utile ai soli effetti della tredicesima e quattordicesima mensilità, delle ferie, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di preavviso e delle festività nazionali e infrasettimanali pari a:

Area artistica

<i>Livelli</i>	<i>Importo mensile a titolo di e.d.r.</i>
1°	128.856
2°	116.466
3°	104.489
4°	94.990
5°	79.709
6°	66.493

Area tecnico-amministrativa

<i>Livelli</i>	<i>Importo mensile a titolo di e.d.r.</i>
FA	115.640
FB	99.120
1°	86.730
2°	77.644
3° a	73.514
3° b	66.493
4°	57.820
5°	51.625
6°	41.300

B) Con decorrenza dal 1° luglio 1993, fermi restando i minimi tabellari mensili di retribuzione di cui al c.c.n.l. 17 gennaio 1989, è attribuito ai lavoratori un ulteriore importo mensile a titolo di elemento distinto dalla retribuzione utile ai soli effetti della tredicesima e quattordicesima mensilità, delle ferie, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di preavviso e delle festività nazionali ed infrasettimanali pari a:

Area artistica

<i>Livelli</i>	<i>Importo mensile a titolo di e.d.r.</i>
1°	109.886
2°	99.320
3°	89.107
4°	81.006
5°	67.975
6°	56.704

Area tecnico-amministrativa

<i>Livelli</i>	<i>Importo mensile a titolo di e.d.r.</i>
FA	98.616
FB	84.528
1°	73.962
2°	66.214
3° a	62.692
3° b	56.704
4°	49.308
5°	44.025
6°	35.220

Norma transitoria

Le parti si danno atto e convengono che l'importo mensile a titolo di e.d.r. di cui al presente punto B) non è utile agli effetti della quattordicesima mensilità riferita al 1993.

C) Con decorrenza dal 1° settembre 1993 i minimi tabellari mensili di retribuzione sono fissati come segue:

Area artistica

<i>Livelli</i>	<i>Minimo tabellare mensile</i>
1°	1.275.758
2°	1.150.914
3°	1.032.604
4°	940.404
5°	789.116
6°	657.703

Area tecnico-amministrativa

<i>Livelli</i>	<i>Minimo tabellare mensile</i>
FA	1.143.744
FB	980.352
1°	857.808
2°	767.942
3° a	727.094
3° b	657.653
4°	571.872
5°	510.600
6°	408.480

D) Relativamente al periodo 1° luglio 1990 - 31 dicembre 1991 ed a totale e completa copertura di tale periodo sarà corrisposto ai singoli lavoratori in servizio con rapporto di lavoro a

tempo indeterminato alla data del 22 maggio 1992 un importo una tantum nella misura di cui alla successiva tabella.

L'importo una tantum sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dopo il 1° luglio 1990 ed in servizio alla data del 22 maggio 1992.

Per i lavoratori dipendenti dagli enti alla data del 22 maggio 1992 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale l'importo una tantum sarà proporzionalmente rapportato al servizio effettivamente prestato nel periodo 1° luglio 1990 - 31 dicembre 1991.

D1) Relativamente al periodo 1° luglio 1990 - 31 dicembre 1991 ed a totale e completa copertura di tale periodo sarà corrisposto ai singoli lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto successivamente al 31 dicembre 1991 un importo una tantum nella misura di cui alla successiva tabella.

L'importo una tantum sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia iniziato dopo il 1° luglio 1990 e si sia risolto successivamente al 31 dicembre 1991.

L'importo una tantum sarà altresì proporzionalmente ridotto per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto entro il 31 dicembre 1991.

Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale si sia risolto anteriormente alla data del 22 maggio 1992 l'importo una tantum sarà proporzionalmente rapportato al servizio effettivamente prestato nel periodo 1° luglio 1990 - 31 dicembre 1991.

D2) Ai lavoratori in servizio presso gli enti alla data del 22 maggio 1992 con rapporto di lavoro a tempo determinato nonché ai lavoratori che hanno prestato servizio presso gli enti nel periodo 1° luglio 1990 - 31 dicembre 1991 con rapporto di lavoro a tempo determinato cessato anteriormente alla data del 22 maggio 1992 sarà corrisposto a totale e completa copertura del servizio prestato nel periodo 1° luglio 1990 - 31 dicembre 1991, un importo una tantum la cui misura sarà determinata rapportando proporzionalmente l'importo di cui alla successiva tabella al periodo di servizio effettivamente prestato nel periodo 1° luglio 1990 - 31 dicembre 1991.

Le parti si danno atto che gli importi una tantum di cui ai punti D), D1) e D2) non saranno considerati utili agli effetti dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto.

Importi una tantum ai sensi delle disposizioni di cui ai punti D), D1) e D2)

Area artistica

<i>Livelli</i>	<i>Importo una tantum</i>
1°	2.528.000
2°	2.285.000
3°	2.050.000
4°	1.864.000
5°	1.564.000
6°	1.305.000

Area tecnico-amministrativa

<i>Livelli</i>	<i>Importo una tantum</i>
FA	2.269.000
FB	1.945.000
1°	1.702.000
2°	1.524.000
3° a	1.443.000
3° b	1.305.000
4°	1.135.000
5°	1.013.000
6°	810.000

* * *

Con la stipulazione della presente ipotesi di accordo l'ANELS e le OO.SS., nel corrispondere all'impegno loro proprio di disciplinare i rapporti di lavoro del personale dipendente dagli enti lirico-sinfonici, hanno altresì inteso preconstituire idonee condizioni operative per il successivo rinnovo dei patti di lavoro, che, è comune convinzione delle parti, dovrà particolarmente qualificarsi:

- sotto il profilo della ristrutturazione della disciplina contrattuale ispirata a criteri di funzionalità, professionalità e produttività che ponga gli enti, nell'imminenza delle prossime scadenze comunitarie, in condizioni di rafforzare e promuovere adeguatamente la loro presenza a livello europeo;

- sul piano del rispetto e della giusta valorizzazione della professionalità in tutti i suoi aspetti.

Coerentemente con le posizioni espresse nei rispettivi documenti preparatori del rinnovo contrattuale e ribadite nel corso delle trattative sindacali, l'ANELS e le OO.SS. ritengono che una nuova disciplina contrattuale articolata sulla base dei suddetti principi costituisca una delle premesse indispensabili per l'attuazione del nuovo ordinamento giuridico degli enti lirico-sinfonici.

La traduzione contrattuale di tali principi dovrà essere perseguita:

- sotto il profilo dei trattamenti economici, assicurando retribuzioni ancora più rispettose dei diversi livelli di qualificazione professionale, anche attraverso l'adozione di una nuova scala categoriale del personale. A tal fine l'ANELS e le OO.SS. costituiranno una Commissione paritetica di studio degli assetti classificatori e parametrali che, entro due mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, programmerà il calendario ed i criteri operativi dei propri lavori che dovranno essere conclusi entro il 30 aprile 1993;

- sul piano dell'organizzazione del lavoro, adottando criteri tesi ad una adeguata flessibilità degli orari di lavoro, avuto riguardo alle specifiche esigenze produttive ed alle peculiarità professionali;

- sul versante, infine, dell'impegno a ricercare le migliori condizioni di funzionalità operativa degli enti. Prospettiva, quest'ultima, cui le parti - previa acquisizione di ogni utile strumento conoscitivo in primo luogo per il tramite dell'Osservatorio nazionale, che le parti si impegnano a rendere operativo entro il 30 settembre 1992 - riserveranno attenzione in riferimento sia alla esigenza di garantire adeguati livelli di professionalità dei componenti i complessi artistici e tecnici, sia alla necessità di nuovi e più moderni sistemi di relazioni sindacali e di partecipazione che prevedano anche regole in materia di conflitti di lavoro, che, nel rispetto dei diritti e delle prerogative degli enti e dei lavoratori e, per essi, delle rispettive Organizzazioni rappresentative, contribuiscano a porre gli enti in condizioni di assolvere al meglio alle loro finalità istituzionali e di servizio.

Per la realizzazione di tali finalità le parti confermano l'urgente esigenza di pervenire al nuovo ordinamento delle attività musicali, da considerare impegno prioritario sin dalle fasi di avvio della nuova legislatura. Ritengono altresì che la riforma non potrà che essere accompagnata da un maggior impegno finanziario dello Stato e dal ripristino delle originarie caratteristiche del F.U.S. nelle sue connotazioni di base della indicizzazione, triennializzazione e tempestiva erogazione dei finanziamenti.

Dichiarazione delle OO.SS.

Alla realizzazione di quanto previsto nel precedente penultimo capoverso in materia di relazioni sindacali le OO.SS. dichiarano di voler concorrere attraverso le nuove strutture di rappresentanza sindacale unitaria che, sostituendo le attuali, una volta formalizzate, dovranno trovare adeguato riconoscimento da parte dell'ANELS.

* * *

Disposizioni finali

Salvo gli istituti per i quali è prevista una diversa decorrenza, la presente ipotesi di accordo decorre dal 1° luglio 1990 e resterà in vigore sino al 31 dicembre 1993.

Le parti si riservano di sottoporre per l'approvazione la presente ipotesi di accordo alle rispettive assemblee.

Le parti avvieranno le trattative per il successivo rinnovo contrattuale a partire dal 1° ottobre 1993, previa acquisizione della piattaforma rivendicativa sindacale con almeno 45 giorni di anticipo.

Norma interpretativa

Con riferimento al 3° comma dell'art. 1 dell'accordo 25 giugno 1969, si precisa che i diritti di assunzione maturati dal personale dell'E.A. Arena di Verona che espletano l'attività stagionale all'aperto non si intendono operanti per le altre attività dell'Ente stesso.